

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

**DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
N. 17 DEL 29/07/2019**

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2019



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Consiglio Metropolitan

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 017

Adottata nella seduta pubblica del 29 luglio 2019

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2019: Presa d'atto dello squilibrio di bilancio di previsione finanziario 2019 e adozione dei provvedimenti necessari per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell' art. 193 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000. Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (VAR 07/2019).

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di luglio in Cagliari, alle ore 16,55 nell'aula consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO METROPOLITANO per trattare gli argomenti compresi nell'o.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Paolo Truzzu, e la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale Paolo Maggio.

Sono presenti all'appello nominale i Sigg.:

Cognome/Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo Sindaco Metropolitan	X	
Crisponi Annetta	X	
Frau Luigi	X	
Galantuomo Davide	X	
Gioi Lidia	X	
Lilliu Francesco	X	
Lobina Antonio	X	
Marini Marcella	X	
Mura Michela		X
Onali Andrea	X	
Piscedda Valter	X	
Sarritzu Martino	X	
Sbandi Guido		X
Schirru Paolo Nicola	X	

(totale presenti n. 12)

(totale assenti n. 2)



Pag. 2 delib. n. 017 del 29.07.2019

approvata e resa immediatamente eseguibile la delibera di surroga della Consigliera Metropolitana Stefania Sanna, entra in aula il neo Consigliere Guido Sbandi.

presenti: n. 13

Esce dall'aula il Consigliere Paolo Nicola Schirru

presenti: n. 12

Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco Metropolitan Paolo Truzzu dichiara la validità della seduta ed invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.

Entra in aula il Consigliere Paolo Nicola Schirru

presenti: n.13

Dichiarata aperta la discussione il Sindaco Metropolitan Paolo Truzzu dà la parola al Consigliere delegato in materia di Bilancio Martino Sarritzu.

Interviene il Consigliere delegato Martino Sarritzu il quale illustra la proposta. In particolare dopo un breve cenno alla normativa che dispone l'adempimento riferisce che il Servizio Finanziario ha richiesto ai responsabili di servizio di comunicare l'esistenza o meno di fatti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio e in particolare di attestare l'esistenza o meno di debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria. Le risposte pervenute attestano la sussistenza di seguenti debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria, e più precisamente: € 422.886,83, segnalati dal Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Risorse Umane relativi a diverse sentenze in materia di gestione del personale, € 4.973.704,93 segnalati dal Settore Edilizia – Servizio Edilizia Scolastica, per procedura espropriativa avviata nel 1980 e relativa ai terreni situati in Via Sulcis in Cagliari, sede ora dell'Istituto Superiore De Sanctis Deledda, € 250.000,00 (stima) relative a n. 3 sentenze del Giudice del lavoro relative a contratti co.co.co. stipulati per lo svolgimento del servizio di orientamento nel mercato del lavoro, segnalati dal Dirigente responsabile del centro di costo 54 Lavoro. Successivamente il Servizio Finanziario ha analizzato la gestione finanziaria della Città Metropolitana di Cagliari sulla base dei dati contabili rilevati al corrente mese di luglio, proiettati al 31/12/2019, e l'analisi effettuata ha evidenziato: Equilibrio della Gestione del bilancio in conto residui; Equilibrio della Gestione del bilancio in termini di cassa, e Squilibrio della Gestione del bilancio in conto di competenza, di parte corrente per la € 5.646.591,76 causato dalla necessità di finanziare i debiti fuori bilancio segnalati. Pertanto per il riequilibrio del bilancio di previsione 2019 è necessario adottare la seguente variazione al bilancio: € 2.488.117,23 con l'utilizzo della quota



Pag. 3 delib. n. 017 del 29.07.2019

accantonata (per passività potenziali) dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto della Gestione 2018, € 1.355.474,53 con l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto della Gestione 2018, e € 1.803.000,00 mediante riduzione delle spese di investimento finanziate con avanzo di amministrazione con variazione di bilancio n. 5/2019 destinate all'Istituto Mattei di Decimomannu con conseguente stralcio del progetto dal Programma Triennale LL. PP 2019-2021.

Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitan nomina quali scrutatori i Consiglieri: Marcella Marini, Luigi Frau, Annetta Crisponi.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

- Vista la proposta;
- Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso in data 16 luglio 2019 verbale n. 23;
- Udita la relazione del Consigliere delegato Martino Sarritzu;
- Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un totale di n. 13 presenti e votanti. (Assente la Consiglieria: Michela Mura)

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0091907080005 Settore Finanze e Tributi, Contabilità – Servizio Finanziario – Ufficio Bilancio e Rendiconto), (allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere a quanto previsto dalla normativa vigente,



Pag. 4 delib. n. 017 del 29.07.2019

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un totale di n. 13 presenti e votanti. (Assente la Consigliera: Michela Mura).

DELIBERA

Di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".



Pag. 5 delib. n. 017 del 29.07.2019

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Maggio

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo ente dal 05.08.2019 e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

- diventerà esecutiva il 29.07.2019

- ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
- ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.


Istruttore Direttivo Amministrativo
Lucia Pili

Cagliari li 05.08.2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

Cagliari li _____



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DELIBERATIVA

N. 0091907080005

SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ

SERVIZIO FINANZIARIO

Ufficio Bilancio e Rendiconto

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2019: Presa d'atto dello squilibrio di bilancio di previsione finanziario 2019 e adozione dei provvedimenti necessari per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell' art. 193 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000. Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (VAR 07/2019).

VISTO l'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

VISTO l'articolo 187 "Composizione del risultato di amministrazione" del Decreto Legislativo n. 267/2000 e in particolare i seguenti commi 2 e 3 bis:

Comma 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Comma 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

VISTA la nota prot. n. 17215 del 25/06/2019, con la quale il Servizio Finanziario ha richiesto ai responsabili di servizio di comunicare l'esistenza o meno di fatti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio (in particolare di debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria);

VISTE le attestazioni dei responsabili dei servizi relative all'esistenza o meno di situazioni pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio;

RILEVATO che da tali attestazioni risulta la sussistenza dei seguenti debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria

a) € 422.886,83, segnalati dal Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Risorse Umane con nota prot. n. 18112 del 04/06/2019 e relative a diverse sentenze in materia di gestione del personale;

b) € 4.973.704,93 segnalati dal Settore Edilizia – Servizio Edilizia Scolastica con nota prot. n. 18350 del 05/07/2019, per procedura espropriativa avviata nel 1980 e relativa ai terreni situati in Via Sulcis in Cagliari, sede ora dell'Istituto Superiore De Sanctis Deledda;

c) € 250.000,00 (stima) relative a n. 3 sentenze del Giudice del lavoro relative a contratti co.co.co. stipulati per lo svolgimento del servizio di orientamento nel mercato del lavoro, segnali dal Dirigente responsabile del centro di costo 54 Lavoro;

VISTA l'analisi effettuata dal Servizio Finanziario con la quale sono stati esaminati i dati della gestione finanziaria, in conto competenza e in conto residui, relativi al corrente mese di luglio, proiettati con opportune stime al 31 dicembre 2019 da cui è emerso:

- 1) l'equilibrio della gestione del bilancio in conto residui;
- 2) l'equilibrio della gestione del bilancio di cassa;
- 3) uno squilibrio nella la gestione del bilancio in conto competenza pari a € 5.646.591,76 derivanti dalla necessità di finanziare i debiti fuori bilancio segnalati, così suddiviso:
 - € 672.886,83 per debiti fuori bilancio di parte corrente;
 - € 4.973.704,93 per debiti fuori bilancio di parte capitale (espropri)

RILEVATO CHE l'Avanzo di amministrazione non ancora utilizzato alla data del presente provvedimento è il seguente:

<i>Avanzo di amministrazione</i>	<i>Accertato in sede di Rendiconto 2018 (A)</i>	<i>Utilizzato nel bilancio 2019 con precedenti variazioni (B)</i>	<i>Avanzo di amministrazione 2018 risultante (A- B)</i>
<i>a) Parte accantonata</i>	13.463.247,31	69.600,00	13.393.647,31
<i>b) Parte vincolata</i>	19.197.779,13	567.112,61	18.630.666,52
<i>c) Parte destinata a investimenti</i>	1.361.553,00	1.361.553,00	0,00
<i>d) Parte disponibile</i>	20.978.657,56	19.623.183,03	1.355.474,53
Totale	55.001.237,00	21.621.448,64	33.379.788,36

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 in data 20/12/2018 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) (sezione strategica: 2019/2021 – sezione operativa: 2019/2021), e il bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 33 del 22/02/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021;
- con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 10 del 03/06/2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2018 con cui è stato accertato un avanzo di amministrazione 2018 di €55.001.237,70 così composto:

<i>a) Parte accantonata</i>	13.463.247,31
<i>b) Parte vincolata</i>	19.197.779,13
<i>c) Parte destinata a investimenti</i>	1.361.553,00
<i>d) Parte disponibile</i>	20.978.657,56
Totale	55.001.237,70

VISTO l'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato di amministrazione" che, in particolare, prevede che:

- i fondi destinati agli investimenti sono utilizzabili con provvedimento di variazione al bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione (comma 1);
- la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per il finanziamento delle spese di investimento (comma 2);
- l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 (3bis);

DATO ATTO CHE l'ente non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del Dlgs. 267/2000;

RILEVATO CHE l'avanzo di amministrazione non ancora utilizzato alla data del presente provvedimento è il seguente:

<i>Avanzo di amministrazione</i>	<i>Accertato in sede di Rendiconto 2018 (A)</i>	<i>Utilizzato nel bilancio 2019 con precedenti variazioni (B)</i>	<i>Avanzo di amministrazione 2018 risultante (A- B)</i>
a) <i>Parte accantonata</i>	13.463.247,31	69.600,00	13.393.647,31
b) <i>Parte vincolata</i>	19.197.779,13	567.112,61	18.630.666,52
c) <i>Parte destinata a investimenti</i>	1.361.553,00	1.361.553,00	0,00
d) <i>Parte disponibile</i>	20.978.657,56	19.623.183,03	1.355.474,53
Totale	55.001.237,00	21.621.448,64	33.379.788,36

RITENUTO DI riequilibrare lo squilibrio di 5.646.591,76 della gestione di competenza come segue:

- € 2.488.117,23 con l'utilizzo della quota accantonata per passività potenziali dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto della Gestione 2018
- € 1.355.474,53 con l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto della Gestione 2018
- €1.803.000,00 mediante riduzione delle spese di investimento finanziate con avanzo di amministrazione con variazione di bilancio n. 5/2019 destinate all'Istituto Mattei di Decimomannu (capitolo 6051160) con conseguente stralcio del progetto ES202 dal Programma Triennale LLPP 2019-20121;

RILEVATO CHE per il riequilibrio si rende necessario apportare la seguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2019:

Variazione di Bilancio Parte Entrata:

Utilizzo Avanzo disponibile per spese di investimento (espropri)	(+) € 1.355.474,53
Utilizzo Avanzo accantonato per spese investimento (espropri)	(+) € 1.815.230,40
Utilizzo Avanzo accantonato per spese correnti	(+) € 672.886,83
Totale parte Entrata (+)	€ 3.843.591,76

Variazione di Bilancio Parte Spesa:

Titolo 1 Spese correnti

Debiti fuori bilancio CDC 07 Risorse Umane	(+)	€ 422.886,83,
Debiti fuori bilancio CDC 54 Lavoro	(+)	€ 250.000,00

Titolo 2 Spese c/capitale

Debiti fuori bilancio CDC 60 Edilizia Scolastica (espropri)	(+)	€ 4.973.704,93,
Lavori Istituto Mattei Decimomannu	(-)	€ 1.803.000,00

Totale parte Spesa (+) € 3.843.591,76

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) e dell'art. 175, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, a eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso che individuano le fattispecie in cui la competenza spetta rispettivamente all'organo esecutivo e ai responsabili della spesa;

VISTO l'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione";

RITENUTO opportuno procedere alla conseguente variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai sensi degli artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità;

ESAMINATA la presente variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, che viene allegata al presente atto di cui va a costituire parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la variazione proposta sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio, come emerge dai prospetti allegati;

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato 1, il fondo di cassa finale al 31/12/2019 non assume valore negativo come risulta dal Quadro generale riassuntivo allegato alla presente;

ATTESO che le variazioni da apportare con il presente atto comportano, a loro volta, la necessità di variare il Documento Unico di Programmazione 2018;

VISTI:

- La L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"
- Lo Statuto e l'atto costitutivo della Città metropolitana di Cagliari, approvati con deliberazione n. 1 del 23/05/2016 della Conferenza metropolitana di Cagliari
- L'art. 8 (Il sindaco metropolitano), comma 2, che prevede tra l'altro che il Sindaco Metropolitano, sentita la conferenza metropolitana, propone al Consiglio gli schemi di bilancio e relative variazioni";
- L'articolo 13 (Attribuzioni del consiglio metropolitano), comma 4, che prevede che "Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della città metropolitana, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni";
- L'articolo 26 (Norma finale) dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari che, prevede che "Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni

sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", nonché alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

– L'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso in merito alla presente proposta di variazione al bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 e del DUP, dal collegio dei revisori con verbale n. _____ del _____;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITA la Conferenza dei sindaci sulla presente variazione al bilancio, ai sensi dell'art.8, comma 2, dello statuto della Città Metropolitana di Cagliari;

VISTA l'urgenza di provvedere con sollecitudine e richiamato l'art. 134, comma4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 193 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che la gestione del bilancio in conto residui e la gestione di cassa relativamente all'esercizio 2019 è in equilibrio;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che la gestione del bilancio di competenza relativa all'esercizio finanziario 2019 presenta uno squilibrio quantificabile in € 5.646.591,76 così suddiviso:

€ 672.886,83 per debiti fuori bilancio di parte corrente;
€ 4.973.704,93 per debiti fuori bilancio di parte capitale (espropri)

DI PROVVEDERE al riequilibrio della gestione di competenza come segue:

a) mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa in conto capitale relativi ai Lavori presso l'Istituto Mattei di Decimomannu per € 1.803.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione disponibile;

b) mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'importo di € **3.843.591,76** come segue:

<i>Avanzo di amministrazione</i>	<i>Accertato in sede di Rendiconto 2018 (A)</i>	<i>Utilizzato nel bilancio 2019 con precedenti variazioni (B)</i>	<i>Utilizzato nel 2019 con la presente variazione al bilancio (C)</i>	<i>Avanzo di amministrazione 2018 risultante (A- B-C)</i>
a) <i>Parte accantonata</i>	13.463.247,31	69.600,00	2.488.117,23	10.905.530,08
b) <i>Parte vincolata</i>	19.197.779,13	567.112,61	,00	18.630.666,52
c) <i>Parte destinata a investimenti</i>	1.361.553,00	1.361.553,00	,00	,00
d) <i>Parte disponibile</i>	20.978.657,56	19.623.183,03	1.355.474,53	,00
Totale	55.001.237,00	21.621.448,64	3.843.591,76	29.536.196,60

(All. A) Delib. Cons. Metr.
N°017 del 29.07.2019

DI APPROVARE, la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1A-1B);

DI VARIARE il programma triennale dei Lavori Pubblici 2019 e il relativo elenco annuale, mediante lo stralcio del progetto LLPP n. ES 202 di €.1803.000,00

DI APPROVARE conseguentemente la variazione del Documento unico di programmazione (2019/2021);

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, in conseguenza delle suddette variazioni, il bilancio di previsione finanziario 2019 risulta riequilibrato;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presenta variazione di bilancio è rispettato il pareggio finanziario, come risulta dal quadro generale riassuntivo assestato del triennio 2019/2021 allegato al presente atto (Allegato n. 2);

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con la presenta variazione di bilancio sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato (Allegato n. 3);

DI ALLEGARE la relazione illustrativa delle ragioni della presente variazione al bilancio (Allegato n. 4);

DI ALLEGARE le attestazioni dei responsabili dei servizi di esistenza/inesistenza di situazioni pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio (Allegato n. 5);

DI PUBBLICARE la presente variazione di bilancio sulla sezione Amministrazione Trasparente-Bilanci del Sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

DI DARE ATTO che si provvederà alla conseguente variazione di PEG con successivo provvedimento;

DI TRASMETTERE la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo gli schemi di cui all'allegato 8 Dlgs 118/2011;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza.

Pareri (D.Lgs. n. 267/2000, art.49)

Il Responsabile del SETTORE PROPONENTE esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Settore Finanze Tributi
Contabilità
Dott.ssa Paola Gessa


Cagliari li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Imputazione della spesa: somma da impegnare Lit. _____
Euro _____ Int. n° _____ Cap. n° _____ del Bilancio esercizio _____
Competenza Residui _____.

Cagliari li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**DETTAGLIO VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
ANNO 2019**



ENTRATE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2019 del Bilancio 2019-2021

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2019

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n.0091907080005

Centro di Costo: Non Assegnato

Responsabile: Non Assegnato

Titolo: Non Assegnato

Tipologia: Non Assegnato

Categoria: Non Assegnato

Piano Finanziario: Non Assegnato

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2019	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
900001 - Avanzo Vincolato (per spese correnti)	residui presunti previs. competenza previs. cassa	277.102,06	672.886,83		949.988,89
900002 - Avanzo Finanziamento Investimenti (vincolato e non vincolato)	residui presunti previs. competenza previs. cassa	21.344.346,58	3.170.704,93		24.515.051,51
Totale Voce Piano Finanziario: Non Assegnato					
	residui presunti previs. competenza previs. cassa	21.621.448,64	3.843.591,76		25.465.040,40
Totale Categoria: Non Assegnato					
	residui presunti previs. competenza previs. cassa	21.621.448,64	3.843.591,76		25.465.040,40
Totale Tipologia: Non Assegnato					
	residui presunti previs. competenza previs. cassa	21.621.448,64	3.843.591,76		25.465.040,40
Totale Titolo: Non Assegnato					
	residui presunti previs. competenza previs. cassa	21.621.448,64	3.843.591,76		25.465.040,40
Totale Centro di Costo: Non Assegnato					
	residui presunti previs. competenza previs. cassa	21.621.448,64	3.843.591,76		25.465.040,40
Totale Generale					
	residui presunti previs. competenza previs. cassa	21.621.448,64	3.843.591,76		25.465.040,40



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2019 del Bilancio 2019-2021

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2019

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitanano n.0091907080005

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Responsabile: CARBONI NICOLA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 10 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2019	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000070820 - Spese conseguenti ovvero derivanti da sentenze esecutive (risarcimento danni) finanziato con avanzo di amministrazione accantonato	residui presunti				
	previs. competenza	64.600,00	422.886,83		487.486,83
	previs. cassa	64.600,00	422.886,83		487.486,83
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.001					
	residui presunti				
	previs. competenza	64.600,00	422.886,83		487.486,83
	previs. cassa	64.600,00	422.886,83		487.486,83
Totale Macroaggregato: 10					
	residui presunti				
	previs. competenza	64.600,00	422.886,83		487.486,83
	previs. cassa	64.600,00	422.886,83		487.486,83
Totale Titolo: 1					
	residui presunti				
	previs. competenza	64.600,00	422.886,83		487.486,83
	previs. cassa	64.600,00	422.886,83		487.486,83
Totale Programma: 01 10					
	residui presunti				
	previs. competenza	64.600,00	422.886,83		487.486,83
	previs. cassa	64.600,00	422.886,83		487.486,83
Totale Missione: 01					
	residui presunti				
	previs. competenza	64.600,00	422.886,83		487.486,83
	previs. cassa	64.600,00	422.886,83		487.486,83
Totale Centro di Costo: 007					
	residui presunti				
	previs. competenza	64.600,00	422.886,83		487.486,83
	previs. cassa	64.600,00	422.886,83		487.486,83



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2019 del Bilancio 2019-2021

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2019

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitanano n.0091907080005

Centro di Costo: 054 - LAVORO (C.S.L.)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 15 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2019	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000540820 - Spese conseguenti ovvero derivanti da sentenze esecutive (risarcimento danni) finanziato con avanzo di amministrazione accantonato	residui presunti previs. competenza previs. cassa		250.000,00 250.000,00		250.000,00 250.000,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.02.001					
	residui presunti				
	previs. competenza		250.000,00		250.000,00
	previs. cassa		250.000,00		250.000,00
Totale Macroaggregato: 10					
	residui presunti				
	previs. competenza		250.000,00		250.000,00
	previs. cassa		250.000,00		250.000,00
Totale Titolo: 1					
	residui presunti				
	previs. competenza		250.000,00		250.000,00
	previs. cassa		250.000,00		250.000,00
Totale Programma: 15 01					
	residui presunti				
	previs. competenza		250.000,00		250.000,00
	previs. cassa		250.000,00		250.000,00
Totale Missione: 15					
	residui presunti				
	previs. competenza		250.000,00		250.000,00
	previs. cassa		250.000,00		250.000,00
Totale Centro di Costo: 054					
	residui presunti				
	previs. competenza		250.000,00		250.000,00
	previs. cassa		250.000,00		250.000,00



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2019 del Bilancio 2019-2021

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2019

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitanano n.0091907080005

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: BANDINU PIERANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 04 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2019	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
006051160 - Adeguamento alle norme dell'Edificio Scolastico Mattei di Via Foscolo a Decimomannu finanziato con avanzo di amministrazione	residui presunti previs. competenza previs. cassa	1.803.000,00 1.803.000,00		1.803.000,00 1.803.000,00	
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.003					
	residui presunti				
	previs. competenza	1.803.000,00		1.803.000,00	
	previs. cassa	1.803.000,00		1.803.000,00	

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2019	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000605223 - Procedura espropriativa terreni situati in Via Sulcis in Cagliari sede dell'Istituto superiore De Sanctis Deledda finanziato con avanzo di amministrazione disponibile	residui presunti previs. competenza previs. cassa		3.158.474,53 3.158.474,53		3.158.474,53 3.158.474,53



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2019 del Bilancio 2019-2021

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2019

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitanano n.0091907080005

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: BANDINU PIERANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio


Programma: 04 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Capitolo		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2019	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000605224 - Procedura espropriativa terreni situati in Via Sulcis in Cagliari sede dell'Istituto superiore De Sanctis Deledda finanziario con avanzo di amministrazione accantonato	residui presunti previs. competenza previs. cassa		1.815.230,40 1.815.230,40		1.815.230,40 1.815.230,40
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999					
	residui presunti				
	previs. competenza		4.973.704,93		4.973.704,93
	previs. cassa		4.973.704,93		4.973.704,93
Totale Macroaggregato: 02					
	residui presunti				
	previs. competenza	1.803.000,00	4.973.704,93	1.803.000,00	4.973.704,93
	previs. cassa	1.803.000,00	4.973.704,93	1.803.000,00	4.973.704,93
Totale Titolo: 2					
	residui presunti				
	previs. competenza	1.803.000,00	4.973.704,93	1.803.000,00	4.973.704,93
	previs. cassa	1.803.000,00	4.973.704,93	1.803.000,00	4.973.704,93
Totale Programma: 04 02					
	residui presunti				
	previs. competenza	1.803.000,00	4.973.704,93	1.803.000,00	4.973.704,93
	previs. cassa	1.803.000,00	4.973.704,93	1.803.000,00	4.973.704,93
Totale Missione: 04					
	residui presunti				
	previs. competenza	1.803.000,00	4.973.704,93	1.803.000,00	4.973.704,93
	previs. cassa	1.803.000,00	4.973.704,93	1.803.000,00	4.973.704,93
Totale Centro di Costo: 060					
	residui presunti				
	previs. competenza	1.803.000,00	4.973.704,93	1.803.000,00	4.973.704,93
	previs. cassa	1.803.000,00	4.973.704,93	1.803.000,00	4.973.704,93
Totale Generale					
	residui presunti				
	previs. competenza	1.867.600,00	5.646.591,76	1.803.000,00	5.711.191,76
	previs. cassa	1.867.600,00	5.646.591,76	1.803.000,00	5.711.191,76




CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ASSESTATO 2019/2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ASSESTATO 2019 - 2021

ENTRATE	Cassa Anno 2019	Competenza			SPESE	Cassa Anno 2019	Competenza		
		2019	2020	2021			2019	2020	2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	196.212.077,40								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		25.854.130,18			Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		59.926.309,50	5.016.151,43	1.141.673,10					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	33.212.113,66	33.206.574,61	33.206.574,61	33.206.574,61	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	155.855.211,92	70.664.635,05 <i>1.141.673,10</i>	60.721.852,99 <i>1.141.673,10</i>	59.741.852,99 <i>1.141.673,10</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.453.560,89	28.461.732,26	25.538.491,01	24.538.491,01					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.207.822,90	1.893.840,17	1.654.456,75	1.654.456,75					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	139.079.747,06	137.696.120,52	54.575.214,35	39.206.262,33	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	212.275.936,56	216.374.072,19 <i>3.874.478,33</i>	59.269.035,16	40.005.604,81
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				
Totale entrate finali.....	208.953.244,51	201.258.267,56	114.974.736,72	98.605.784,70	Totale spese finali.....	368.131.148,48	287.038.707,24	119.990.888,15	99.747.457,80
Titolo 6 - Accensione prestiti					Titolo 4 - Rimborso prestiti				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	23.662.605,50	23.518.000,00	23.518.000,00	23.518.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	24.108.622,48	23.518.000,00	23.518.000,00	23.518.000,00
Totale Titoli	232.615.850,01	224.776.267,56	138.492.736,72	122.123.784,70	Totale Titoli	392.239.770,96	310.556.707,24	143.508.888,15	123.265.457,80
					Fondo di cassa finale presunto	36.588.156,45			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	428.827.927,41	310.556.707,24	143.508.888,15	123.265.457,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	428.827.927,41	310.556.707,24	143.508.888,15	123.265.457,80



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021**

**BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 - 2021**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			Competenza		
			2019	2020	2021
Fondo cassa inizio esercizio		196.212.077,40			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		8.530.222,40	1.141.673,10	1.141.673,10
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		63.562.147,04	60.399.522,37	59.399.522,37
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>					
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese Correnti	(-)		70.664.635,05	60.721.852,99	59.741.852,99
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			1.141.673,10	1.141.673,10	1.141.673,10
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			27.186,40	27.186,40	27.186,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)				
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>					
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.427.734,39	819.342,48	799.342,48
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		963.078,67		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)				
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>					
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.390.813,06	819.342,48	799.342,48
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)					
O=G+H+I-L+M					


**BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 - 2021**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		Competenza		
		2019	2020	2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	24.891.051,51		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	51.396.087,10	3.874.478,33	
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	137.696.120,52	54.575.214,35	39.206.262,33
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	2.390.813,06	819.342,48	799.342,48
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	216.374.072,19 3.874.478,33	59.269.035,16	40.005.604,81
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E				

**BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 - 2021**


EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		Competenza		
		2019	2020	2021
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti a breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RELAZIONE TECNICA



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITÀ
Servizio Finanziario

RELAZIONE TECNICA

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2019

La disciplina della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio è fondamentalmente contenuta nell'articolo 193 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Pertanto, l'accertamento negativo di equilibrio di bilancio si realizza quando si verifichi uno o più dei seguenti casi:

- presenza di debiti fuori bilancio privi di finanziamento;
- disavanzo per squilibrio della gestione in conto residui;
- disavanzo per squilibrio della gestione in conto competenza;
- disavanzo per squilibrio della gestione di cassa

L'eventuale esito negativo dell'accertamento fa scattare l'obbligo, a carico del Consiglio, di adottare i provvedimenti necessari al ripristino degli equilibri di bilancio; inoltre, la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del Bilancio e perciò comporta la nomina di un commissario ad acta e l'avvio delle procedure per lo scioglimento del Consiglio.

Sulla base della citata normativa, il Servizio Finanziario, con nota prot. N. 17215 del 25/06/2019 ha richiesto ai responsabili di servizio di comunicare l'esistenza o meno di fatti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio (in particolare di debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria).

Dalle attestazioni pervenute risulta la sussistenza dei seguenti debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria:

- a) € 422.886,83, segnalati dal Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Risorse Umane con nota prot. n. 18112 del 04/06/2019 e relative a diverse sentenze in materia di gestione del personale;
- b) € 4.973.704,93 segnalati dal Settore Edilizia – Servizio Edilizia Scolastica con nota prot. n. 18350 del 05/07/2019, per procedura espropriativa avviata nel 1980 e relativa ai terreni situati in Via Sulcis in Cagliari, sede ora dell'Istituto Superiore De Sanctis Deledda;
- c) € 250.000,00 (stima) relative a n. 3 sentenze del Giudice del lavoro, relative a contratti co.co.co. stipulati per lo svolgimento del servizio di orientatori nel mercato del lavoro, segnalati dal Dirigente responsabile del centro di costo 54 Lavoro. Si precisa che, sulla base di quanto segnalato dall'avvocato dell'ente tra le passività potenziali accantonate nell'avanzo di amministrazione, rientra la somma di € 1.863.571,00 per far fronte ai contributi da versare all'INPS in caso di soccombenza nelle citate sentenze.

Il servizio finanziario ha successivamente analizzato la gestione finanziaria della Città Metropolitana di Cagliari sulla base dei dati rilevati al corrente mese di luglio, proiettati al 31/12/2019, e l'analisi effettuata ha evidenziato quanto segue:

A) Gestione del bilancio in conto residui: equilibrio

Da tale analisi è emerso che non sussistono squilibri per la gestione residui.

B) Gestione del bilancio in termini di cassa: equilibrio

Dalla contabilità di cassa risultante alla data del 07 Luglio 2019 risulta una giacenza di cassa di € 198.098.403,28 la cui entità è sufficiente (unitamente alle riscossioni previste) a garantire tutti i pagamenti fino alla fine dell'esercizio.

Il fondo cassa presunto al 31/12/2019 ammonta a € 36.588.156,45, come si evince dal quadro generale riassuntivo (allegato 2 alla proposta deliberativa).

C) Gestione del bilancio in conto di competenza dell'esercizio 2019: Squilibrio

La gestione di competenza risulta invece in **squilibrio di parte corrente di € 672.886,83** determinato dai seguenti debiti fuori bilancio, privi di copertura finanziaria:

a) € 422.886,83, segnalati dal Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Risorse Umane con nota prot. n. 18112 del 04/06/2019 e relative a diverse sentenze in materia di gestione del personale;

b) € 250.000,00 (stima) relative a n. 3 sentenze del Giudice del lavoro, relative a contratti co.co.co. stipulati per lo svolgimento del servizio di orientatori nel mercato del lavoro, segnalati dal Dirigente responsabile del centro di costo 54 Lavoro. Si precisa che, sulla base di quanto segnalato dall'avvocato dell'ente tra le passività potenziali accantonate nell'avanzo di amministrazione, rientra la somma di € 1.863.571,00 per far fronte ai contributi da versare all'INPS in caso di soccombenza nelle citate sentenze;

La gestione di competenza risulta invece in **squilibrio in conto capitale di € 4.973.704,93** determinato dal seguente debito fuori bilancio, privo di copertura finanziaria:

€ 4.973.704,93 segnalati dal Settore Edilizia – Servizio Edilizia Scolastica con nota prot. n. 18350 del 05/07/2019, per procedura espropriativa avviata nel 1980 e relativa ai terreni situati in Via Sulcis in Cagliari, sede ora dell'Istituto Superiore De Sanctis Deledda;

Provvedimenti necessari per lo squilibrio di competenza.

Ritenuto di riequilibrare lo squilibrio di 5.646.591,76 della gestione di competenza come segue:

- € 2.488.117,23 con l'utilizzo della quota accantonata per passività potenziali dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto della Gestione 2018
- € 1.803.000,00 mediante riduzione delle spese di investimento finanziate con avanzo di amministrazione disponibile con variazione di bilancio n. 5/2019 destinate all'Istituto Mattei di Decimomannu (capitolo 6051160) con conseguente stralcio del progetto ES202 dal Programma Triennale LLPP 2019-20121;
- € 1.355.474,53 con l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto della Gestione 2018, in quanto non è possibile provvedere al riequilibrio con mezzi ordinari di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 187, comma 3, del TUEL, infatti, la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere utilizzato con variazione al bilancio per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari.

Cagliari, 10 Luglio 2019

IL Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Paola Gessa

Allegati:

1. Prospetto gestione competenza
2. Prospetto gestione residui
3. Prospetto gestione di cassa
4. Debiti fuori bilancio segnalati
5. Passività Potenziali allegate al rendiconto

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ANNO 2019

Gestione Competenza

Determinazione del risultato presunto della gestione di competenza

Entrate Correnti		Previsione Assestata	Accertamenti contabilizzati al 8/07/2019	%	Accertamenti da contabilizzare	Proiezioni al 31/12/2019
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		€ 8.530.222,40				€ 8.530.222,40
Avanzo di Amministrazione per spese correnti		€ 290.191,84				€ 290.191,84
Titolo1 - Entrate Tributarie		€ 33.206.574,61	€ 16.732.783,51		€ 16.473.791,10	€ 33.206.574,61
Totale TITOLO 1		€ 33.206.574,61	€ 16.732.783,51	50%	€ 16.473.791,10	€ 33.206.574,61
Titolo 2-Trasferimenti correnti		€ 28.461.732,26	€ 23.466.884,65		€ 4.994.847,61	€ 28.461.732,26
Totale TITOLO 2		€ 28.461.732,26	€ 23.466.884,65	82%	€ 4.994.847,61	€ 28.461.732,26
Titolo 3 - Entrate Extratributarie		€ 1.893.840,17	€ 845.581,59		€ 1.048.258,58	€ 1.893.840,17
Totale TITOLO 3		€ 1.893.840,17	€ 845.581,59	45%	€ 1.048.258,58	€ 1.893.840,17
Totale Entrate correnti		€ 72.382.561,28	€ 41.045.249,75	€ 1,77	€ 22.516.897,29	€ 72.382.561,28

Spese di Funzionamento	Macroaggregato	Previsione Assestata (A)	Impegni assunti (B)	%	Spese correnti da impegnare C= (A-B)	Proiezioni al 31/12/2018 (B+C)
Titolo 1: Spese correnti						
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	14.200.211,66	11.990.492,95	84%	€ 2.209.718,71	€ 14.200.211,66
Macroaggregato 02	Imposte e tasse	1.490.238,07	1.244.919,31	84%	€ 245.318,76	€ 1.490.238,07
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	26.094.837,51	21.601.071,64	83%	€ 4.493.765,87	€ 26.094.837,51
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	24.771.420,89	396.018,42	2%	€ 24.375.402,47	€ 24.771.420,89
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	487.916,50	426.837,50	87%	€ 61.079,00	€ 487.916,50
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	3.620.010,42	1.062.066,94	29%	€ 2.557.943,48	€ 3.620.010,42
Totale		€ 70.664.635,05	€ 36.721.406,76	52%	€ 33.943.228,29	€ 70.664.635,05
Spese di investimento finanziate con entrate correnti		€ 2.390.813,06	0,00	0%	€ 2.390.813,06	€ 2.390.813,06
Totale spese		€ 73.055.448,11	€ 36.721.406,76	50%	€ 36.334.041,35	€ 73.055.448,11

Risultato della gestione corrente (presunto) DISAVANZO

-672.886,83

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ANNO 2019

Gestione Competenza

Entrate in conto capitale		Previsione Assestata	Accertamenti contabilizzati al 8/07/2019	%	Accertamenti da contabilizzare	Proiezioni al 31/12/2019
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale		€ 51.396.087,10				€ 51.396.087,10
Avanzo di Amministrazione per spese in conto capitale		€ 19.917.346,58				€ 19.917.346,58
Titolo 4 Entrate in conto capitale		€ 137.696.120,52	€ 72.135.642,80		€ 65.560.477,72	€ 137.696.120,52
Totale TITOLO 4		€ 137.696.120,52	€ 72.135.642,80	52%	€ 65.560.477,72	€ 209.009.554,20
Spese in conto capitale	Macroaggregato	Previsione Assestata (A)	Impegni assunti (B)	%	Spese correnti da impegnare C= (A-B)	Proiezioni al 31/12/2018 (B+C)
Titolo 2: Spese in conto capitale						
Macroaggregato 02	Invest.fissi e lordi e acquisto di terreni	106.138.067,94	64.700.231,36	61%	€ 41.437.836,58	€ 106.138.067,94
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	106.218.541,92	52.364.839,92	49%	€ 53.853.702,00	€ 106.218.541,92
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale	4.017.462,33		0%	€ 4.017.462,33	€ 4.017.462,33
Totale		€ 216.374.072,19	€ 117.065.071,28	54%	€ 99.309.000,91	€ 216.374.072,19
Spese di investimento finanziate con entrate correnti		€ 2.390.813,06	0,00	0%	€ 2.390.813,06	€ 2.390.813,06
Totale spese		€ 218.764.885,25	€ 117.065.071,28	54%	€ 101.699.813,97	€ 213.983.259,13
Risultato della gestione in conto capitale (presunto) DISAVANZO						-4.973.704,93

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ANNO 2019
Gestione Residui

Metodo di determinazione n.1

Determinazione dell'equilibrio presunto al mese di luglio 2019

Fondo di cassa al 01/01/2019			€ 196.212.077,40
Residui attivi riscossi			€ 1.791.522,03
Residui attivi ancora da riscuotere			€ 6.047.865,42
Totale	(A)		<u>€ 204.051.464,85</u>
Residui passivi pagati			€ 18.149.384,07
Residui passivi ancora da pagare			€ 70.961.679,81
Totale	(B)		<u>€ 89.111.063,88</u>
		Differenza (A-B)	€ 293.162.528,73
Avanzo applicato al bilancio 2019			€ 20.207.538,42
Avanzo da applicare in Salvaguardia Equilibri 2019			€ 3.843.591,76
Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata			€ 8.530.222,40
Fondo Pluriennale vincolato in conto capitale iscritto in entrata			€ 51.396.087,10
Totale	(C)		<u>€ 83.977.439,68</u>
AVANZO presunto della gestione residui	(A-B-C)		<u><u>€ 30.962.961,29</u></u>

Metodo di determinazione n. 2

Avanzo accertato con il Rendiconto 2018	(A)		<u>€ 55.001.237,00</u>
<i>(meno)</i> Avanzo applicato al bilancio 2015	(B)		<u>-€ 24.051.130,18</u>
Residui passivi insussistenti nell'esercizio 2018	(C)		<u>€ 13.049,47</u>
Maggiori-Minori Residui attivi nell'esercizio 2019	(D)		<u>-€ 195,00</u>
AVANZO presunto della gestione residui	(A+B+C+D)		<u><u>€ 30.962.961,29</u></u>


SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

ANNO 2019

Gestione di Cassa

Determinazione del risultato presunto della gestione di cassa

Entrate Correnti		Previsione Assestata	Movimenti di cassa al 08/07/2019	%	Movimenti di cassa da contabilizzare	Proiezioni al 31/12/2019
Fondo di cassa al 01/01/2019		€ 196.212.077,40				€ 196.212.077,40
Titolo 1	Entrate Tributarie	33.212.113,66	16.716.408,50	50%	16.495.705,16	€ 33.212.113,66
Titolo 2	Trasferimenti correnti	30.453.560,89	20.109.152,48	66%	10.344.408,41	€ 30.453.560,89
Titolo 3	Entrate Extratributarie	6.207.822,90	911.766,45	15%	5.296.056,45	€ 6.207.822,90
Titolo 4	Entrate in conto capitale	139.079.747,06	3.973.399,83	3%	135.106.347,23	€ 139.079.747,06
Titolo 9	Entrate per partite di giro	23.662.605,50	3.477.656,84	15%	20.184.948,66	€ 23.662.605,50
Totale Entrate		€ 428.827.927,41	€ 45.188.384,10	131%	€ 187.427.465,91	€ 232.615.850,01
Spese	Intervento di spesa corrente	Previsione Assestata (A)	Pagamenti effettuati (B)	%	Pagamenti da effettuare C=(A-B)	Proiezioni al 31/12/2019 (B+C)
Titolo 1: Spese correnti						
Macroaggregato 01	Redditi da lavoro dipendente	14.239.418,54	5.687.764,89	40%	€ 8.551.653,65	€ 14.239.418,54
Macroaggregato 02	Imposte e tasse	1.497.300,20	554.499,70	37%	€ 942.800,50	€ 1.497.300,20
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi	28.433.490,99	8.704.211,72	31%	€ 19.729.279,27	€ 28.433.490,99
Macroaggregato 04	Trasferimenti correnti	108.737.352,81	13.522.329,03	12%	€ 95.215.023,78	€ 108.737.352,81
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	488.263,50	394,00	0%	€ 487.869,50	€ 488.263,50
Macroaggregato 10	Altre spese correnti	2.459.385,88	459.058,78	19%	€ 2.000.327,10	€ 2.459.385,88
Totale		€ 155.855.211,92	€ 28.928.258,12	19%	€ 126.926.953,80	€ 155.855.211,92
Titolo 2: Spese conto capitale						
Macroaggregato 02	Investimenti Fissi e Lordi	104.443.969,42	2.743.748,46	3%	€ 101.700.220,96	€ 104.443.969,42
Macroaggregato 03	Contributi agli investimenti	106.218.541,92	6.355.922,42	6%	€ 99.862.619,50	€ 106.218.541,92
Macroaggregato 05	Altre spese in conto capitale	1.613.425,22	1.613.425,22		€ 0,00	€ 1.613.425,22
Totale		€ 212.275.936,56	€ 10.713.096,10	5%	€ 201.562.840,46	€ 212.275.936,56
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie						
Macroaggregato 01	Acquisizioni di attività finanziarie				€ 0,00	€ 0,00
Totale		€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		24.108.622,48	3.660.704,00		20.447.918,48	24.108.622,48
Totale		€ 24.108.622,48	€ 3.660.704,00	15%	€ 20.447.918,48	€ 24.108.622,48
Totale spese		€ 392.239.770,96	€ 43.302.058,22		€ 348.937.712,74	€ 392.239.770,96
					Fondo di cassa al 08/07/2019	€ 198.098.403,28
	Risultato presunto della gestione di cassa (AVANZO)				Fondo di cassa presunto al 31/12/2019	36.588.156,45



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Passività Potenziali allegate al rendiconto della
gestione 2018**

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2018

Riepilogo passività potenziali

Settore	Centro di costo	INSUSSISTENZA	SUSSISTENZA	STIMA PASSIVITA' POTENZIALI (in caso di soccombenza)	PASSIVITA' POTENZIALI NON DETERMINABILI
DIREZIONE GENERALE	43 Direzione Generale	INSUSSISTENZA			
SEGRETERIA GENERALE	48 Segreteria Generale	INSUSSISTENZA			
AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI	1 Ufficio del Sindaco Metropolitan	INSUSSISTENZA			
	3 Affari Generali	INSUSSISTENZA			
	4 Ufficio Legale	INSUSSISTENZA	SUSSISTENZA	3.220.643,30	
	10 Provveditorato	INSUSSISTENZA			
	2 Consiglio Metropolitan	INSUSSISTENZA			
	49 Consiglieri Delegati	INSUSSISTENZA			
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI	17 Ced	INSUSSISTENZA			
	27 Programmazione e Pianificazione Territoriale	INSUSSISTENZA			
	29 Tutela Ambiente	INSUSSISTENZA			
	7 Risorse Umane		SUSSISTENZA		NON DETERMINABILE
	32 Caccia e Agricoltura	INSUSSISTENZA			
	38 Sviluppo Economico	INSUSSISTENZA			
	53 Politiche Comunitarie	INSUSSISTENZA			
EDILIZIA	57 Polizia Metropolitan	INSUSSISTENZA			
	60 Edilizia Scolastica		SUSSISTENZA	276.000,00	
	67 Centrale Unica di Committenza	INSUSSISTENZA			
	58 Compendio di Monteclaro	INSUSSISTENZA			
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	14 Patrimonio		SUSSISTENZA	33.840,00	
	18 Pubblica Istruzione	INSUSSISTENZA			
	22 Cultura	INSUSSISTENZA			
	21 Servizi Bibliotecari	INSUSSISTENZA			
	62 Consigliera di Parità	INSUSSISTENZA			
TUTELA AMBIENTE	37 Servizi Sociali	INSUSSISTENZA			
	36 Antisetti	INSUSSISTENZA			
IDRICO E VIARIO	44 Ecologia		SUSSISTENZA	3.049.249,66	
	26 Viabilità		SUSSISTENZA	29.227,50	
	16 Laboratorio Geologico	INSUSSISTENZA			
	25 Servizio Motorizzazione	INSUSSISTENZA			
	35 Protezione Civile	INSUSSISTENZA			
FINANZE E TRIBUTI CONTABILIT	65 Manutenzione Reticolo Idrografico		SUSSISTENZA		NON DETERMINABILE
	9 Servizio Finanziario	INSUSSISTENZA			
	12 Servizio Fiscale	INSUSSISTENZA			
	66 Controllo di Gestione	INSUSSISTENZA			
	70 Personale Trattamento economico	INSUSSISTENZA			
Totale				6.608.960,46	
Accantonamento per passività potenziali segnalate come contenziosi con valore "indeterminato" 40%				2.643.584,18	
Totale Passività Potenziali				9.252.544,64	



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Cagliari, li 29/01/2019

Al Dirigente Settore Finanze e Tributi Contabilità
SEDE

**OGGETTO: Rendiconto della gestione 2018: segnalazione sussistenza o
insussistenza di passività potenziali.**

In riferimento alla Vs. nota prot.n.829 del 14/01/2019, avente pari oggetto, in allegato si trasmettono le attestazioni richieste relativamente ai seguenti Centri di Costo di propria competenza:

- N. 10 - Provveditorato
- N. 03 - Affari Generali
- N. 49 - Consiglieri Delegati
- N. 02 - Consiglio Metropolitan
- N. 04 - Ufficio Legale

Per eventuali informazioni e/o comunicazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 070/4092343 - Fax n.070/4092311.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Claudio Cabras)

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Attestazione di Insussistenza Passività Potenziali in sede di Rendiconto della Gestione 2018

Il Sottoscritto Dott. Claudio Cabras Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- Sulla base degli atti d'ufficio

ATTESTA

Che per i seguenti centri di costo di propria competenza

- N. 10 - Provveditorato
- N. 03 - Affari Generali
- N. 49 - Consiglieri Delegati
- N. 02 - Consiglio Metropolitan

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da:

1. Contenzioso in corso;
2. Procedimenti di esproprio in corso;
3. Fideiussioni o garanzie a favore di terzi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Claudio Cabras)



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Attestazione di Sussistenza Passività Potenziali in sede di Rendiconto della Gestione 2018

Il Sottoscritto Dott. Claudio Cabras Dirigente del Settore Affari Generali

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- Sulla base degli atti d'ufficio

ATTESTA

Che per il Centro di Costo **04 Ufficio Legale**
SUSSISTONO
alla data odierna le seguenti passività potenziali

	Descrizione Contenzioso in corso	Creditore	Data prevista definizione contenzioso	Importo a carico dell'ente in caso di soccombenza
1	Ricorso avverso verbale di accertamento I.N.P.S. n.000378670 dello 07.11.13	I.N.P.S.	2020	€ 1.863.571,00 oltre spese processuali
2	Opposizione a Decreto Ingiuntivo	Farma Factoring	2020	Spese processuali Valore indeterminato
3	Ricorso nanti il Tar Sardegna -Provincia/Ras Nomina dello Studio Vignolo -Massa	Regione Sardegna	Non conoscibile in quanto non seguito da Avvocato interno	Valore indeterminato oltre spese processuali
4	Vertenza Giulio Pitzanti/Città Metropolitana Cagliari Corte di Cassazione per la Riforma della Sent.n.407 della Corte d'Appello di Cagliari	Sig. Giulio Pitzanti	Non definibile	Valore € 250.000,00, oltre spese processuali

5	Giudizio nanti il Tar Sardegna nella vertenza Ruggiu/Città Metrop. Di Cagliari .Nomina dell'Avv. Roberto Uras	Sig. Nicola Ruggiu	Non conoscibile in quanto non seguito da Avvocato interno	Valore indeterminato oltre spese processuali
	Giudizio nanti il Tar Sardegna nella vertenza Montis/Città Metrop. Di Cagliari. Nomina dell'Avv. Roberto Uras Determ.n.58/2018	Sig. Valentino Montis	Non conoscibile in quanto non seguito da Avvocato interno	Valore indeterminato oltre spese processuali
6	Nomina Avv. Farris su Riconoscimento rapporto lavoro subordinato con la Provincia di Cagliari con conseguente inquadramento nel ruolo dell'Amministrazione provinciale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e al pagamento delle differenze retributive, contributive e al risarcimento dei danni. (avvocato esterno)	Vari	Non conoscibile in quanto non seguito da Avvocato interno	Valore indeterminato oltre spese processuali
7	Con scrittura privata n. 4573 del 30/01/2017 tra l'Avv. Luca De Angelis e la Città Metropolitana di Cagliari, è stata stipulata la convenzione convenendo che il primo assistesse l'Ente nei ricorsi proposti dai dipendenti negli anni 2016 - 2017	Vari	Non conoscibile in quanto non seguito da Avvocato interno	Valore indeterminato Spese processuali
8	Indennizzo da animali selvatici	Cabitza Bruno	2020	Richiesta di risarcimento dell'importo di € 77.000,00 oltre spese processuali

W

9	Richiesta usucapione area appartenente ad Istituto Scolastico	Caddeo Rosetta Proposta transattiva non andata a buon fine nomina C.T.U. inizio operazioni peritali	2020	Valore circa € 10.000,00 oltre spese processuali
10	Onorari progettazioni, preliminare e definitiva, di n. 9 progetti, relativamente al P.O.R. Sardegna 2000 – 2006 <i>Vedi Note Prot 2231 del 29/01/2018</i>	Ing. Arch. Corazza Gianquirico	2020	Valore della causa circa € 1.000.000,00, oltre spese processuali
11	Risarcimento da condotta penalisticamente rilevante	De Giorgi Gianfranco	2020	Spese processuali
12	Sanzione di cui all'art. 53 comma 7 D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di prestazioni professionali in carenza dell'autorizzazione richiesta	Ing. Farris Ignazio	2020	spese processuali
13	Ricorso ex art. 414 c.p.c. del dipendente	Ing. Mereu Paolo	2020	Circa 25.000,00 euro oltre spese processuali
14	Esecuzione sentenza Corte dei Conti su ripascimento Poetto	Ing. Gardu	2020	Spese processuali
15	Sanzione di cui all'art. 53 comma 7 D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di prestazioni professionali in carenza dell'autorizzazione richiesta	Ing. Monteverde	2020	Spese processuali
16	Esecuzione sentenza Corte dei Conti su ripascimento Poetto	Franco Leopoldo	2020	Spese processuali
17	Ordinanza ingiunzione	Noto La Diega	2020	Spese

lv

	ambiente			processuali
18	Esecuzione sentenza Corte dei Conti su ripascimento Poetto	Gellon Antonello	2020	Spese processuali
19	Lavoro	Inail	2020	Spese processuali
20	Lavoro	Melis Fabrizio	2020	Spese processuali
21	Indennizzo da animali selvatici	Piras Riccardo	2020	richiesta di risarcimento dei danni subiti nella somma di € 16.000,00, oltre spese processuali
22	Indennizzo da animali selvatici	Piras Gianni	2019	richiesta di risarcimento dei danni subiti nella somma di € 25.000,00, oltre spese processuali
23	Atto di opposizione a Decreto Ingiuntivo	Raggruppamento Temporaneo di Associazioni ASD PGS Club San Paolo Carioca Calcio Cagliari	2020	€ 78.000,00 oltre spese processuali
24	Accertamento appartenenza Codice Fiscale	Raggruppamento Temporaneo di Associazioni ASD PGS Club	2020	Spese processuali

h

		San Paolo		
25	Manutenzione pista pattinaggio <i>Vedi Nota Prot 2433 del 30/01/2019</i>	Raggruppamento Temporaneo di Associazioni ASD PGS Club San Paolo	2020	€ 33.840,00 oltre spese processuali
26	Risarcimento danni derivanti da incendio nella S.P. n. 15 (Settimo San Pietro - Sinnai) <i>Vedi Nota Prot 2432 del 30/01/2019</i>	Società Industrial Services S.a.s di Melis Vincenzo	2020	richiesta di risarcimento dei danni nella somma di € 16.700,00, oltre spese processuali
27	Opposizione a Decreto Ingiuntivo.	Vargiolu Giulia	2020	Circa 50.000,00 oltre spese processuali
28	Opposizione a decreto ingiuntivo	Ecobonifiche	2021	€ 263.520,00 oltre spese processuali
29	Esecuzione sentenza Corte dei Conti su ripascimento Poetto	Pistis	2020	Spese processuali
30	Occupazione abusiva di parte S.P. Comune di Sestu	Cau Quinzio	2020	Spese processuali
31	Risoluzione appello chiamata in causa	Tecnogest	2020	Indeterminato oltre spese processuali
32	Tassa concessione governativa	Tim	2021	€ 12.000,00 oltre spese processuali
33	Ordinanza Ingiunzione Ambiente	Lobina	2020	Spese processuali

W

34	Erogazione contributi	La memoria storica	2020	€ 13.000,00 oltre spese processuali
35	Opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione Settore Ecologia	Napoleone	2020	Valore della causa € 36.211,20 oltre spese processuali
36	Opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione Settore Ecologia	Marini	2020	Spese processuali
37	Opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione emanate dal Dirigente Settore Ecologia	Nuova Special Car s.r.l.	2020	Spese processuali
38	Risarcimento danni da animali selvatici	Piras Riccardo	2020	€ 98.575,50 oltre spese processuali
39	Ricorso per l'annullamento dell'avviso di pagamento contributo manutenzione varie annualità	Consorzio di Bonifica del Cixerri	2020	Valore ogni controversia vario più spese processuali
40	Lavoro	Antonio Rota	2019	€ 40.000,00 oltre spese processuali
41	Lavoro	Piras M. Antonietta	2019	€ 40.000,00 oltre spese processuali
42	Lavoro	Cannas Carla	2020	€ 80.000,00 oltre spese processuali
43	Opposizione a Decreto Ingiuntivo	Effecipi S.r.l.	2021	€ 68.120,10 oltre spese processuali
44	Opposizione decreto ingiuntivo	Farma Factoring 2	2021	€ 174.645,50

W

Note:

l'Ufficio scrivente ha redatto il presente elenco quale prospetto base ma volendo precisare che il calcolo, sia sulla definizione del contenzioso che sugli eventuali importi a carico dell'Ente in caso di soccombenza, non può che essere estimativo basato, cioè, su una valutazione prognostica con possibilità di poter divergere da quanto nella realtà dovesse in concreto vedersi definito.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Cabras".

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Claudio Cabras)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Cabras".



Attestazione di sussistenza passività potenziali in sede di Rendiconto della Gestione 2018

Il sottoscritto Nicola Carboni,

Dirigente responsabile del seguente Centro di Costo:
- **C.d.c. n. 007 Personale**

visto l'art. 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla base degli atti d'ufficio,

ATTESTA

che, per il centro di costo di propria competenza come sopra indicato, alla data del 31/12/2018, **sussistono** le seguenti passività potenziali:

Descrizione	Creditore	Data prevista per la definizione del contenzioso	Importo a carico dell'Ente in caso di soccombenza
Contenzioso in corso: - c.d. "indebitato"	Dipendenti ed ex dipendenti dell'Ente.	Non prevedibile	Non determinabile
Procedimenti di esproprio in corso: NESSUNO	/	/	/
Fideiussioni o garanzie a favore di terzi: NESSUNA	/	/	/

Cagliari, 29 gennaio 2019

il Dirigente
Nicola Carboni





CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Edilizia

via Cadello n.9/b piano IV - 09121 Cagliari

Prot. n° _____

*Al Dirigente del Settore
Finanze, Tributi e Contabilità
Dott.ssa Paola Gessa*

SEDE

Oggetto: Rendiconto della gestione 2018. Passività potenziali.

In riferimento alla nota n. n. 829 del 14/01/2019 si trasmettono le attestazioni circa la sussistenza di passività potenziali per l'Ente con riferimento al 2018 SETTORE EDILIZIA.

Cordiali saluti

**Il Dirigente
Ing. Pierandrea Bandinu**



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE EDILIZIA

Attestazione di sussistenza Passività Potenziali
in sede di
Rendiconto della Gestione 2018

Il Sottoscritto Pierandrea Bandinu

Dirigente Responsabile Del Settore Edilizia - Centri di Costo 14 - Patrimonio - - C.d.C. 58 - Compendio Montecarlo -
C.d.C. 60 - Edilizia scolastica - C.d.C 067 Centrale di Committenza

- Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 :

- Sulla base degli atti d'ufficio

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza

SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali di cui alla scheda allegata

INDIRIGENTE
(Ing. Pierandrea Bandinu)



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE EDILIZIA

ELENCO PASSIVITA' POTENZIALI SETTORE EDILIZIA
CONTENZIOSI

Creditore	Descrizione	Data prevista per la definizione del contenzioso	Importo a carico dell'Ente in caso di soccombenza
R.T. San Paolo Carioeca	Patrimonio: Mancato pagamento all'R.T. San Paolo Carioeca delle somme dovute per manutenzione e gestione pista pattinaggio Monte Claro - Cagliari, anni 2010 e 2011	2019/2020	€ 33.840,00
Melis Fabrizio	Patrimonio: Controversia individuale di lavoro	2019/2020	indeterminabile
Pani Corrado	Patrimonio: Controversia individuale di lavoro	2019/2020	indeterminabile
Mereu Stefania	Patrimonio: Controversia individuale di lavoro	2019/2020	indeterminabile
TOTALE			€. 33.840,00

ESPROPRI

Creditore	Descrizione	Data prevista per la definizione del contenzioso	Importo a carico dell'Ente in caso di soccombenza
La Selva S.r.l.	Edilizia Scolastica: Procedura espropriativa area in Cagliari sulla quale è stata edificata la scuola per geometri "O. Bacaredda"	2019/2020	€ 276.000,00



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE EDILIZIA

**Attestazione di sussistenza Passività Potenziali
in sede di
Rendiconto della Gestione 2018**

Il Sottoscritto Pierandrea Bandinu

Dirigente Responsabile del Settore EDILIZIA Centri di Costo . 14 – Patrimonio - C.d.C. 58–
Compendio Monteclaro - C.d.C. 60 – Edilizia Scolastica – 067 Centrale di Committenza

- Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n° 267 :

- Sulla base degli atti d'ufficio

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da Fideiussioni o garanzie a favore di terzi.

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierandrea Bandinu)



Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE TUTELA AMBIENTE
Servizio Gestione Amministrativa e Contabile

Alla cortese attenzione del: **Dirigente del Settore Finanze e Tributi**
Dott.ssa Paola Gessa

SEDE

Rif.to Vs. nota Prot. 829 del 14.01.2019

ATTESTAZIONE SUSSISTENZA PASSIVITÀ POTENZIALI
IN SEDE DI
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

Il sottoscritto Nicola Carboni

Dirigente Responsabile del Centro di Costo: **44 Ecologia**

- visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto, 200 n. 267;
- sulla scorta degli atti d'ufficio

ATTESTA

che per il Centro di Costo di propria competenza

SUSSISTONO

alla odierna le seguenti passività potenziali derivanti da contenziosi in corso:

Descrizione	Creditore	Data prevista per la definizione	Importo a carico dell'Ente in caso di soccombenza (in euro) comprese spese legali *
Causa nanti Corte d'Appello riforma sentenza Tribunale n 2436/13	Ing. Corazza	Non determinabile	1.342.774,58
Causa nanti Corte d'Appello riforma sentenza Tribunale n 2477/13	Ing. Corazza	Non determinabile	226.984,81
Causa nanti Tribunale richiesta pagamento progettazione preliminare/definitiva	Ing. Corazza	Non determinabile	1.479.490,27
Causa nanti TAR Sardegna. Annullamento AIA n 94/2015 della Società ECOTEC	Gruppo intervento giuridico	Non determinabile	Spese legali non determinabili
Causa Comune di Quartu S.Elena c/ CMC	Comune Quartu S.Elena	di 19/07/2019	Solo spese legali non determinabili
Causa Enrico Atzeri c/CMC	Enrico Atzeri	Non determinabile	Solo spese legali non determinabili
Causa Giuliani c/ CMC	Giuliani	Non determinabile	Solo spese legali non determinabili

Settore Tutela Ambiente - Via Cadello 9/b (terzo Piano) - 09121 Cagliari
Servizio Gestione Amministrativa e Contabile
PEC: protocollo@pec.cittametropolitancagliari.gov.it

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Giorgio Manunza c/ CMC	Giorgio Manunza	Non determinabile	Solo spese legali non determinabili
Causa Quartu S.Elena /c CMC	Comune Quartu S.Elena	di Non determinabile	Solo spese legali non determinabili

**Le spese legali sono comprese negli importi e sono definite in via presuntiva nella percentuale del 10% dell'importo della causa. Non sono ricomprese le eventuali spese per interessi e rivalutazioni*

ATTESTA ALTRESÌ

che alla data odierna

NON SUSSISTONO

ulteriori potenziali passività derivanti da:

1. Procedimenti di esproprio in corso;
2. Fidejussioni o garanzie a favore di terzi;
3. Altro.

Cordialità

Il Funzionario P.O.
Dr.ssa Enrica Ambrosini

L'Istruttore Amm.vo
Milena Stochino

Il Dirigente
Nicola Carboni



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Idrico e Viario

via Cadello n.9/b piano IV - 09121 Cagliari

Prot. n° _____

*Al Dirigente del Settore
Finanze, Tributi e Contabilità
Dott.ssa Paola Gessa*


SEDE

Oggetto: Rendiconto della gestione 2018. Passività Potenziali.

In riferimento alla nota n. n. 829 del 14/01/2019 si trasmettono le attestazioni circa la sussistenza di passività potenziali per l'Ente con riferimento al 2018 – SETTORE IDRICO E VIARIO.

Cordiali saluti

**Il Dirigente
Ing. Pierandrea Bandinu**



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE IDRICO E VIARIO

**Attestazione di sussistenza Passività Potenziali
in sede di
Rendiconto della Gestione 2018**

Il Sottoscritto Pierandrea Bandinu

Dirigente Responsabile Del Settore Idrico e Viario - Centri di Costo 16 - Laboratorio Geologico - - C.d.C. 26 - Viabilità
- C.d.C. 65 - Reticolo Idrografico - 025 Servizio mobilità, trasporto pubblico e privato

- Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 :

- Sulla base degli atti d'ufficio


ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza

SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali di cui alla scheda allegata

H. DIRIGENTE
(Ing. Pierandrea Bandinu)



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE IDRICO E VIARIO

ELENCO PASSIVITA' POTENZIALI SETTORE IDRICO E VIARIO

CONTENZIOSI

Creditore	Descrizione	Data prevista per la definizione del contenzioso	Importo a carico dell'Ente in caso di soccombenza
Industrial Service S.A.S. di V. Melis	La Società Industrial Service chiede il riconoscimento dei danni causati da un incendio originatosi ai bordi della S.P. 15 e l'accertamento della responsabilità oggettiva della Provincia quale Ente proprietario della strada e responsabile della sua manutenzione	2019/2020	€ 26.000,00
Pitzianti Giulio c/ Provincia di Cagliari	Il Sig. Pitzianti chiede il risarcimento dei danni subiti per la cessazione forzata della propria attività d'impresa (di autotrasporti) determinata dalla chiusura al traffico della S.P. 17 Quartu Sant'Elena	2019/2020	Sentenza della Corte d'appello di rigetto Ricorso in Cassazione
Condominio di Geremeas 2 a Maracalagonis	Il Condominio di Geremeas 2 chiede al Tribunale di ordinare alla Provincia l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mitigare il rischio di una nuova alluvione del Rio Geremeas	2019/2020	Valore indeterminato
Studio Carta Sanna	Cau Quinzo . Richiesta dichiarazione usucapione reliquato stradale. Spese legali presunte	2019/2020	€ 3.227,50
TOTALE			€ 29.227,5



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Cagliari, li 29/01/2019

Al Dirigente Settore Finanze e Tributi Contabilità
SEDE

**OGGETTO: Rendiconto della gestione 2018: segnalazione sussistenza o
insussistenza di passività potenziali.**

In riferimento alla Vs. nota prot.n.829 del 14/01/2019, avente pari oggetto, in allegato si trasmettono le attestazioni richieste relativamente al Centro di Costo di propria competenza.

Per eventuali informazioni e/o comunicazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 070/4092343 - Fax n.070/4092311.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Maggio)

Referente Loredana Conte
Tel.0704092343

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Attestazione di Insussistenza Passività Potenziali in sede di Rendiconto della Gestione 2018

Il Sottoscritto Dott. Paolo Maggio

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- Sulla base degli atti d'ufficio

ATTESTA

Che per il seguente centro di costo di propria competenza

N. 48 – Segreteria Generale

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da:

1. Contenzioso in corso;
2. Procedimenti di esproprio in corso;
3. Fideiussioni o garanzie a favore di terzi.

*IL DIRIGENTE
(Paolo Maggio)*





CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Segreteria del Sindaco

Alla Dirigente del Settore Ragioneria
Dott.ssa Paola Gessa
SEDE

Oggetto: Rendiconto della Gestione 2018: Segnalazione insussistenza di passività potenziali.

In riscontro alla nota Prot. N° 829 del 14.01.2019, si trasmette in allegato l'attestazione di insussistenza di passività potenziali relativamente al C.d.C. 01 "Segreteria del Sindaco" di propria competenza.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Cabras

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Cabras", written in a cursive style.



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazione insussistenza passività potenziali in sede di Rendiconto
della Gestione 2018**

Il sottoscritto Dott. Claudio Cabras

Dirigente responsabile del C.d.C. 01 "Segreteria del Sindaco"

- visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000. n° 267;
- sulla base degli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che per il Centro di Costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da:

1. contenzioso in corso;
2. procedimenti di esproprio in corso;
3. fidejussioni o garanzie a favore di terzi;
4. altro.

Data

26-1-2019

IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Cabras



CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

Alla Dirigente del Settore Ragioneria
Dott.ssa Paola Gessa
SEDE

Oggetto: Rendiconto della Gestione 2018: Segnalazione insussistenza di passività potenziali.

In riscontro alla nota prot. N° 829 del 14/01/2019, si trasmette in allegato l'attestazione di insussistenza di passività potenziali relativamente al C.d.C. 043 "Direzione Generale" di propria competenza.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Matteo Muntoni





CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazione insussistenza passività potenziali in sede di Rendiconto
della Gestione 2018**

Il sottoscritto Dott. Matteo Muntoni

Dirigente responsabile del C.d.C. 043 "Direzione Generale"

- visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000. n° 267;
- sulla base degli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che per il Centro di Costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da:

1. contenzioso in corso;
2. procedimenti di esproprio in corso;
3. fidejussioni o garanzie a favore di terzi;
4. altro.

Data

28/01/2019

IL DIRIGENTE
Matteo Muntoni




CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari

Ufficio Amministrativo Contabile

Alla Dirigente della Ragioneria

Dott.ssa Paola Gessa

SEDE

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2018; trasmissione attestazione insussistenza di passività potenziali, Centri di Costo 27 – 29 – 32– 53.

In risposta alla Vs. Nota prot. n. 829 del 14.01.2019 di richiesta dati ai fini della predisposizione del Rendiconto della Gestione 2018 si comunica che i Centri di Costo: 27 (Programmazione Territoriale), 29 (Tutela e Valorizzazione Ambientale), 32 (Caccia, Agricoltura e protezione della fauna selvatica) e 53 (Progetti Comunitari) non presentano, al momento, passività potenziali che possono presentare rischi futuri per l'Ente.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Nicola Carboni

L'Istr. Direttivo Contabile
Dott.ssa Sandra Turtas

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLAIRI

**Attestazione di Insussistenza Passività Potenziali
in sede di
Rendiconto della Gestione 2018**

Il sottoscritto NICOLA CARBONI

Dirigente responsabile dei Centri di Costo:

D27 (PROGRAMMI TERRITORIALE), D29 (EUTELIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE)
D32 (CACCIA AGRICOLTURA E PASTO - FAUNA SELV.) 53 (PROBLEMI COMUNITARI)

- Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Sulla base degli atti d'ufficio

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da:

1. Contenzioso in corso
2. Procedimenti di esproprio in corso
3. Fideiussioni o garanzie a favore di terzi
4. Altro

Data 23.01.2019

IL DIRIGENTE



**Attestazione di Insussistenza passività potenziali
in sede di Rendiconto della Gestione 2018**

Il sottoscritto dott. Nicola Carboni,

Dirigente responsabile del seguente Centro di Costo:
- **C.d.c. n. 057 Polizia Metropolitana**

visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla base degli atti d'ufficio,

ATTESTA

che, per il centro di costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali da:

1. contenzioso in corso
2. Procedimenti di esproprio in corso
3. Fidejussioni o garanzie a favore di terzi
4. altro

Cagliari, 30/01 2019

il Dirigente
dott. Nicola Carboni



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizi Istruzione Biblioteche e Cultura**

Via Cadello n.9/b piano primo - 09121 Cagliari

Protocollo n.

Cagliari,

Allegati:

Al Settore Finanze e Tributi
Dott.ssa Paola Gessa
SEDE

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2018: richiesta segnalazione sussistenza o insussistenza di passività potenziali - (C.d.C. 18 Pubblica Istruzione – C.d.C. 21 Servizi Bibliotecari - C.d.C 22 Cultura)

Con riferimento alla Vs. nota Prot. N° 829 del 14.01.2019 di pari oggetto, si comunica che non si segnalano insussistenze di passività potenziali che possono presentare rischi futuri per l'Ente.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Bruno Orrù

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLAIRI

**Attestazione di Insussistenza Passività Potenziali
in sede di
Rendiconto della Gestione 2018**

Il sottoscritto BRUNO ORRU'

Dirigente responsabile dei Centri di Costo: 18-21-22

- Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Sulla base degli atti d'ufficio

ATTESTA


Che per i centri di costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da:

1. Contenzioso in corso
2. Procedimenti di esproprio in corso
3. Fidejussioni o garanzie a favore di terzi
4. Altro

Data 17-01-19


IL DIRIGENTE



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore *Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona*
Ufficio Consigliera di Parità

Via Cadello n.9/b piano primo - 09121 Cagliari

Prot. n°:

Del:

Cagliari, 21.01.2019

Allegati 1

A: **Dirigente di Ragioneria**
dott.ssa Paola Gessa
SEDE

OGGETTO: rendiconto della gestione 2018: richiesta segnalazione sussistenza o insussistenza di passività potenziali. (Scadenza 30.01.2019).

Con riferimento alla Vostra nota n° 829 del 114.01.2019 di pari oggetto, si comunica che, relativamente al Centro di Costo 062, non sussistono rischi futuri per l'Ente o eventuali danni futuri, come si evince da attestazione allegata.

Distinti saluti

Il Dirigente
dott. Bruno Orrù

Ref.
Dott.ssa Stefania Deplano
Tel 070 4092755
email: stefania.deplano@cittametropolitana.cagliari.it



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Ufficio Consigliera di Parità**

Via Cadello n.9/b piano primo - 09121 Cagliari

**Attestazione di Insussistenza Passività Potenziali
in sede di
Rendiconto della Gestione 2018**

Il sottoscritto dott. Bruno Orrù

Dirigente responsabile del Centro di Costo:

062 Ufficio Consigliera di Parità

- Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Sulla base degli atti d'ufficio

ATTESTA

Che per il centro di costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da:

1. Contenzioso in corso;
2. Procedimenti di esproprio in corso;
3. Fideiussioni o garanzie a favore di terzi,
4. Altro

Cagliari, 21.01.2019

IL DIRIGENTE
dott. Bruno Orrù




CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Politiche Sociali e Immigrazione

Via Cadello n.9/b piano primo - 09121 Cagliari

Prot. n°:

Del:

Cagliari, 21.01.2019


Allegati 1

A: Dirigente di Ragioneria
dott.ssa Paola Gessa
SEDE

OGGETTO: rendiconto della gestione 2018: richiesta segnalazione sussistenza o insussistenza di passività potenziali. (Scadenza 30.01.2019).

Con riferimento alla Vostra nota n° 829 del 114.01.2019 di pari oggetto, si comunica che, relativamente al Centro di Costo 037, non sussistono rischi futuri per l'Ente o eventuali danni futuri, come si evince da attestazione allegata.

Distinti saluti

Il Dirigente
dott. Bruno Orru


Ref.
Dott.ssa Stefania Deplano 
Tel 070 4092755
email: stefania.deplano@cittametropolitanacagliaricagliari.it



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Politiche Sociali e Immigrazione**

Via Cadello n.9/b piano primo - 09121 Cagliari

**Attestazione di Insussistenza Passività Potenziali
in sede di
Rendiconto della Gestione 2018**

Il sottoscritto dott. Bruno Orrù

Dirigente responsabile del Centro di Costo:

037 Servizio Politiche Sociali e Immigrazione

- Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- Sulla base degli atti d'ufficio

ATTESTA

Che per il centro di costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da:

1. Contenzioso in corso;
2. Procedimenti di esproprio in corso;
3. Fidejussioni o garanzie a favore di terzi,
4. Altro

Cagliari, 21.01.2019

IL DIRIGENTE
dott. Bruno Orrù



Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE TUTELA AMBIENTE
Servizio Gestione Amministrativa e Contabile

Alla cortese attenzione del: **Dirigente del Settore Finanze e Tributi**
Dott.ssa Paola Gessa

SEDE

Rif.to Vs. nota Prot. 829 del 14.01.2019

ATTESTAZIONE INSUSSISTENZA PASSIVITÀ POTENZIALI
IN SEDE DI
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

Il sottoscritto Nicola Carboni

Dirigente Responsabile del Centro di Costo: **36 Antinsetti**

- visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto, 200 n. 267;
- sulla scorta degli atti d'ufficio

ATTESTA

che per il Centro di Costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla odierna passività potenziali derivanti da:

1. Contenzioso in corso;
2. Procedimenti di esproprio in corso;
3. Fidejussioni o garanzie a favore di terzi;
4. Altro.


Cordialità

Il Funzionario P.O.
Dr.ssa Enrica Ambrosini

L'Istruttore Amm.vo
Milena Stochino

Il Dirigente
Nicola Carboni

Settore Tutela Ambiente - Via Cadello 9/b (terzo Piano) - 09121 Cagliari
Servizio Gestione Amministrativa e Contabile
PEC: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE IDRICO VIARIO

Attestazione di sussistenza Passività Potenziali
in sede di
Rendiconto della Gestione 2018

Il Sottoscritto Pierandrea Bandinu

Dirigente Responsabile del Settore IDRICO VIARIO Centri di Costo C.d.C. 16 – Laboratorio Geologico - C.d.C. 26 – Viabilità - C.d.C. 65 – Reticolo Idrografico - 025 Servizio mobilità e trasporti

- Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 :

- Sulla base degli atti d'ufficio


ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da PROCEDIMENTI DI ESPROPRIO IN CORSO.

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierandrea Bandinu)



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE IDRICO VIARIO

Attestazione di sussistenza Passività Potenziali
in sede di
Rendiconto della Gestione 2018

Il Sottoscritto Pierandrea Bandinu

Dirigente Responsabile del Settore IDRICO VIARIO Centri di Costo C.d.C. 16 – Laboratorio Geologico - C.d.C. 26 – Viabilità - C.d.C. 65 – Reticolo Idrografico – 025 Servizio Mobilità e trasporti

- Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 :

- Sulla base degli atti d'ufficio


ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza

NON SUSSISTONO

alla data odierna passività potenziali derivanti da Fideiussioni o garanzie a favore di terzi

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierandrea Bandinu)



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazioni di esistenza Debiti Fuori Bilancio
anno 2019**



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Edilizia

Al Dirigente del Settore Finanziario

Dott. Paola Gessa

SEDE

OGGETTO: *Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019. Richiesta Segnalazione fatti pregiudizievoli equilibri di bilancio.*

In riscontro alla nota n. 17215 del 25.6.2019 in ordine ai fatti pregiudizievoli degli equilibri di bilancio si trasmette quanto segue:

1) Relazione Tecnica del 02.07.2019 dalla quale risulta che, a seguito delle ricerche e delle verifiche effettuate, a fronte della procedura espropriativa per la realizzazione dell'allora Liceo Scientifico "Michelangelo" in via Sulcis a Cagliari (ora Istituto Superiore De Sanctis-Deledda), avviata nel 1980 con l'occupazione delle relative aree, non è stato mai adottato alcun decreto di esproprio o atto di cessione volontaria e non è stato pertanto pagato alcun indennizzo a favore del legittimo proprietario che, con Atto di significazione e diffida prot. CMDCA n.28477 del 15.10.2018 dello Studio Legale Argiolas di Cagliari, ha inoltrato all'Amministrazione richiesta di risarcimento per un importo di € 4.821.000,00 o della somma che dovesse risultare dovuta.

2) relazione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP 2019.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierandrea Bandinu)



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Edilizia
Ufficio Unico per le Espropriazioni
Via Cadello 9/b- 09124 CAGLIARI

RELAZIONE

Oggetto: Procedura di esproprio dell'area per la realizzazione dell'Istituto di Istruzione Superiore "De Sanctis Deledda" ex "Eva Mameli Calvino", ex "Michelangelo". Usai Massidda Mario/Città Metropolitana di Cagliari.

Nella seconda metà degli anni settanta l'Amministrazione Provinciale di Cagliari predispose il progetto e gli atti necessari per la realizzazione della scuola in oggetto, poi approvati con delibera n.1262/12126 del 03/10/1979 dal Comitato Tecnico Regionale dei LL.PP. dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

Successivamente il Presidente della Giunta Regionale con il provvedimento n. 5/2281 del 11/12/1979 autorizzò l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione definitiva delle aree.

Tale decreto fu eseguito il 28/02/1980 mediante l'immissione in possesso.

Tra le aree interessate vi erano quelle intestate al sigg. Massidda Antonio fu Giuseppe e Massidda Giuseppe fu Giuseppe identificate nel Catasto Terreni al Foglio 6 Particelle 36 parte e 45.

Le stesse aree risultano ora censite nel Foglio 6 Particelle 3061 (ex 36 parte) e 45, rispettivamente della superficie di 14.910 m² e 1.160 m².

E' il caso di evidenziare che anche ulteriori particelle furono occupate per la realizzazione dell'Istituto Superiore De Sanctis - Deledda, tra le quali la particella 44 che fu oggetto di contenzioso con i proprietari - Provincia Romana dell'Ordine dei Padri Carmelitani dell'Antica Osservanza - peraltro risolto mediante accordo sulla determinazione degli indennizzi.

Tali indennizzi sono stati determinati secondo quanto disposto dall'art. 42 bis del DPR 327/2001 a seguito della determinazione dei valori base stabiliti in occasione della stesura della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Considerato che la vertenza in oggetto può essere assimilata a quella suddetta, è probabile che un possibile contenzioso, attesa la notifica dell'Atto di Significazione e Diffida trasmessa dallo Studio Legale Argiolas nell'interesse di Usai Massidda Mario, possa vedere l'Ente soccombere.

E' opportuno, quindi, valutare quale può essere la somma massima complessiva da corrispondere al proprietario dell'area, determinata secondo quanto disposto dall'art. 42 bis del DPR 327/2001, al

netto di eventuali costi accessori (spese legali, ecc), al fine di un'eventuale accantonamento della stessa.

Valutati congrui i valori unitari utilizzati in occasione della vertenza Provincia Romana dell'Ordine dei Padri Carmelitani dell'Antica Osservanza/Provincia di Cagliari ed applicando i criteri Indennitari previsti dal citato art. 42 bis del DPR 321/2007, avremo:

- indennità di occupazione e interessi € 410.525,04
- valore dell'area all'attualità € 1.877.592,70
- risarcimento patrimoniale € 2.497.827,92
- risarcimento non patrimoniale € 187.759,27

per un importo totale onnicomprensivo pari ad **€ 4.973.704,93.**

Si allega il prospetto di calcolo dettagliato

Cagliari 2.7.2019

Il Dirigente
Dott.Ing. Pierandrea Bandinu



CALCOLO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA E INDENNIZZO - art. 42 bis

COMUNE DI CAGLIARI Foglio 6 Particella 3061 (ex 36) e Particella 45 - Usal Mario

AREA EDIFICABILE Zona Omogenea "G" sottozona G2

Inizio occupazione	28 febbraio 1980
Scadenza dichiarazione pubblica utilità	04 novembre 1984
Superficie particella 3061	mq 14910
Superficie particella 45	mq 1160
Valore unitario al m ²	€ 29,44 (Lire 57.000 al 1980)

INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA

Superficie	Valore unitario (€/m ²)		Indennità di esproprio
16070	€ 29,44	(particelle 3061 e 45)	€ 473.100,80
		Sommano	€ 473.100,80

CALCOLO OCCUPAZIONE LEGITTIMA E INTERESSI

dal	al	Valore Immobile rivalutato	Indennità annua (5%)	Interessi (al 15/10/2018)
28/02/1980	31/12/1980	€ 473.100,80	€ 23.655,04	€ 37.931,73
01/01/1981	31/12/1981	€ 561.050,24	€ 28.052,51	€ 43.580,63
01/01/1982	31/12/1982	€ 663.049,17	€ 33.152,46	€ 49.845,95
01/01/1983	31/12/1983	€ 759.390,21	€ 37.969,51	€ 55.190,10
01/01/1984	04/11/1984	€ 838.974,30	€ 41.948,72	€ 59.198,39
TOTALE OCCUPAZIONE		(A) € 164.778,24		
TOTALE INTERESSI SU OCCUPAZIONE			(B) € 245.746,80	

SOMMANO OCCUPAZIONE E INTERESSI (A+B) (C) € 410.525,04

INDENNIZZO - ART. 42 bis

Valutazione immobile alla scadenza dell'occupazione legittima € 838.974,30

Rivalutazione annua dal 04/11/1984 al 15/10/2018
Interessi

dal	al	Valore Immobile rivalutato	Importo di riferimento	Interessi 5% al 15/10/2018
	04/11/1984	€ 838.974,30	€ 838.974,30	€ 1.424.877,17
04/11/1984	31/12/1984	€ 841.071,74	€ 2.097,44	€ 3.545,82
01/01/1985	31/12/1985	€ 889.096,94	€ 48.025,20	€ 78.787,64
01/01/1986	31/12/1986	€ 916.125,49	€ 27.028,55	€ 42.990,20
01/01/1987	31/12/1987	€ 972.192,37	€ 56.066,88	€ 86.373,72
01/01/1988	31/12/1988	€ 1.021.968,62	€ 49.776,25	€ 74.187,07
01/01/1989	31/12/1989	€ 1.092.280,06	€ 70.311,44	€ 101.277,37
01/01/1990	31/12/1990	€ 1.171.142,68	€ 78.862,62	€ 109.651,45
01/01/1991	31/12/1991	€ 1.268.113,29	€ 96.970,61	€ 129.980,47
01/01/1992	31/12/1992	€ 1.292.207,44	€ 24.094,15	€ 31.088,05
01/01/1993	31/12/1993	€ 1.310.169,12	€ 17.961,68	€ 22.277,40
01/01/1994	31/12/1994	€ 1.317.899,12	€ 7.730,00	€ 9.200,82
01/01/1995	31/12/1995	€ 1.347.024,69	€ 29.125,57	€ 33.211,13

01/01/1996	31/12/1996	€	1.385.819,00	€	38.794,31	€	42.291,11
01/01/1997	31/12/1997	€	1.409.100,76	€	23.281,76	€	24.216,22
01/01/1998	31/12/1998	€	1.433.055,47	€	23.954,71	€	23.718,44
01/01/1999	31/12/1999	€	1.461.143,36	€	28.087,89	€	26.406,46
01/01/2000	31/12/2000	€	1.492.850,17	€	31.706,81	€	28.219,06
01/01/2001	31/12/2001	€	1.512.555,79	€	19.705,62	€	16.552,72
01/01/2002	31/12/2002	€	1.529.950,18	€	17.394,39	€	13.741,57
01/01/2003	31/12/2003	€	1.545.096,69	€	15.146,51	€	11.208,42
01/01/2004	31/12/2004	€	1.612.462,91	€	67.366,22	€	46.473,46
01/01/2005	31/12/2005	€	1.645.840,89	€	33.377,98	€	21.357,33
01/01/2006	31/12/2006	€	1.690.278,59	€	44.437,70	€	26.212,16
01/01/2007	31/12/2007	€	1.715.801,80	€	25.523,21	€	13.779,04
01/01/2008	31/12/2008	€	1.769.849,56	€	54.047,76	€	26.468,59
01/01/2009	31/12/2009	€	1.759.053,48	-€	10.796,08		
01/01/2010	31/12/2010	€	1.794.762,27	€	35.708,79	€	13.916,64
01/01/2011	31/12/2011	€	1.817.555,75	€	22.793,48	€	7.743,54
01/01/2012	31/12/2012	€	1.831.369,17	€	13.813,42	€	4.000,22
01/01/2013	31/12/2013	€	1.831.369,17	€	-		
01/01/2014	31/12/2014	€	1.839.976,61	€	8.607,44	€	1.631,88
01/01/2015	31/12/2015	€	1.846.968,52	€	6.991,91	€	975,99
01/01/2016	31/12/2016	€	1.852.140,03	€	5.171,51	€	462,60
01/01/2017	31/12/2017	€	1.860.845,09	€	8.705,06	€	343,43
01/01/2018	15/10/2018	€	1.877.592,70	€	16.747,61	€	660,73
TOTALE INTERESSI pari al RISARCIMENTO PATRIMONIALE						(D)	€ 2.497.827,92
VALORE IMMOBILE RIVALUTATO						(E)	€ 1.877.592,70
RISARCIMENTO NON PATRIMONIALE pari al 10% di (E)						(F)	€ 187.759,27
TOTALE INDENNIZZO (D+E+F)						(G)	€ 4.563.179,89

TOTALE DA CORRISPONDERE (Occupazione e Indennizzo)	(C+G)	€ 4.973.704,93
--	-------	----------------



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazione di esistenza di debiti fuori bilancio
in sede di Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019**

Il Sottoscritto Dott. Bruno Orrù
in qualità di Dirigente del **Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona**;

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- considerato che sono state notificate all'Ente n. 3 sentenze del Giudice del Lavoro di Cagliari nelle cause (documentazione già agli atti del Servizio Finanziario):
 1. Elga Melis vs. (ex) Provincia di Cagliari;
 2. Lucia Cucca vs. (ex) Provincia di Cagliari;
 3. Stefano La Porta vs. (ex) Provincia di Cagliari;concernenti il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa stretto dai suddetti con l'Amministrazione tra il 2007 e il 2012 in relazione alle attività di servizio presso i CSL provinciali;

ATTESTA

Che gli oneri finanziari conseguenti all'esecuzione di dette sentenze, ancora da quantificare nel loro preciso ed analitico ammontare, non registrano adeguata copertura finanziaria e come tali sono idonei a produrre debiti fuori bilancio alla data del 30.06.2019.
Si segnala altresì che anche altri ex collaboratori CSL – da notizie informali, avrebbero intrapreso azioni legali contro l'ex Provincia di Cagliari. Il numero delle sentenze potrebbe pertanto aumentare esponendo l'ente ad ulteriori pretese.

Cagliari, 05.07.2019

IL DIRIGENTE
Dott. Bruno Orrù



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Politiche Sociali e Immigrazione**

Al Settore Finanze, Tributi, Contabilità

SEDE

Oggetto: Salvaguardia equilibri di bilancio

Si trasmette in allegato l'attestazione sulla situazione di debiti fuori bilancio, attuali e potenziali, conseguenti a n. 3 sentenze del Giudice del Lavoro di Cagliari ai danni della ex Provincia di Cagliari.


Il Dirigente
(Dott. Bruno Orrù)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

NUM. 504/19
RAC. 4969/13
CRO. 4836/19

Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 28 marzo 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 4969 del R.A.C.L. dell'anno 2013 promossa da:

Elga Melis, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Sara Masala, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Farris, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine della memoria di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Sulle conclusioni di cui all'odierno verbale.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 9 novembre 2013 Elga Melis ha esposto di aver lavorato continuativamente presso la Provincia di Cagliari dall'1.8.2007 al 31.12.2012 in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa decorrente dall'1.8.2007, in seguito rinnovato e prorogato, come *Operatore Esperto del Mercato del Lavoro*, con assegnazione presso il Centro Servizi per il Lavoro di Assemmini e/o di Muravera.

Ha quindi descritto il lavoro in fatto normalmente espletato nel corso degli anni, rispetto al quale l'attività di consulenza qualificata alle aziende ed agli utenti e l'attività promozionale che costituivano l'oggetto principale dell'incarico ricevuto dall'amministrazione, ha rivestito un ruolo

V

sostanzialmente marginale a favore di una normale attività *di sportello* incentrata sulla cura di incumbenti di tipo prettamente amministrativo, da svolgersi all'interno di fasce orarie rigidamente predeterminate e sotto la costante direzione e vigilanza del responsabile del Centro.

Il rapporto di lavoro in parola ha infine avuto termine il 31.12.2012 per effetto della scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione siccome non ulteriormente prorogato.

Tanto premesso ha esposto di aver formalmente impugnato con nota del 26.2.2013 il recesso intimatogli dall'amministrazione convenuta.

In particolare ha contestato la validità dei contratti anzidetti quanto alla illegittima apposizione e reiterazione dei termini ivi inseriti ed ha dedotto la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro sotteso a tali accordi.

Ne ha pertanto domandato la conversione in un unitario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regolarizzazione della posizione previdenziale e corresponsione delle differenze retributive.

In seguito, ha soggiunto, è stata assunta a tempo determinato fino al 31.12.2013 con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Agenzia Regionale per il Lavoro presso gli uffici già in uso al Centro Servizi per il Lavoro di Assemini.

Tanto premesso ha ribadito, come già rappresentato in sede stragiudiziale, che la prestazione lavorativa resa nel periodo sopra richiamato ha natura subordinata e che i contratti stipulati con l'amministrazione risultano viziati siccome in contrasto con quanto prevedono gli artt. 7 co. 6 e 36 co. 2 del D.lgs. n. 165/2001, nonché con la disciplina di cui agli artt. 4 e 5 co. del D.lgs. n. 368/2001.

Ha quindi concluso chiedendo accertarsi che i contratti di collaborazione in parola sono illegittimi per le esposte ragioni e che tra le parti è pertanto intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dall'1.8.2007, con conseguente sussistenza del diritto alla contribuzione previdenziale ed al pagamento delle eventuali differenze retributive parametricate alla categoria D1 ovvero D3 del CCNL Regioni Autonomie Locali, maggiorate con gli accessori di legge.

Sotto altro profilo ha chiesto condannarsi la convenuta al risarcimento del danno in suo favore quantificato in ragione di 20 (ovvero 15 ovvero 12 ovvero 8) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010 o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

L'amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto la piena legittimità

dei contratti per cui è causa, siccome effettivamente correlati ad una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa coerente con la disciplina normativa che li regola e dunque estranei all'area della subordinazione.

In ogni caso ha escluso che possa procedersi alla richiesta conversione in un unitario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che trovi applicazione nella specie l'art. 2126 c.c., invero operante per i rapporti di lavoro svolti in autonomia ed ha altresì negato che sussista la prova del danno asseritamente occorso alla ricorrente.

Ha quindi concluso in conformità per il rigetto delle avverse domande.

La causa, istruita mediante libero interrogatorio della ricorrente, prova per testi e produzioni documentali, è stata discussa dai difensori alla odierna udienza mediante il richiamo alle rispettive difese.

La domanda proposta da Elga Melis è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.

Osserva il Tribunale che è da ritenersi pacifico, siccome debitamente documentato in atti né espressamente contestato dalla convenuta, che la dott.ssa Melis nell'intero arco temporale per cui è causa ha lavorato come *Operatore Esperto del Mercato del Lavoro* presso il Centro Servizi per il Lavoro di Assemini e/o di Muravera.

E' altrettanto incontrovertibile che la stessa Melis ha intrattenuto con l'amministrazione provinciale un rapporto di *collaborazione coordinata e continuativa* sulla scorta di un contratto che ha avuto inizio l'1.8.2007 ed al quale hanno fatto seguito ripetute proroghe fino al 31.12.2002 (cfr. doc. 1 produzioni parte ricorrente).

Con riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro *de quibus* in termini di collaborazione va evidenziato che il *nomen iuris* che le parti abbiano dato al rapporto non ha valore dirimente ove risulti in contrasto con le concrete modalità attuative del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 4500/2007, n. 22289/2014).

In relazione alla effettiva natura dei rapporti di lavoro in disamina va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha più volte affermato che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 3418/2012).

La subordinazione inrisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'iscrizione della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali al più valgono quali indizi della subordinazione stessa laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. n. 4476/2012 e, negli stessi termini, Cass. SS.UU. n. 379/1999).

In sede istruttoria sono stati anzitutto esaminati i dipendenti provinciali Alma Melis e Rosanna Onidi, le quali hanno in buona parte confermato quanto dedotto in ricorso.

In particolare hanno affermato che la ricorrente svolgeva il suo lavoro sotto il controllo e la vigilanza del dirigente preposto e del responsabile del CSL di Assemini, che doveva preventivamente comunicare eventuali assenze, che poteva andare *in ferie* previa pianificazione ad opera del dirigente competente quanto alle modalità di turnazione del personale esterno, che redigeva e sottoscriveva documenti riferibili all'amministrazione, che in dati periodi l'attività di consulenza vera e propria era ridotta al minimo, mentre in altri periodi era svolta con maggior frequenza a seconda dei carichi di lavoro gravanti sull'ufficio e che tale pianificazione degli impegni dell'Operatore Esperto era variabile in ragione degli indirizzi impartiti dal responsabile del Centro di appartenenza in quel momento preposto a tale incarico.

Anche la teste Annalisa Piras, che ha fornito un contributo conoscitivo più limitato, ha comunque riferito che la Melis si rapportava direttamente col responsabile del CSL di Muravera per programmare eventuali modifiche del suo impegno lavorativo.

Ha poi dichiarato che a Muravera veniva per poche ore circostanza questa del tutto coerente con le previsioni contrattuali che prevedevano un impegno orario ben più consistente presso il CSL di Assemini.

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie emerge che la dott.ssa Melis non era affatto libera di modulare la sua presenza all'interno del CSL di assegnazione, dovendo svolgere i compiti anzidetti nelle medesime fasce orarie osservate dal personale dipendente, era comunque tenuta a concordare eventuali recuperi col responsabile del centro e disponeva di un badge onde attestare obbligatoriamente la sua effettiva presenza in servizio (cfr. docc. nn. 24, 25, 26 e 29 produzioni

parte ricorrente).

Quanto al tipo di compiti cui era concretamente assegnata è emerso che non si è trattato solo delle attività particolarmente qualificate che stavano all'origine della sua chiamata come collaboratore, come sarebbe stato ragionevole attendersi in presenza di una collaborazione disciplinata dall'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, ma ha continuativamente espletato una pluralità di compiti, compresi meri adempimenti di tipo amministrativo, che in alcun modo differivano da quelli demandati al personale dipendente del Centro.

D'altronde non può essere sottaciuto che la stessa amministrazione era ben consapevole di tale situazione, come si ricava dal tenore della nota 26.5.2009 (cfr. doc. 43 produzioni parte ricorrente) ove il dirigente del Settore Lavoro e Formazione afferma che *".....la natura del rapporto di lavoro sino ad oggi sperimentato.....è all'evidenza in tutto e per tutto riconducibile al rapporto di lavoro di natura subordinata, lasciandone scorgere chiaramente i classici indici rivelatori....."*.

Sul piano probatorio il documento anzidetto non integra una confessione stragiudiziale, che concerne *la verità di fatti* ex art. 2730 c.c. e non mere valutazioni ed apprezzamenti sulla natura giuridica di un determinato rapporto di collaborazione, e nondimeno si tratta di un atto che dimostra come la stessa datrice di lavoro fosse consapevole che i compiti assegnati agli Operatori erano sovrapponibili in buona parte a quelli affidati al personale dipendente.

Va altresì osservato nulla è dato rilevare quanto all'effettiva verifica da parte dell'amministrazione *sullo stato di avanzamento dei progetti o delle attività* ovvero sulla *valutazione positiva* demandata al responsabile del CSI, da effettuare a cadenza mensile circa *la rispondenza di quanto prodotto in relazione ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti*.

Infatti l'unica documentazione disponibile riguarda il 2012 e concerne brevi relazioni provenienti dalla ricorrente di contenuto pressoché identico, salvo il dettaglio quantitativo sull'attività svolta con l'utenza e le aziende interessate oltre che altre brevi annotazioni sulle quali l'amministrazione non ha svolto alcuna valutazione di merito (cfr. doc. 37 produzioni parte ricorrente).

Ciò ad ulteriore dimostrazione della natura eminentemente formale del rapporto di collaborazione via via prorogato nel tempo (peraltro in mancanza di indicazione circa le ragioni che hanno reso necessario tale prolungamento del rapporto) a fronte di una prestazione lavorativa che non è inutate nel tempo e che non è stata assoggettata ad alcuna effettiva verifica periodica.

Da ultimo possono essere valorizzate le conclusioni (per le quali non risulta un fruttuoso gravame nella sede amministrativa e/o giurisdizionale), cui è pervenuto l'Inps al termine dell'attività ispettiva svolta in confronto dell'amministrazione convenuta le quali confermano, pur trattandosi di valutazioni non vincolanti nella presente sede processuale, quanto prospettato in ricorso (cfr. nota depositata il 28.11.2014 relativa al verbale unico di accertamento e notificazione n. 000378670 del 7.11.2013).

In definitiva è emerso che l'odierna ricorrente, chiamata dalla Provincia di Cagliari per svolgere qualificati compiti di Esperto del Mercato del Lavoro Locale, in virtù del diploma di laurea e di ulteriori titoli che ne attestano la particolare professionalità, ha in fatto svolto (anche, ed in consistente misura) compiti del tutto sovrapponibili a quelli del personale amministrativo assegnato ai vari Centri Servizi per il Lavoro in parola.

Tali compiti ha assolto in virtù di un inserimento stabile all'interno dei predetti Uffici, ove era sottoposta ai poteri direttivi dei responsabili del CSI., sia per quanto attiene al tipo di compiti cui era preposta nel corso della giornata lavorativa sia per quanto concerne le fasce orarie nelle quali doveva svolgere attività di orientamento piuttosto che mera attività informativa.

Va da ultimo rilevato che ella ha svolto dette mansioni in modo continuativo per un lungo arco di tempo e ciò a dimostrazione che la sua *collaborazione* (al pari di quanto accaduto per altro personale inquadrato con le stesse forme contrattuali) era pienamente inserita all'interno dell'attività ordinaria dei Centri in questione.

Dunque tale chiamata non era *in primis* volta a disporre di collaboratori particolarmente qualificati da assegnare per circoscritti periodi di tempo a compiti di consulenza ed orientamento, non altrimenti erogabili dal personale dipendenti dei Centri (finalità comunque concretamente perseguita pur con le criticità indicate) ma era mirata a rafforzare gli organici di tali Centri così da migliorarne l'efficienza.

Né rileva in contrario il richiamo al novellato art. 7 co. 6 del D.lgs. n. 165/2001 laddove menziona i servizi di orientamento, compreso il collocamento, sia perché tale menzione è volta ad escludere che tali collaboratori debbano essere in possesso di una *comprovata specializzazione universitaria* sia perché tale deroga non riguarda, evidentemente, la diversa questione, qui in disamina, relativa alla effettiva natura del rapporto di *collaborazione* intercorso tra le parti.

In definitiva il rapporto di lavoro che è intercorso dall'1.8.2007 al 31.12.2012 tra la Melis e la Provincia di Cagliari è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, siccome dissimulante

un rapporto subordinato per l'intero periodo nel quale si è articolato.

Siffatta circostanza legittima il lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non già a chiedere la costituzione di un rapporto di impiego, seppure a tempo determinato, ma a rivendicare il trattamento retributivo e la contribuzione previdenziale per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (cfr. Cass. n. 4856/2014, Cass. n. 20009/2005 e, da ultimo, Cass. n. 3384/2017).

Passando alla verifica circa il *quantum debeatur* riconoscibile in favore della ricorrente, costituisce idoneo parametro di comparazione ex art. 36 Cost. il CCNI. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, utilizzato dalla difesa ricorrente come base di riferimento allorchè ha indicato quale figura professionale di riferimento quelle ascrivibili alla categoria D1.

Al riguardo il Tribunale reputa potersi indicare quale profilo professionale assimilabile all'*Operatore Esperto del Mercato del Lavoro* lo *Specialista in attività socio assistenziali* appunto inquadrato nella categoria D1 del menzionato accordo collettivo.

Senonchè la difesa ricorrente non ha quantificato le differenze retributive spettanti alla dott.ssa Melis con riguardo al trattamento economico correlato alla figura professionale anzidetta.

Il Tribunale reputa che la domanda di condanna a tal fine proposta non possa pertanto essere accolta, in difetto di prova circa l'effettiva sussistenza di un differenziale economico a credito in favore del ricorrente.

D'altro canto non vi sono i presupposti né per la nomina di un consulente tecnico di ufficio, la cui finalità, a questo punto, sarebbe di tipo eminentemente esplorativo, né per una eventuale condanna generica della convenuta, che presuppone la dimostrazione, seppur in modo non puntuale e dettagliato, dell'esistenza di effettive ragioni di credito in favore del lavoratore che tali spettanze rivendichi.

Va precisato che gli accordi collettivi sottoscritti per il comparto Regioni Autonomie Locali sono autonomamente conoscibili dal giudice in virtù della loro natura pubblicistica (cfr. Cass. n. 19507/2014).

Ebbene le tabelle allegati ai CCNL vigenti nel periodo in questione fissano la retribuzione tabellare per la categoria D1 in ragione di circa 21.000,00 euro lordi per 13 mensilità, valore questo nettamente inferiore ai compensi annualmente percepiti dall'odierna ricorrente.

Si tratta infatti di un valore ben inferiore a 17.00 euro lordi, anche in considerazione del fatto che il collaboratore poteva anche svolgere ulteriore attività presso terzi, circostanza questa che deve essere tenuta in conto nell'apprezzamento del complessivo sinallagma contrattuale.

Non spettano le ferie né altre voci contrattuali non avendo la ricorrente allegato né dedotto alcun mezzo di prova sul punto quanto alla mancata fruizione di tali ultimi istituti, che comunque presuppongono la valida instaurazione di un rapporto di impiego.

E' invece fondata la domanda volta ad ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, compreso il Tfr, con il versamento della contribuzione dovuta per periodo in questione, anche in difetto di prova quanto alla spettanza di differenze retributive (cfr. Cass. sent. n. 3314/2019) e senza che detta indennità possa ritenersi soggetta ad assorbimento in presenza di eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale (cfr. Cass. sent. 18586/2016).

La quantificazione del Tfr è agevolmente effettuabile, dovendosi utilizzare come riferimento per il corrispondente calcolo lo *stipendio tabellare* maggiorato con la 13ma mensilità per la categoria D1, come ricavabile dai diversi accordi collettivi sottoscritti per il comparto in parola (a titolo esemplificativo tale importo è pari ad euro 20.398,71 lordi come da tabella C allegata al CCNL 11.4.2008) nel periodo che intercorre tra l'1.8.2007 ed il 31.12.2012.

Occorre nondimeno osservare che quanto alla ricostruzione della complessiva posizione previdenziale della Mclis potrebbe aver autonomamente proceduto l'Ente previdenziale, anche per quanto attiene alla specifica posizione dell'odierna ricorrente.

Tuttavia si ritiene dover statuire sul punto anche in questa sede, non essendovi prova in atti dell'effettiva ricostruzione della relativa vicenda contributiva, né constando se tale operazione abbia effettivamente riguardato anche gli accantonamenti relativi alla indennità di fine rapporto.

Ulteriore conseguenza che scaturisce dall'illecito posto in essere dall'amministrazione, esclusa la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ostandovi, come detto, il chiaro disposto dell'art. 36 co. 5 del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. sent. n. 384/2017), concerne il diritto del lavoratore al risarcimento del danno (cfr. Cass. SS.UU. n. 5072/2016, nonché negli stessi termini, Cass. ord. n. 16095/2016, che ha fissato il principio di diritto secondo il quale *Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità*

onnicomprendiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604).

Tale orientamento opera anche nella fattispecie in esame, concernente la reiterazione di (fittizi) contratti di collaborazione autonoma e di collaborazione coordinata e continuativa.

A tale riguardo la Suprema Corte ha chiarito che *In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne allegghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea (cfr. Cass. sent. 10951/2018).*

In tale arresto la Corte ha precisato che il risarcimento è riconoscibile in presenza di *rapporti che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine*, condizione questa effettivamente sussistente nella specie, avuto riguardo al tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Dovendo quindi procedersi alla quantificazione della misura della indennità spettante al lavoratore può essere valorizzato il dato relativo alla dimensione del datore di lavoro, certamente non modesta sotto il profilo della complessiva dotazione organica nonché il significativo periodo di lavoro effettivamente svolto alle dipendenze di quest'ultima dal ricorrente, protrattosi per oltre 5 anni in virtù di plurimi rinnovi dei vari contratti di collaborazione.

Sotto altro profilo sussiste nondimeno l'effettivo svolgimento da parte della Mclis, seppur in via non esclusiva, dei compiti cui doveva essere originariamente assegnata, elemento questo che vale a mitigare la misura del risarcimento.

Si ritiene pertanto poter riconoscere in favore della ricorrente una indennità pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.

A tale riguardo spetta alla medesima ricorrente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, ma ciò solamente dalla data odierna al saldo (cfr. Cass. sent. n. 5953/2018).

Non sussistono, di contro, le condizioni per il riconoscimento di un ulteriore risarcimento del

danno, patrimoniale e non, asseritamente occorso alla Melis posto che quest'ultima, pur gravata della prova al riguardo, nulla ha dimostrato in ordine allo specifico pregiudizio occorsogli in relazione alla vicenda lavorativa per cui è causa.

Anche l'eventuale danno da perdita di *chance* lavorativa non pare ipotizzabile posto che la dott.ssa Melis ha dichiarato nel settembre 2014 di essere in comando presso l'Agenzia per il Lavoro.

Nè ha allegato in causa ulteriori elementi atti a comprovare un apprezzabile *vulnus* da porre in correlazione con l'attività lavorativa svolta presso la convenuta ed anzi l'esperienza maturata presso la stessa ne ha, senza dubbio, accresciuto la professionalità.

Le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/2, tenuto conto del rigetto della domanda volta alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e della parziale fondatezza delle ulteriori domande volte ad ottenere un riconoscimento economico.

Per la restante parte seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da parte dispositiva ed applicazione dello scaglione fino a 26.000,00 euro, valori prossimi a quelli intermedi in ragione della non particolare complessità della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:

Dichiara la illegittimità dei contratti di collaborazione, comunque denominati, intercorsi tra le parti nel periodo che va dall'1.8.2007 al 31.12.2012;

Accerta lo svolgimento di un lavoro di tipo subordinato da parte del ricorrente alle dipendenze della convenuta nel periodo che va dall'1.8.2007 al 31.12.2012, con inquadramento nella categoria D1 del CCNL Regioni Autonomiche Locali;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo 1.8.2007 - 31.12.2012 relativamente alla posizione della ricorrente, salva compensazione in sede amministrativa con quanto eventualmente già corrisposto agli Istituti a tal fine preposti per il medesimo arco temporale;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento in favore dell'Inps degli accantonamenti annui per l'erogazione del Tfr maturato da Elga Melis nel periodo di lavoro per cui è causa, da quantificarsi come da parte motiva;

Condanna la Provincia di Cagliari al pagamento in favore del ricorrente di una indennità a titolo


risarcitorio pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge come quantificati in parte motiva;

Rigetta per il resto.

Compensa le spese di lite in ragione di $\frac{1}{2}$ e condanna la Provincia di Cagliari alla rifusione della restante parte in favore della ricorrente, liquidandola in euro 2.250,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, rimborso di $\frac{1}{2}$ del C.U. ovc corrisposto, ed oltre IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge.


Cagliari, 28 marzo 2019.


Dipartimento in Cancelleria
Cagliari, 28 MAR. 2019



IL GIUDICE

Giorgio Murru





REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

695/19
5062/13
6898/19

Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 9 maggio 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 5062 del R.A.C.L. dell'anno 2013 promossa da:

Lucia Cucca, elettivamente domiciliata in Oristano presso lo studio dell'avvocato Simona Carrucciu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Farris, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine della memoria di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Sulle conclusioni di cui all'odierno verbale.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 14 novembre 2013 Lucia Cucca ha esposto di aver lavorato continuativamente presso la Provincia di Cagliari dal 5.7.2005 al 31.12.2012 in forza di un convenzione per l'affidamento di un incarico di *lavoro autonomo*, più volte prorogata cui ha fatto seguito, a partire dall'1.1.2011 un contratto di *collaborazione coordinata e continuativa* parimenti reiteratamente prorogato come *Orientatore Professionale*.

Le sedi di assegnazione, ha soggiunto, sono state dapprima il Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari e quindi, dal marzo 2010, l'omologo Centro di Assemini.

Ha quindi descritto il lavoro in fatto normalmente espletato nel corso degli anni, rispetto al quale la consulenza specialistica che costituiva invero l'oggetto principale degli incarichi ricevuti dall'amministrazione, ha rivestito un ruolo sostanzialmente marginale.

Infatti la sua attività era per lo più incentrata sulla cura di incombenze di tipo prettamente amministrativo la cui incidenza nel tempo è andata via via in crescendo (servizio accoglienza del CSL, verifica ed acquisizione dati degli utenti, verifica dello status dell'utente rispetto al lavoro, predisposizione e rilascio della scheda anagrafica, acquisizione e registrazione della cd. dichiarazione di immediata disponibilità, consegna e sottoscrizione del patto di servizio, protocollazione documenti, presentazione dei servizi offerti dal Centro ed altre varie attività di sportello, cura del servizio incontro domanda/offerta).

Tali compiti, sia quelli ricompresi nei contratti conclusi con l'Ente che quelli ad essi estranei, sono stati peraltro espletati all'interno di fasce orarie rigidamente predeterminate, in sostituzione e/o turnazione coi dipendenti del Centro, e comunque sotto la costante direzione e vigilanza del responsabile ivi preposto, anche con riguardo all'obbligo di giustificare eventuali assenze dal lavoro e senza essere correlata ad alcun effettivo obiettivo o risultato della prestazione svolta.

Il rapporto di lavoro in parola ha infine avuto termine il 31.12.2012 per effetto della scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione, siccome non ulteriormente prorogato (cui è seguito un periodo di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dall'1.9.2013 al 31.12.2013).

Tanto premesso ha esposto di aver formalmente impugnato con nota dell'1.3.2013 il recesso intimatogli dall'amministrazione convenuta.

In particolare ha contestato la validità dei contratti anzidetti quanto alla illegittima apposizione e reiterazione dei termini ivi inseriti ed ha dedotto la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro sotteso a tali accordi.

Ha quindi concluso chiedendo accertarsi che i contratti di collaborazione in parola sono illegittimi/nulli, in quanto conclusi in violazione degli artt. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e 409 c.p.c. per le esposte ragioni, e che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 5.7.2005, o dalla diversa data accertanda in causa, con conseguente sussistenza del diritto all'inquadramento nella categoria D1 del CCNL Regioni Autonomie Locali e dell'ulteriore diritto alla reintegrazione in servizio, ricostruzione di carriera ai fini previdenziali/assicurativi, pensionistici, di anzianità e contributivi e pagamento delle eventuali differenze retributive maturate

in applicazione del predetto accordo collettivo, ovvero dell'art. 36 della Costituzione, nonché delle retribuzioni maturate dalla data di illegittima cessazione del rapporto fino all'1.9.2013).

In subordine ha reiterato il *petitum* ora richiamato, con la sola esclusione della conversione del rapporto a tempo indeterminato domandando altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno in suo favore quantificato in ragione di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

In ulteriore subordine ha chiesto accertarsi il suo diritto all'inquadramento per il periodo oggetto di causa ovvero dalle date accertate in esito al presente giudizio, nella categoria D1 del predetto CCNL, stante la natura subordinata del rapporto di lavoro in disamina, con condanna della convenuta alla ricostruzione della posizione previdenziale/assicurativa nonché ai fini pensionistici di anzianità e retributivi.

L'amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto la piena legittimità dei contratti per cui è causa, siccome effettivamente correlati ad una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa coerente con la disciplina normativa che li regola e dunque estranei all'area della subordinazione.

In ogni caso ha escluso che possa procedersi alla richiesta conversione in un unitario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che trovi applicazione nella specie l'art. 2126 c.c., invero operante per i rapporti di lavoro svolti in autonomia ed ha altresì negato che sussista la prova del danno asseritamente occorso alla ricorrente.

Ha quindi concluso per il rigetto delle avverse domande.

La causa, istruita mediante prova per testi e produzioni documentali, è stata discussa dai difensori alla odierna udienza mediante il richiamo alle rispettive difese.

La domanda proposta da Lucia Cucca è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.

Osserva il Tribunale che è da ritenersi pacifico, siccome debitamente documentato in atti né espressamente contestato dalla convenuta, che la dott.ssa Cucca nell'intero arco temporale per cui è causa ha lavorato come *Orientatore Professionale* presso il Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari e quindi di Assemini.

E' parimenti incontroverso che la stessa Cucca ha intrattenuto con l'amministrazione provinciale un rapporto di *lavoro autonomo* cui è seguito un rapporto di *collaborazione coordinata e*

continuativa.

Più precisamente il primo di tali rapporti è sorto in virtù di una convenzione sottoscritta il 5.7.2005 poi prorogata fino al 31.12.2010 allorché il rapporto è stato (nominalmente, come si vedrà) regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa recante ad oggetto le attività meglio descritte nell'art. 1 della relativa scrittura privata (cfr. contratto n. 3487 del 30.12.2010 in atti) decorrente dall'1.1.2011 ed al quale hanno fatto seguito ripetute proroghe fino al 31.12.2002 (cfr. doc. 1 produzioni parte ricorrente).

Con riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro *de quibus* in termini di collaborazione va evidenziato che il *nomen iuris* che le parti abbiano inteso dare rapporto non ha valore dirimente ove risulti in contrasto con le concrete modalità attuative del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 4500/2007, n. 22289/2014).

In relazione alla effettiva natura dei rapporti di lavoro in disamina va parimenti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha più volte affermato che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 3418/2012).

La subordinazione inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali al più valgono quali indizi della subordinazione stessa laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. n. 4476/2012 e, negli stessi termini, Cass. SS.UU. n. 379/1999).

In sede istruttoria sono stati esaminati la dipendente provinciale Alma Melis e quindi l'azienda Gerini già legata da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la convenuta anteriormente al 2013, le quali hanno in buona parte confermato quanto dedotto in ricorso.

In particolare hanno affermato che la ricorrente ha svolto, accanto ai compiti propri dell'*Orientatore Professionale*, come pattiziamente disciplinati, anche altre mansioni sempre su disposizione del dirigente preposto e/o per il tramite del responsabile del CSL di appartenenza.

Infatti ha curato incumbenti amministrativi quali: verifica dati degli utenti, acquisizione di dati da altri CSL, predisposizione e rilascio schede anagrafiche, acquisizione e registrazione della dichiarazione di immediata disponibilità, consegna e sottoscrizione del patto di servizio, protocollazione di atti dell'ufficio, procedure correlate alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Tali attività erano svolte in regime di turnazione, quantomeno per un determinato periodo, mediante attività cd. di sportello preordinate al servizio ed alla assistenza diretta alla utenza.

Anche i colloqui specialistici, elemento caratterizzante del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, non erano gestiti in autonomia dalla dott.ssa Cucca ma erano pianificati, quanto al loro numero ed alla fascia oraria nella quale dovevano essere svolti, dal responsabile del Centro.

Con riferimento alla gestione dei tempi di lavoro nell'arco della giornata i testi hanno riferito che era obbligatorio anche per i collaboratori effettuare una pausa pranzo dopo 7 ore di lavoro attestata da una timbratura effettuata col badge in dotazione.

Sotto altro profilo è emerso che la prestazione di attività lavorativa esterna ricompresa nell'oggetto del contratto non era lasciata ad una autonoma decisione del collaboratore giacché era necessaria una autorizzazione del responsabile, né le assenze per *ferie* erano lasciate alla discrezionalità dell'Orientatore il quale, al contrario, doveva quantomeno comunicare il periodo in cui intendeva sospendere la prestazione lavorativa.

Sulla scorta di tali concordanti risultanze istruttorie emerge che la dott.ssa Cucca non era affatto libera di modulare la sua presenza all'interno del CSL di assegnazione, dovendo svolgere i compiti anzidetti nelle medesime fasce orarie osservate dal personale dipendente, che ella era comunque tenuta a concordare eventuali assenze col responsabile del centro e che disponeva di un badge onde attestare obbligatoriamente la sua effettiva presenza in servizio.

Quanto al tipo di compiti cui era concretamente assegnata è stato possibile accertare che non si è trattato solo delle attività (particolarmente qualificate) all'origine della sua chiamata come collaboratore, come sarebbe stato ragionevole attendersi in presenza di una collaborazione disciplinata dall'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, ma che ha continuativamente espletato una pluralità di compiti, compresi meri adempimenti di tipo amministrativo, che in alcun modo differivano da quelli demandati al personale dipendente dell'amministrazione ed assegnato al CSL di Cagliari ovvero di Assemini.

D'altronde non può essere sottaciuto che la stessa amministrazione era ben consapevole di tale

situazione, come si ricava dal tenore della nota prot. n. 46026 del 26.5.2009 (cfr. doc. 11 produzioni parte ricorrente) ove il dirigente del Settore Lavoro e Formazione afferma che *".....la natura del rapporto di lavoro sino ad oggi sperimentato.....è all'evidenza in tutto e per tutto riconducibile al rapporto di lavoro di natura subordinata, lasciandone scorgere chiaramente i classici indici rivelatori....."*.

Sul piano probatorio il documento anzidetto non integra una confessione stragiudiziale, che concerne *la verità di fatti* ex art. 2730 c.c. e non mere valutazioni ed apprezzamenti sulla natura giuridica di un determinato rapporto di collaborazione, e nondimeno si tratta di un atto che dimostra come la stessa datrice di lavoro avesse piena contezza che i compiti assegnati agli Operatori erano sovrapponibili in buona parte a quelli affidati al personale dipendente.

Va altresì osservato nulla è dato rilevare quanto all'effettiva verifica da parte dell'amministrazione del *riscontro dell'espletamento dell'incarico* (cfr. art. 7 della convenzione di *lavoro autonomo*) ovvero sulla *valutazione positiva* demandata al responsabile del CSL da effettuare a cadenza mensile circa *la rispondenza di quanto prodotto in relazione ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti* (cfr. artt. 4 e 5 del contratto n. 3487 de 30.12.2010 in atti) o ancora sul *raggiungimento degli obiettivi riferiti a ciascun mese di attività* (art. 3 del contratto n. 3934 del 29.7.2012).

Infatti l'unica documentazione disponibile riguarda il 2012 e concerne brevi relazioni provenienti dalla ricorrente sulle quali l'amministrazione non ha svolto alcuna valutazione di merito (cfr. doc. 35 produzioni parte ricorrente).

Ciò ad ulteriore dimostrazione della natura eminentemente formale del rapporto di collaborazione via via prorogato nel tempo (peraltro in mancanza di indicazione circa le ragioni che hanno reso necessario tale prolungamento del rapporto) a fronte di una prestazione lavorativa che non è mutata nel tempo e che non è stata assoggettata ad alcuna effettiva verifica periodica.

Da ultimo possono essere valorizzate le conclusioni (per le quali non risulta un fruttuoso gravame nella sede amministrativa e/o giurisdizionale), cui è pervenuto l'Inps al termine dell'attività ispettiva svolta in confronto dell'amministrazione convenuta le quali confermano, pur trattandosi di valutazioni non vincolanti nella presente sede processuale, quanto prospettato in ricorso (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 000378670 del 7.11.2013 depositato il 30.9.2014).

In definitiva è emerso che l'odierna ricorrente, chiamata dalla Provincia di Cagliari per svolgere

qualificati compiti di *Orientatore Professionale*, in virtù del diploma di laurea e di ulteriori titoli che ne attestano la particolare professionalità, ha in fatto svolto (anche, ed in consistente misura) compiti del tutto sovrapponibili a quelli del personale amministrativo assegnato ai vari Centri Servizi per il Lavoro in parola.

Tali compiti ha assolto in virtù di un inserimento stabile all'interno dei predetti Uffici, ove era sottoposta ai poteri direttivi dei responsabili del CSL, sia per quanto attiene al tipo di compiti cui era preposta nel corso della giornata lavorativa sia per quanto concerne le fasce orarie nelle quali doveva svolgere attività di orientamento piuttosto che mera attività informativa.

Va da ultimo rilevato che ella ha svolto dette mansioni in modo continuativo per un lungo arco di tempo e ciò a dimostrazione che la sua *collaborazione* (al pari di quanto accaduto per altro personale inquadrato con le stesse forme contrattuali) era pienamente inserita all'interno dell'attività ordinaria dei Centri in questione.

Dunque tale chiamata non era *in primis* volta a disporre di collaboratori particolarmente qualificati da assegnare per circoscritti periodi di tempo a compiti di consulenza ed orientamento, non altrimenti erogabili dal personale dipendenti dei Centri (finalità comunque concretamente perseguita pur con le criticità indicate), ma era mirata a rafforzare gli organici di tali Centri così da migliorarne l'efficienza soprattutto nella fase di prima attuazione della normativa regionale in materia.

In conclusione il rapporto di lavoro che è intercorso dal 5.7.2005 al 31.12.2012 tra la Cucca e la Provincia di Cagliari è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, siccome dissimulante un rapporto subordinato per l'intero periodo nel quale si è articolato.

Siffatta circostanza legittima il lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non già a chiedere la costituzione di un rapporto di impiego, seppure a tempo determinato, ma a rivendicare il trattamento retributivo e la contribuzione previdenziale per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (cfr. Cass. n. 4856/2014, Cass. n. 20009/2005 e, da ultimo, Cass. n. 3384/2017).

Passando alla verifica circa il *quantum debeatur* riconoscibile in favore della ricorrente, costituisce idoneo parametro di comparazione ex art. 36 Cost. il CCNI del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, utilizzato dalla difesa ricorrente come base di riferimento allorchè ha indicato quale figura professionale di riferimento quelle ascrivibili alla categoria D1.

Al riguardo il Tribunale reputa potersi indicare quale profilo professionale assimilabile all'*Orientatore Professionale* lo *Specialista in attività socio assistenziali e culturali* appunto

inquadrate nella categoria D1 del menzionato accordo collettivo (cfr. in particolare CCNL 31.3.1999 recante Revisione Sistema di Classificazione Professionale e relative tabelle allegate).

Senonché la difesa ricorrente non ha compiutamente quantificato le differenze retributive spettanti alla dott.ssa Cucca con riguardo al trattamento economico correlato alla figura professionale anzidetta.

Il Tribunale reputa che la domanda di condanna a tal fine proposta non possa pertanto essere accolta, in difetto di prova circa l'effettiva sussistenza di un differenziale economico a credito in favore della ricorrente.

D'altro canto non vi sono i presupposti né per la nomina di un consulente tecnico di ufficio, la cui finalità, a questo punto, sarebbe di tipo eminentemente esplorativo, né per una eventuale condanna generica della convenuta, che presuppone la dimostrazione, seppur in modo non puntuale e dettagliato, dell'esistenza di effettive ragioni di credito in favore del lavoratore che tali spettanze rivendichi.

Va precisato che gli accordi collettivi del *lavoro pubblico privatizzato* sono autonomamente conoscibili dal giudice stante la loro natura pubblicistica (cfr. Cass. n. 19507/2014).

Ebbene le tabelle allegati ai CCNL vigenti nel periodo in questione fissano la retribuzione tabellare per la categoria D1 in ragione di circa 21.000,00 euro lordi per 13 mensilità, valore questo nettamente inferiore ai compensi annualmente percepiti dall'odierna ricorrente.

Si tratta infatti di un valore ben inferiore a 15,50 euro e poi incrementati a 17,00 euro lordi all'ora, anche in considerazione del fatto che il collaboratore poteva anche svolgere ulteriore attività presso terzi, circostanza questa che deve essere tenuta in conto nell'apprezzamento del complessivo sinallagma contrattuale.

Non spettano le ferie né altre voci contrattuali, non avendo la ricorrente allegato né dedotto alcun mezzo di prova sul punto quanto alla mancata fruizione di tali ultimi istituti, che comunque presuppongono la valida instaurazione di un rapporto di impiego.

E' invece fondata la domanda volta ad ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, compreso il Tfr, con il versamento della contribuzione dovuta per periodo in questione, anche in difetto di prova quanto alla spettanza di differenze retributive (cfr. Cass. sent. n. 3314/2019) e senza che detta indennità possa ritenersi soggetta ad assorbimento in presenza di eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale (cfr. Cass. sent. 18586/2016).

La quantificazione del Tfr è agevolmente effettuabile, dovendosi utilizzare come riferimento per



il corrispondente calcolo lo *stipendio tabellare* maggiorato con la 13ma mensilità per la categoria D1, come ricavabile dai diversi accordi collettivi sottoscritti per il comparto in parola (a titolo esemplificativo tale importo è pari ad *euro 20.398,71* lordi come da tabella C allegata al CCNL 11.4.2008) nel periodo che intercorre tra l'1.8.2007 ed il 31.12.2012.

Occorre nondimeno osservare che alla ricostruzione della complessiva posizione previdenziale della Cucca potrebbe aver autonomamente proceduto l'Ente previdenziale, anche per quanto attiene alla specifica posizione dell'odierna ricorrente.

Tuttavia si ritiene dover statuire sul punto anche in questa sede, non essendovi prova in atti dell'effettiva ricostruzione della relativa vicenda contributiva, né constando se tale operazione abbia effettivamente riguardato anche gli accantonamenti relativi alla indennità di fine rapporto.

Ulteriore conseguenza che scaturisce dall'illecito posto in essere dall'amministrazione, esclusa la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ostandovi, come detto, il chiaro disposto dell'art. 36 co. 5 del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. sent. n. 384/2017), concerne il diritto del lavoratore al risarcimento del danno (cfr. Cass. SS.UU. n. 5072/2016, nonché negli stessi termini, Cass. ord. n. 16095/2016, che ha fissato il principio di diritto secondo il quale *Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604*).

Tale orientamento opera anche nella fattispecie in esame, concernente la reiterazione di (fittizi) contratti di collaborazione autonoma e di collaborazione coordinata e continuativa.

A tale riguardo la Suprema Corte ha chiarito che *In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne allegi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore,*

in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea (cfr. Cass. sent. 10951/2018).

In tale arresto la Corte ha precisato che il risarcimento è riconoscibile in presenza di rapporti che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine, condizione questa effettivamente sussistente nella specie, avuto riguardo al tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Dovendo quindi procedersi alla quantificazione della misura della indennità spettante al lavoratore può essere valorizzato il dato relativo alla dimensione del datore di lavoro, certamente non modesta sotto il profilo della complessiva dotazione organica, nonché il significativo periodo di lavoro effettivamente svolto alle dipendenze di quest'ultima dal ricorrente, protrattosi per oltre 7 anni in virtù di plurimi rinnovi dei vari contratti di collaborazione.

Sotto altro profilo sussiste nondimeno l'effettivo svolgimento da parte della Cucca, seppur in via non esclusiva o comunque non chiaramente prevalente, dei compiti cui doveva essere originariamente assegnata, elemento questo che vale a mitigare la misura del risarcimento.

Si ritiene pertanto poter riconoscere in favore della ricorrente una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.

A tale riguardo spetta alla medesima ricorrente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, ma ciò solamente dalla data odierna al saldo (cfr. Cass. sent. n. 5953/2018).

Non sussistono, di contro, le condizioni per il riconoscimento di un ulteriore risarcimento del danno, patrimoniale e non, asseritamente occorso alla Cucca posto che quest'ultima, pur gravata della prova al riguardo, nulla ha dimostrato in ordine allo specifico pregiudizio occorsogli in relazione alla vicenda lavorativa per cui è causa.

Anche l'eventuale danno da perdita di chance lavorativa non pare ipotizzabile posto che la ricorrente ha lavorato a tempo determinato nel corso del 2013 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro, come già rilevato, e che dal 2017 è stata assunta a tempo indeterminato presso la Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL).

*Nè la odierna ricorrente ha allegato in causa ulteriori elementi atti a comprovare un apprezzabile *vulnus* da porre in correlazione con l'attività lavorativa svolta presso la convenuta ed anzi*

l'esperienza maturata presso la stessa ne ha, senza dubbio, accresciuto la professionalità.

Le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/2, tenuto conto del rigetto della domanda volta alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e della parziale fondatezza delle ulteriori domande volte ad ottenere un riconoscimento economico.

Per la restante parte seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da parte dispositiva ed applicazione dello scaglione fino a 26.000,00 euro, valori prossimi a quelli intermedi in ragione della non particolare complessità della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:

Dichiara la illegittimità dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione, comunque denominati, intercorsi tra le parti nel periodo che va dal 5.7.2005 al 31.12.2012;

Accerta lo svolgimento di un lavoro di tipo subordinato da parte della ricorrente alle dipendenze della convenuta nel periodo che va dal 5.7.2005 al 31.12.2012, con inquadramento nella categoria D1 del CCNL Regioni Autonomie Locali;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo 5.7.2005 - 31.12.2012 relativamente alla posizione della ricorrente, salva compensazione in sede amministrativa con quanto eventualmente già corrisposto agli Istituti a tal fine preposti per il medesimo arco temporale;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento in favore dell'Inps degli accantonamenti annui per l'erogazione del Tfr maturato da Lucia Cucca nel periodo di lavoro per cui è causa, da quantificarsi come da parte motiva;

Condanna la Provincia di Cagliari al pagamento in favore della ricorrente di una indennità a titolo risarcitorio pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge come quantificati in parte motiva;

Rigetta per il resto.

Compensa le spese di lite in ragione di 1/2 e condanna la Provincia di Cagliari alla rifusione della restante parte in favore della ricorrente, liquidandola in euro 2.250,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, rimborso di 1/2 del C.U., ove corrisposto, ed oltre IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge.

Cagliari, 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria

il 09 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Luana Conconi)

11

IL GIUDICE

(Dott. Giorgio Murru)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REP. 693/19
RG 5067/13
C.C. 693/19

Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 9 maggio 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 5067 del R.A.C.L. dell'anno 2013 promossa da:

Stefano La Porta, elettivamente domiciliato in Oristano presso lo studio dell'avvocato Simona Carrucciu, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Farris, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Sulle conclusioni di cui all'odierno verbale.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 14 novembre 2013 Stefano La Porta ha esposto di aver lavorato continuativamente presso la Provincia di Cagliari dall'1.7.2005 al 31.12.2012 in forza di un contratto di *collaborazione coordinata e continuativa* sottoscritto il 20.7.2005, prorogato ed ulteriormente rinnovato come documentato in atti, quale *Esperto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati*.

La sede di assegnazione, ha soggiunto, è stata il Centro Servizi per il Lavoro di Quartu S. Elena. Ha quindi descritto il lavoro in fatto normalmente espletato nel corso degli anni, rispetto al quale la consulenza specialistica che costituiva invero l'oggetto principale degli incarichi ricevuti

dall'amministrazione, ha rivestito un ruolo sostanzialmente marginale.

Infatti la sua attività era per lo più incentrata sulla cura di incombenze di tipo prettamente amministrativo la cui incidenza nel tempo è andata via via in crescendo (servizio accoglienza del CSI., verifica ed acquisizione dati degli utenti, verifica dello status dell'utente rispetto al lavoro, predisposizione e rilascio della scheda anagrafica, acquisizione e registrazione della cd, dichiarazione di immediata disponibilità, consegna e sottoscrizione del patto di servizio, protocollazione documenti, presentazione dei servizi offerti dal Centro ed altre varie attività di sportello, cura del servizio incontro domanda/offerta).

Tali compiti, sia quelli ricompresi nei contratti conclusi con l'Ente che quelli ad essi estranei, sono stati peraltro espletati all'interno di fasce orarie rigidamente predeterminate, in sostituzione e/o turnazione coi dipendenti del Centro, e comunque sotto la costante direzione e vigilanza del responsabile ivi preposto, anche con riguardo all'obbligo di giustificare eventuali assenze dal lavoro e senza essere correlati ad alcun effettivo obiettivo o risultato della prestazione svolta.

Il rapporto di lavoro in parola ha infine avuto termine il 31.12.2012 per effetto della scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione, siccome non ulteriormente prorogato (cui è seguito un periodo di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dall'1.9.2013 al 31.12.2013).

Tanto premesso ha esposto di aver formalmente impugnato con nota dell'1.3.2013 il recesso intimatogli dall'amministrazione convenuta.

In particolare ha contestato la validità dei contratti anzidetti quanto alla illegittima apposizione e reiterazione dei termini ivi inseriti ed ha dedotto la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro sotteso a tali accordi.

Ha quindi concluso chiedendo accertarsi che i contratti di collaborazione in parola sono illegittimi/nulli, in quanto conclusi in violazione degli artt. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e 409 c.p.c. per le esposte ragioni e che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 5.7.2005, o dalla diversa data accertanda in causa, con conseguente sussistenza del diritto all'inquadramento nella categoria DI del CCNL Regioni Autonomie Locali e dell'ulteriore diritto alla reintegrazione in servizio, ricostruzione di carriera ai fini previdenziali/assicurativi, pensionistici, di anzianità e contributivi e pagamento delle eventuali differenze retributive maturate in applicazione del predetto accordo collettivo, ovvero dell'art. 36 della Costituzione, nonché delle retribuzioni maturate dalla data di illegittima cessazione del rapporto fino

all'1.9.2013.

In subordine ha reiterato il *petitum* ora richiamato, con la sola esclusione della conversione del rapporto a tempo indeterminato, domandando altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno in suo favore quantificato in ragione di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

In ulteriore subordine ha chiesto accertarsi il suo diritto all'inquadramento per il periodo oggetto di causa, ovvero dalle date accertate in esito al presente giudizio, nella categoria D1 del predetto CCNL, stante la natura subordinata del rapporto di lavoro in disamina, con condanna della convenuta alla ricostruzione della posizione previdenziale/assicurativa nonché ai fini pensionistici, di anzianità e retributivi.

L'amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto la piena legittimità dei contratti per cui è causa, siccome effettivamente correlati ad una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa coerente con la disciplina normativa che li regola e dunque estranei all'area della subordinazione.

In ogni caso ha escluso che possa procedersi alla richiesta conversione in un unitario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che trovi applicazione nella specie l'art. 2126 c.c., invero operante per i rapporti di lavoro svolti in autonomia ed ha altresì negato che sussista la prova del danno asseritamente occorso alla ricorrente.

Ha quindi concluso per il rigetto delle avverse domande.

La causa, istruita mediante interrogatorio libero del ricorrente, prova per testi e produzioni documentali, è stata discussa dai difensori alla odierna udienza mediante il richiamo alle rispettive difese.

La domanda proposta da Stefano La Porta è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.

Osserva il Tribunale che è da ritenersi pacifico, siccome debitamente documentato in atti né espressamente contestato dalla convenuta, che il dr. La Porta nell'intero arco temporale per cui è causa ha lavorato come *Esperto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati* presso il Centro Servizi per il Lavoro di Quartu S. Elena.

E' parimenti incontroverso che sempre il La Porta ha intrattenuto con l'amministrazione provinciale un rapporto di *collaborazione coordinata e continuativa* sorto in virtù di

un contratto sottoscritto il 20.7.2005 poi prorogato fino al 30.6.2007 ed ulteriormente rinnovato in forza di vari analoghi contratti, meglio dettagliati in atti, recanti ad oggetto le attività descritte nell'allegato alla singola convenzione (cfr. doc. I produzioni parte ricorrente).

Con riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro *de quibus* in termini di collaborazione va evidenziato che il *nomen iuris* che le parti abbiano dato al rapporto non ha valore dirimente ove risulti in contrasto con le concrete modalità attuative del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 4500/2007, n. 22289/2014).

In relazione alla effettiva natura dei rapporti di lavoro in disamina va parimenti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha più volte affermato che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 3418/2012).

La subordinazione inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali al più valgono quali indizi della subordinazione stessa laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. n. 4476/2012 e, negli stessi termini, Cass. SS.UU. n. 379/1999).

In sede istruttoria sono stati esaminati la dipendente provinciale Cristina Arca ed Antonello Ariu: la prima già legata da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la convenuta anteriormente al 2013 ed il secondo dipendente della provincia di Cagliari, responsabile del CSL di Quartu S. Elena dal 2007.

La prima ha confermato che il ricorrente ha svolto nell'intero periodo per cui è causa mansioni pertinenti con l'incarico che aveva ricevuto ossia consulenza specialistica in favore di persone affette da disabilità mediante appositi colloqui di orientamento, analisi della disabilità e/o accertamento dello svantaggio, sostegno allo stesso nella realizzazione di progetti individualizzati di inclusione socio operativa, attivazione tirocinii formativi, attività di sensibilizzazione presso le

aziende per le aziende obbligate *ex lege* all'assunzione di una quota di personale disabile con predisposizione di relazioni mensili al riguardo.

Inoltre dal 2008/2009 si è occupato di vari progetti di orientamento presso istituti scolastici anche in collaborazione con SERD competente, incluse attività seminari, oltre che della cura di iniziative promosse dal Ministero della Giustizia.

Dal luglio 2007 a tale qualificata attività si è aggiunta una attività di tipo prettamente amministrativo di sportello ad orari prefissati, decisi dal responsabile del centro il quale curava di verificare che le relative attività venissero effettivamente svolte in favore dell'utenza (in particolare prime iscrizioni per disoccupati e/o inoccupati, prime iscrizioni disabili, rilascio schede anagrafiche, sottoscrizione patto di servizio, iscrizioni alle graduatorie disabili ed altri incombeni analoghi).

La testa ha poi riferito che il ricorrente era tenuto ad osservare una pausa pranzo con obbligo di timbratura per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa, che la eventuale prestazione di attività lavorativa esterna ricompresa nell'oggetto del contratto non era lasciata ad una autonoma decisione del collaboratore giacchè era necessaria una autorizzazione del responsabile.

Anche le assenze per *ferie* non erano nella discrezionalità dell'Esperto il quale, al contrario doveva quantomeno comunicare il periodo in cui intendeva sospendere la prestazione lavorativa.

Anche l'Ariu ha reso dichiarazioni sostanzialmente di tale contenuto, salvo precisare che le attività cd. di sportello erano ricomprese nei compiti di accoglienza per le fasce deboli siccome *servizi collegati*.

Ha poi soggiunto di non sapere se tali compiti venissero assicurati anche a soggetti non disabili, ammettendo, però, che in periodi di particolare impegno lavorativo il La Porta se n'era occupato.

Tali ultime dichiarazioni, in disparte la genericità dell'affermazione secondo la quale le attività di sportello erano collegate a quelle specialistiche, trattandosi invero di compiti ben differenti rispetto a quelli demandati all'esperto (chiamato a svolgere un'attività coordinata con altri operatori qualificati incluso l'orientamento e la consulenza mirata dunque correlata alle caratteristiche ed alle capacità del singolo utente), appaiono scarsamente verosimili laddove il teste afferma di non ricordare i compiti svolti dal La Porta.

E' sufficiente richiamare la nota prot. n. 102746 del 22.7.2008 del dirigente del Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Cagliari (cfr. doc. 8 produzioni parte ricorrente) ove si forniscono direttive secondo le quali ogni responsabile dei Centri in parola potrà, anche in relazione a compiti

non formalmente attribuiti loro, coinvolgere tutti gli operatori dei Centri stessi per limitare qualunque possibile disservizio all'utenza.

Tale coinvolgimento peraltro è ancor più anomalo posto che tali direttive assegnano ai collaboratori un ruolo di mero affiancamento e supporto al personale dipendente sicchè sarebbe dovuto avvenire proprio il contrario, a cagione delle finalità mirate per le quali (nominalmente) gli Esperti e gli Orientatori erano stati appositamente selezionati.

In definitiva vi era una specifica indicazione quanto all'utilizzo generalizzato dei collaboratori per le attività di tipo amministrativo a favore di una utenza indifferenziata (dunque, nella vicenda in esame, anche non portatrice di disabilità) al solo scopo di rendere efficiente il servizio.

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie emerge che il dr. La Porta, **quantomeno dalla fine di luglio 2007**, non era affatto libero di modulare la sua presenza all'interno del CSL di assegnazione, dovendo svolgere, accanto all'attività per la quale era stato chiamato a collaborare con l'Ente, anche i compiti anzidetti.

E tali attività era chiamato a svolgere, ovviamente, nelle fasce orarie osservate dal personale dipendente trattandosi di operazioni destinate agli interessati che accedevano all'ufficio in date fasce orarie destinate a tali incumbenti.

Inoltre era tenuto a concordare eventuali assenze col responsabile del centro e disponeva di un badge onde attestare obbligatoriamente la sua effettiva presenza in servizio.

Quanto al tipo di compiti cui era concretamente assegnato è accertato che non si è trattato solo delle attività particolarmente qualificate che stavano all'origine della sua chiamata, come sarebbe stato ragionevole attendersi in presenza di una collaborazione disciplinata dall'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, ma che ha da un certo momento in poi (segnatamente da agosto 2007) ha espletato una pluralità di compiti, compresi meri adempimenti di tipo amministrativo, che in alcun modo differivano da quelli demandati al personale dipendente dell'amministrazione ed assegnato al CSL di Quartu S. Elena.

D'altronde non può essere sottaciuto che la stessa amministrazione era ben consapevole di tale situazione, come si ricava dal tenore della nota prot. n. 46026 del 26.5.2009 (cfr. doc. 11 produzioni parte ricorrente) ove il dirigente del Settore Lavoro e Formazione afferma che *".....la natura del rapporto di lavoro sino ad oggi sperimentato.....è all'evidenza in tutto e per tutto riconducibile al rapporto di lavoro di natura subordinata, lasciandone scorgere chiaramente i classici indici rivelatori....."*.

Sul piano probatorio il documento anzidetto non integra una confessione stragiudiziale, che concerne *la verità di fatti* ex art. 2730 c.c. e non mere valutazioni ed apprezzamenti sulla natura giuridica di un determinato rapporto di collaborazione, e nondimeno si tratta di un atto che dimostra come la stessa datrice di lavoro avesse debita contezza che i compiti assegnati agli Operatori erano sovrapponibili in buona parte a quelli affidati al personale dipendente.

Va altresì osservato nulla è dato rilevare quanto all'effettiva valutazione da parte dell'amministrazione sulle relazioni prodotte dal collaboratore come da apposita previsione contrattuale.

Né risulta attuata la previsione che subordina l'erogazione del compenso pattuito all'esatto adempimento della prestazione professionale dedotta in contratto.

Ciò ad ulteriore dimostrazione della natura eminentemente formale del rapporto di collaborazione via via prorogato nel tempo (peraltro in mancanza di indicazione circa le ragioni che hanno reso necessario tale prolungamento del rapporto) a fronte di una prestazione lavorativa che non è mutata nel tempo e che non è stata assoggettata ad alcuna effettiva verifica periodica.

Da ultimo possono essere valorizzate le conclusioni (per le quali non risulta un fruttuoso gravame nella sede amministrativa e/o giurisdizionale), cui è pervenuto l'Inps al termine dell'attività ispettiva svolta in confronto dell'amministrazione convenuta le quali confermano, pur trattandosi di valutazioni non vincolanti nella presente sede processuale, quanto prospettato in ricorso (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 000378670 del 7.11.2013 depositato il 30.9.2014).

In definitiva è emerso che l'odierna ricorrente, chiamata dalla Provincia di Cagliari per svolgere qualificati compiti di Esperto nell'orientamento professionale di soggetti disabili, in virtù del diploma di laurea e di ulteriori titoli che ne attestano la particolare professionalità, ha in fatto svolto (anche, ed in consistente misura) compiti del tutto sovrapponibili a quelli del personale amministrativo assegnato al Centro Servizi per il Lavoro in parola.

Tali compiti ha assolto in virtù di un inserimento stabile all'interno del predetto Ufficio, ove era sottoposto ai poteri direttivi dei responsabili del Centro sia con riguardo allo svolgimento di compiti estranei a quelli concordati sia con riferimento alle fasce orarie nelle quali doveva svolgere attività di orientamento e consulenza piuttosto che il disbrigo di meri adempimenti amministrativi rispetto alla utenza del Centro.

Va da ultimo rilevato che ella ha svolto dette mansioni in modo continuativo per un lungo arco di

tempo e ciò a dimostrazione che la sua *collaborazione* (al pari di quanto accaduto per altro personale inquadrato con le stesse forme contrattuali) era pienamente iscritta all'interno dell'attività ordinaria del Centro stesso.

Dunque tale chiamata non era *in primis* volta a disporre di collaboratori particolarmente qualificati da assegnare per circoscritti periodi di tempo a compiti di consulenza ed orientamento, non altrimenti erogabili dal personale dipendenti dei Centri (finalità comunque senza dubbio effettivamente perseguita pur con le criticità indicate) ma era mirata a rafforzare gli organici di tali Centri così da migliorarne l'efficienza, soprattutto nella fase di prima attuazione della normativa regionale in materia.

In conclusione il rapporto di lavoro intercorso dal 28.7.2007 al 31.12.2012 tra il La Porta e la Provincia di Cagliari è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, siccome dissimulante un rapporto subordinato.

Siffatta circostanza legittima il lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non già a chiedere la costituzione di un rapporto di impiego, seppure a tempo determinato, ma a rivendicare il trattamento retributivo e la contribuzione previdenziale per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (cfr. Cass. n. 4856/2014, Cass. n. 20009/2005 e, da ultimo, Cass. n. 3384/2017).

Passando alla verifica circa il *quantum debeatur* riconoscibile in favore della ricorrente, costituisce idoneo parametro di comparazione ex art. 36 Cost. il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, utilizzato dalla difesa ricorrente come base di riferimento allorchè ha indicato quale figura professionale di riferimento quelle ascrivibili alla categoria D1.

Al riguardo il Tribunale reputa potersi indicare quale profilo professionale assimilabile all'*Esperto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati lo Specialista in attività socio assistenziali e culturali*, appunto inquadrato nella categoria D1 del menzionato accordo collettivo (cfr. in particolare CCNL 31.3.1999 recante Revisione Sistema di Classificazione Professionale e relative tabelle allegate).

Senonchè la difesa ricorrente non ha compiutamente quantificato le differenze retributive spettanti al dr. La Porta, con riguardo al trattamento economico correlato alla figura professionale anzidetta.

Il Tribunale reputa che la domanda di condanna a tal fine proposta non possa pertanto essere accolta, in difetto di prova circa l'effettiva sussistenza di un differenziale economico a credito in favore della ricorrente.

D'altro canto non vi sono i presupposti né per la nomina di un consulente tecnico di ufficio, la cui finalità, a questo punto, sarebbe di tipo eminentemente esplorativo, né per una eventuale condanna generica della convenuta, che presuppone la dimostrazione, seppur in modo non puntuale e dettagliato, dell'esistenza di effettive ragioni di credito in favore del lavoratore che tali spettanze rivendichi.

Va precisato che gli accordi collettivi del *lavoro pubblico privatizzato* sono autonomamente conoscibili dal giudice stante la loro natura pubblicistica (cfr. Cass. n. 19507/2014).

Ebbene le tabelle allegati ai CCNL vigenti nel periodo in questione fissano la retribuzione tabellare per la categoria D1 in ragione di circa 21.000,00 euro lordi per 13 mensilità, valore questo nettamente inferiore ai compensi annualmente percepiti dall'odierna ricorrente.

Si tratta infatti di un valore ben inferiore a 15,50 euro, poi incrementati a 17,00 euro lordi orari, anche in considerazione del fatto che il collaboratore poteva anche svolgere ulteriore attività presso terzi, circostanza questa che deve essere tenuta in conto nell'apprezzamento del complessivo sinallagma contrattuale.

Non spettano le ferie né altre voci contrattuali, non avendo il ricorrente allegato né dedotto alcun mezzo di prova sul punto quanto alla mancata fruizione di tali ultimi istituti, che comunque presuppongono la valida instaurazione di un rapporto di impiego.

E' invece fondata la domanda volta ad ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, compreso il Tfr, con il versamento della contribuzione dovuta per periodo in questione, anche in difetto di prova quanto alla spettanza di differenze retributive (cfr. Cass. sent. n. 3314/2019) e senza che detta indennità possa ritenersi soggetta ad assorbimento in presenza di eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale (cfr. Cass. sent. 18586/2016).

La quantificazione del Tfr è agevolmente effettuabile, dovendosi utilizzare come riferimento per il corrispondente calcolo lo *stipendio tabellare* maggiorato con la 13ma mensilità per la categoria D1, come ricavabile dai diversi accordi collettivi sottoscritti per il comparto in parola (a titolo esemplificativo tale importo è pari ad euro 20.398,71 lordi come da tabella C allegata al CCNL 11.4.2008) nel periodo che intercorre tra il 28.7.2007 ed il 31.12.2012.

Occorre nondimeno osservare che alla ricostruzione della complessiva posizione previdenziale del ricorrente potrebbe aver autonomamente proceduto l'Ente previdenziale, anche per quanto attiene alla specifica posizione dell'odierno ricorrente.

Tuttavia si ritiene dover statuire sul punto anche in questa sede, non essendovi prova in atti



dell'effettiva ricostruzione della relativa vicenda contributiva, né constando se tale operazione abbia effettivamente riguardato anche gli accantonamenti relativi alla indennità di fine rapporto.

Ulteriore conseguenza che scaturisce dall'illecito posto in essere dall'amministrazione, esclusa la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ostandovi come detto il chiaro disposto dell'art. 36 co. 5 del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. sent. n. 384/2017), concerne il diritto del lavoratore al risarcimento del danno (cfr. Cass. SS.UU. n. 5072/2016, nonché negli stessi termini, Cass. ord. n. 16095/2016, che ha fissato il principio di diritto secondo il quale *Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604*).

Tale orientamento opera anche nella fattispecie in esame, concernente la reiterazione di (fittizi) contratti di collaborazione autonoma e di collaborazione coordinata e continuativa.

A tale riguardo la Suprema Corte ha chiarito che *In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne allegi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea* (cfr. Cass. sent. 10951/2018).

In tale arresto la Corte ha precisato che il risarcimento è riconoscibile in presenza di rapporti che, *sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine*, condizione questa effettivamente sussistente nella specie, avuto riguardo al tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Dovendo quindi procedersi alla quantificazione della misura della indennità spettante al lavoratore può essere valorizzato il dato relativo alla dimensione del datore di lavoro, certamente non modesta sotto il profilo della complessiva dotazione organica, nonché il significativo periodo di lavoro effettivamente svolto alle dipendenze di quest'ultima dal ricorrente, protrattosi per oltre 5 anni, per quanto qui di interesse, in virtù di plurimi rinnovi dei vari contratti di collaborazione.

Sotto altro profilo sussiste nondimeno l'effettivo svolgimento da parte dr. La Porta, seppur in via non esclusiva o comunque non chiaramente prevalente, dei compiti cui doveva essere originariamente assegnato, elemento questo che vale a mitigare la misura del risarcimento.

Si ritiene pertanto poter riconoscere in favore del ricorrente una indennità pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.

A tale riguardo spetta al medesimo ricorrente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, ma ciò solamente dalla data odierna al saldo (cfr. Cass. sent. n. 5953/2018).

Non sussistono, di contro, le condizioni per il riconoscimento di un ulteriore risarcimento del danno, patrimoniale e non, asseritamente occorsogli giacchè egli, onerato della prova al riguardo, nulla ha dimostrato in ordine allo specifico pregiudizio occorsogli in relazione alla vicenda lavorativa per cui è causa.

Anche l'eventuale danno da perdita di *chance* lavorativa non pare ipotizzabile posto che il La Porta ha lavorato a tempo determinato nel corso del periodo 2013 - 2014 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro e che dal 2017 è stato assunto a tempo indeterminato presso la Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL).

Nè egli ha allegato in causa ulteriori elementi atti a comprovare un apprezzabile *vulnus* da porre in correlazione con l'attività lavorativa svolta presso la convenuta ed anzi l'esperienza maturata presso la stessa ne ha, senza dubbio, accresciuto la professionalità.

Le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/2, tenuto conto dell'infondatezza della originaria domanda volta alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e del parziale accoglimento delle ulteriori domande volte ad ottenere un riconoscimento economico.

Per la restante parte seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da parte dispositiva ed applicazione dello scaglione fino a 26.000,00 euro, valori prossimi a quelli intermedi in ragione della non particolare complessità della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:

Dichiara la illegittimità dei contratti di collaborazione, comunque denominati, intercorsi tra le parti per il periodo che va dal 28.7.2007 al 31.12.2012;

Accerta lo svolgimento di un lavoro di tipo subordinato da parte della ricorrente alle dipendenze della convenuta nel periodo che va dal 28.7.2007 al 31.12.2012, con inquadramento nella categoria D1 del CCNL Regioni Autonomie Locali;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo 28.7.2007 - 31.12.2012 relativamente alla posizione del ricorrente, salva compensazione in sede amministrativa con quanto eventualmente già corrisposto agli Istituti a tal fine preposti per il medesimo arco temporale;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento in favore dell'Inps degli accantonamenti annui per l'erogazione del Tfr maturato da Stefano La Porta nel periodo di lavoro anzidetto, da quantificarsi come da parte motiva;

Condanna la Provincia di Cagliari al pagamento in favore del ricorrente di una indennità a titolo risarcitorio pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge come quantificati in parte motiva;


Rigetta per il resto.

Compensa le spese di lite in ragione di $\frac{1}{2}$ e condanna la Provincia di Cagliari alla rifusione della restante parte in favore della ricorrente, liquidandola in euro 2.250,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, rimborso di $\frac{1}{2}$ del C.U., ove corrisposto, ed oltre IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge.

Cagliari, 9 maggio 2019.


Depositato in Cancelleria
il, 09 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Luana Conconi)



IL GIUDICE

Giorgio Murru



Prot. inf. D.P.R. 445/2000
INPS.1700.07/11/2013.0217498



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede di Cagliari

Viale Regina Margherita, n. 1 - 09125 (CA)
tel. 070 60091 fax. 0706009391

VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 000378670 DEL 07/11/2013

Il giorno 07, del mese di novembre, dell'anno 2013 le sottoscritte Dott.sse **Francesca Polidetti e Debora Loi**, in qualità di funzionari ispettivi in servizio presso l'intestata sede **INPS**, hanno concluso gli accertamenti ispettivi, ai sensi della normativa vigente, iniziati in data 10.05.2013, nei confronti di:

DATORE DI LAVORO

Denominazione: **Amministrazione Provinciale di Cagliari [ente]**

Sede legale: Cagliari (CA), Viale Ciusa n. 21;

Sede operativa: Cagliari (CA), Via Giudice Guglielmo n. 46 – Settore Lavoro;

Attività esercitata: Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali ;

Codice Fiscale: 00510810922; Matricola INPS: 1704743217; Inadempienza n. 502;

Codice Sede: 1700; CSC: 20102; CA: 6A;

Codice Ateco: 84.11.10

RESPONSABILE AZIENDALE

Dott. Cadau Pietro, nato a Decimomannu (CA), il 28/10/1942 e residente in Decimomannu (CA), Via Ugo Foscolo n. 46; Codice Fiscale: CDAPTR42R28D259Z, in qualità di Commissario Straordinario.

E' STATA PRESA VISIONE DEI SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

Determinazione n. 99 del 27.05.2004 della Provincia di Cagliari; bando di selezione pubblica per titoli e colloquio indetto dalla Provincia di Cagliari; deliberazioni e determinazioni della Provincia di Cagliari relative alla stipula dei contratti di collaborazione; contratti di collaborazione coordinata e continuativa dal 2005 al 2012; circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 2004, n. 5 del 2006 e n. 2 del 2008; note e ordini di servizio dei dirigenti del settore lavoro rivolte ai collaboratori e ai responsabili dei CSL; note e comunicazioni via e-mail dei responsabili dei CSL rivolte ai collaboratori; prospetti paga dei collaboratori dal 2008 al 2012; relazioni dei collaboratori sull'attività svolta; n. 21 dichiarazioni di responsabilità; dati presenti negli archivi informatici a disposizione dell'Istituto.

Il presente verbale, che si riferisce al periodo dal 01/03/2008 al 31/12/2012:

- non preclude la possibilità di riscontrare eventuali inadempimenti che dovessero emergere a seguito di acquisizione di documenti, dichiarazioni o altri elementi nuovi, rispetto a quelli già esaminati ed indicati nel presente verbale d'accertamento, i quali potranno essere contestati successivamente;
- non costituisce atto certificativo di correttezza e/o regolarità contributiva per la partecipazione a gare o per la liquidazione di conti finali. Richieste di tali certificazioni dovranno essere inoltrate alle competenti sedi dell'Inps e dell'Inail.

Esiti dell'accertamento

Nell'ambito delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro ad essa conferiti, la Provincia di Cagliari ha attivato dal 2005 un "Progetto per l'avvio sperimentale dei servizi per l'impiego" finanziato a valere su fondi POR Sardegna 2000/2006 Misura 3.1, per dare attuazione alle nuove funzioni attribuite in materia di lavoro ai Centri Servizi per il Lavoro della Provincia, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 20/2005. Nello specifico, il progetto consisteva nell'avvio in forma sperimentale nei Centri Servizi per il Lavoro (CSL), di nuovi servizi previsti dalla normativa in materia di impiego - quali orientamento, incontro domanda-offerta di lavoro, creazione di impresa, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, etc. - mediante il supporto di personale esterno, appositamente selezionato, esperto nelle materie testé elencate e assunto con contratto di collaborazione per i due anni di durata del progetto.

In attuazione di tale progetto la Provincia di Cagliari, con determinazione n. 99 del 27.05.2004, ha quindi indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, volta al conferimento dei seguenti incarichi professionali, da svolgere presso i CSL della Provincia di Cagliari mediante collaborazioni coordinate e continuative e/o contratti di collaborazione professionale autonoma in regime di fatturazione: n. 19 orientatori professionali, n. 16 operatori esperti del mercato del lavoro locale, n. 9 esperti di creazione di impresa, n. 9 esperti in materia di inserimento al lavoro di fasce deboli. Le selezioni sono state effettuate in tempi diversi, a seguito delle stesse sono state redatte le graduatorie per ciascun profilo professionale e a partire dal 2005 sono stati stipulati i primi contratti di collaborazione. Le sedi di lavoro dei collaboratori sono state individuate nei CSL di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Assemini, Muravera, Senorbi, Isili e originariamente, sino alla costituzione delle nuove Province, anche nei CSL di Carbonia, Iglesias, Sanluri e San Gavino Monreale. I contratti sono stati oggetto di una serie di proroghe (circa 13) sino alla data della cessazione definitiva delle collaborazioni avvenuta il 31.12.2012. I collaboratori con cui sono stati conclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono:

1. Addis Francesco (nato a Cagliari il 02.03.1970) occupato come Orientatore Professionale senza soluzione di continuità dall'08.08.2005 al 31.12.2012;
2. Ancis Andrea (nato a Cagliari il 20.05.1973) occupato come esperto di creazione di impresa senza soluzione di continuità dal 28.01.2008 al 31.12.2012;
3. Ancis Francesca (nata a Cagliari il 09.05.1976) occupata come orientatore professionale dal 05.05.2008 al 31.12.2012, con un'interruzione per astensione per maternità prima a rischio e poi obbligatoria dal dicembre 2010 fino a settembre 2011;
4. Arca Cristina (nata a Silanus il 06.07.1975) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2012;
5. Ballocco Corrado (nato a Cagliari il 29.08.1963) occupato come orientatore professionale senza soluzione di continuità dall'01.07.2007 al 31.12.2012;
6. Brughitta Annalisa (nata a Cagliari il 26.04.1970) occupata come esperta del mercato del lavoro locale senza soluzione di continuità dall'01.08.2007 al 31.12.2012;
7. Caddeo Enrico (nato a Cagliari il 06.01.1970) occupato come esperto di creazione di impresa senza soluzione di continuità dall'01.01.2011 al 31.12.2012;
8. Carbone Fiora (nata a Cagliari il 18.04.1974) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2009;
9. Carrucciu Angela (nata a Oristano il 18.09.1976) occupata come esperta in materia di inserimento al lavoro di fasce deboli senza soluzione di continuità dall'01.08.2006 al 31.12.2012;
10. Carta Mauro (nato a Cagliari il 05.05.1974) occupato come esperto del mercato del lavoro locale senza soluzione di continuità dall'03.12.2007 al 31.12.2012;

11. Carta Roberta (nata a Cagliari il 10.10.1972) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2009;
12. Coniglio Michela (nata a Cagliari l'11.02.1975) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 14.07.2005 al 31.12.2012;
13. Contu Maria Giuseppa (nata a Sassari l'01.01.1969) occupata come esperta in materia di inserimento al lavoro di fasce deboli senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2012;
14. Corgiolu Luca (nato a Sanluri il 14.07.1969) occupato come esperto in materia di inserimento al lavoro di fasce deboli senza soluzione di continuità dal 20.07.2005 al 31.12.2012;
- 15. Cucca Lucia (nata a Dorgali il 26.03.1970) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dall'01.01.2011 al 31.12.2012;
16. Dalla Sega Ilaria (nata a Cagliari il 03.04.1974) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2012;
17. Dessi Giuseppina (nata a Sanluri il 12.07.1963) occupata come esperta di creazione di impresa senza soluzione di continuità dall'07.01.2008 al 31.12.2012;
18. Fadda Antonella (nata a Cagliari l'08.09.1975) occupata come esperta del mercato del lavoro locale senza soluzione di continuità dall'01.08.2007 al 23.02.2009;
19. Figus Emanuela (nata a Carbonia l'01.05.1970) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 07.01.2008 al 31.12.2012;
20. Floris Luigi (nato a Cagliari il 19.05.1966) occupato come esperto di creazione di impresa senza soluzione di continuità dall'01.10.2008 al 31.12.2009;
21. Floris Roberta (nata a Genova il 27.07.1971) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dall'01.07.2010 al 31.12.2011;
22. Gerini Fabrizia (nata a Cagliari il 09.09.1964) occupata come esperta di creazione di impresa senza soluzione di continuità dal 03.04.2007 al 31.12.2012;
23. Giancola Patrizia (nata a Milano il 18.07.1963) occupata come esperta di creazione di impresa senza soluzione di continuità dal 03.04.2007 al 31.12.2012;
24. Ibba Manuela (nata a Quartu Sant'Elena l'08.08.1974) occupata come esperta del mercato del lavoro locale senza soluzione di continuità dall'01.08.2007 al 31.12.2012;
- 25. La Porta Stefano (nato a Cagliari il 28.09.1973) occupato come esperto in materia di inserimento al lavoro di fasce deboli senza soluzione di continuità dall'01.07.2005 al 31.12.2012;
26. Ligas Sergio (nato a Sassari il 21.02.1966) occupato come esperto di creazione di impresa senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2009;
27. Loddo Alberto (nato a Cagliari il 15.03.1975) occupato come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2012;
28. Loddo Luisa (nata a Tertenia il 04.02.1969) occupata come esperta di creazione di impresa senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 15.04.2009;
29. Marci Virginia (nata a Perdas de Fogu il 19.08.1957) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 01.10.2008 al 31.08.2009;
30. Marongiu Andrea (nato a Cagliari il 23.01.1958) occupato come esperto in materia di inserimento al lavoro di fasce deboli senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2012;
- 31. Melis Elga (nata a Cagliari il 06.12.1973) occupata come esperta del mercato del lavoro locale senza soluzione di continuità dall'01.08.2007 al 31.12.2012;
32. Napolitano Nicola (nato a Elini il 05.06.1969) occupato come esperto di creazione di impresa senza soluzione di continuità dal 12.06.2007 al 31.12.2012;

33. Pernice Rosa (nata a Cagliari il 21.12.1963) occupata come esperta del mercato del lavoro locale senza soluzione di continuità dall'11.02.2008 al 31.12.2012;
34. Piras Katuscia (nata a Cagliari l'11.02.1972) occupata come esperta in materia di inserimento al lavoro di fasce deboli senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2012;
35. Porru Fabrizio (nato a Cagliari il 23.03.1972) occupato come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2009;
36. Putzu Maria Giovanna (nata a Nuoro l'08.06.1971) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2009;
37. Quaresima Sara (nata a Cagliari il 26.01.1974) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 05.05.2008 al 31.12.2012;
38. Salis Francesca (nata a Cagliari l'01.09.1975) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 05.07.2005 al 31.12.2012;
39. Sconamila Anna (nata a Cagliari il 03.12.1975) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dall'01.07.2010 al 31.12.2012;
40. Serreli Federica (nata a Quartu Sant'Elena l'11.11.1971) occupata come esperta in materia di inserimento al lavoro di fasce deboli senza soluzione di continuità dall'01.08.2006 al 31.12.2012;
41. Serri Annalisa (nata a Cagliari il 26.02.1968) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dall'08.08.2005 al 31.12.2012;
42. Sotgiu Irene (nata a Sassari l'08.02.1973) occupata come esperta del mercato del lavoro locale e di creazione di impresa senza soluzione di continuità dal 26.06.2006 al 31.12.2012;
43. Vadilonga Elisabetta (nata a Cagliari il 02.06.1951) occupata come esperta del mercato del lavoro locale senza soluzione di continuità dall'05.05.2008 al 31.12.2012;
44. Viglino Miriam (nata a Iglesias il 18.09.1969) occupata come orientatore professionale senza soluzione di continuità dal 04.07.2005 al 31.03.2011

A tale elencazione si aggiunge il sig. Picciau Alessio (nato a Cagliari l'08.01.1971), il quale - selezionato come operatore informatico dalla Provincia di Nuoro in attuazione del "Progetto per l'avvio sperimentale dei servizi per l'impiego" nell'ambito del POR Sardegna 2000/2006 Misura 3.1, per operare nel CSL di Isili - in data 23.06.2006 ha iniziato a lavorare per la Provincia di Cagliari con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (a seguito dell'inserimento del comune di Isili nella Provincia di Cagliari), svolgendo le medesime funzioni di operatore informatico con sede di lavoro presso il C.E.D. della Provincia di Cagliari in viale Ciusa, inizialmente come referente del solo CSL di Isili e dal secondo contratto di proroga anche dei restanti CSL della Provincia.

Al fine di verificare la genuinità delle collaborazioni stipulate tra la Provincia di Cagliari e gli esperti selezionati, in data 10.05.2013 è stato effettuato un accesso ispettivo presso la sede della Provincia di Cagliari - Settore Lavoro, in Cagliari nella via Giudice Guglielmo n. 46. In tale circostanza è stato rilasciato verbale di primo accesso ispettivo contenente la richiesta di esibizione documentale necessaria per il prosieguo degli accertamenti per il 27.05.2013. Poiché all'atto dell'accesso non era presente l'attuale dirigente responsabile del settore, Dott. Giovanni Soggiu, è stata concordata la data del 03.06.2013 perché illustrasse l'organizzazione del lavoro dei collaboratori. In tale occasione si è tenuto un colloquio informale, in quanto il dirigente ha preferito non rilasciare una dichiarazione di responsabilità sottoscritta. La documentazione richiesta è stata prodotta in data 17.06.2013. Con verbale interlocutorio del 03.09.2013 è stata poi richiesta integrazione documentale, presentata il 25.09.2013. Nelle more degli accertamenti, allo scopo di conoscere le modalità di svolgimento dell'attività resa dai collaboratori in favore della Provincia di Cagliari, si è proceduto all'acquisizione in date differenti di n. 21 dichiarazioni che rappresentassero un

campione significativo di tutti i collaboratori appartenenti ai diversi profili selezionati e in modo che fossero rappresentati tutti i CSL in cui gli stessi hanno lavorato. Per poter procedere a dei riscontri tra le varie dichiarazioni, sono stati sentiti anche il Dott. Bruno Orrù - uno dei dirigenti che si sono avvicinati nel settore lavoro durante il periodo di vigenza dei contratti di collaborazione - i responsabili dei centri e alcuni dipendenti dei vari CSL in cui sono stati effettuati gli accessi ispettivi, ma la linea comune è stata quella di non rendere alcuna dichiarazione scritta, pur nella disponibilità ad interloquire con le verbalizzanti.

Posto che l'obiettivo principale del presente accertamento è quello di verificare la corretta configurazione delle collaborazioni poste in essere dalla Provincia nell'ambito del citato progetto sperimentale, non si può prescindere da una ricognizione della normativa vigente sull'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative da parte delle pubbliche amministrazioni.

Preliminarmente, occorre dunque evidenziare che gli enti pubblici possono far ricorso a personale esterno nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, ovvero *"per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio"* e in tal caso *"le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".*

Inoltre, l'utilizzo di forme contrattuali flessibili è ammesso da parte della pubblica amministrazione *"per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali"*, ai sensi dell'art. 36 del citato D. Lgs. 165/2001 e, in caso di violazione delle norme riguardanti l'assunzione o l'impiego di tali lavoratori, *"il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative"*.

Alle disposizioni sopra riportate, si aggiunge quanto affermato dalla giurisprudenza contabile che si è andata via via formando sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale e la posizione assunta dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circolare n. 4 del 2004, n. 5 del 2006 e n. 2 del 2008), dalle quali emerge la possibilità per la pubblica amministrazione di ricorrere a rapporti di collaborazione **solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo.** Pertanto, l'elemento dell'autonomia deve essere prevalente, poiché in caso contrario sarebbero aggirate e violate le norme sull'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, in contrasto con i principi costituzionali (artt. 51 e 97 Costituzione). Solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, potrà affidare l'incarico a terzi.

Affinché i contratti di collaborazione possano considerarsi genuini è quindi necessaria la **manca** **za del vincolo di subordinazione** tra il collaboratore e il committente, che si sostanzia nell'impossibilità di affidare al collaboratore compiti di gestione e di rappresentanza, che costituiscono attribuzioni tipiche dei funzionari

e dei dirigenti della pubblica amministrazione, nonché nel mancato esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro riguardo ai diversi aspetti della prestazione lavorativa, quali la determinazione dell'orario di lavoro, le modalità di esecuzione della prestazione, il controllo del rispetto delle regole impartite, la comminazione di sanzioni disciplinari. Pertanto, il committente, nell'ambito del coordinamento previsto dalla norma, può solo verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate, al fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. **Al collaboratore è di contro riconosciuta una gestione autonoma del proprio lavoro, per cui allo stesso non può essere richiesta alcuna attestazione della propria presenza nei luoghi nei quali si svolge l'attività del committente, né un obbligo di prestazione oraria, con conseguente irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.** Ne deriva, in primo luogo, l'impossibilità per il committente di attribuire giorni di ferie, trattandosi di un istituto tipico del lavoro subordinato e di stabilire il periodo di riposo in maniera unilaterale; in secondo luogo, **la determinazione del compenso deve essere stabilita in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dovendo essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione, indipendentemente dal numero di ore lavorate.** Si conferma, inoltre, **la eccezionalità e temporaneità della situazione cui far fronte con tali risorse esterne.** Al riguardo, la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti ribadisce l'impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell'amministrazione.

Al fine di verificare la rispondenza a tali principi delle collaborazioni attivate dalla pubblica amministrazione, in adesione al criterio sostanzialistico e stante l'insufficienza di quello meramente nominalistico, occorre sottolineare che l'effettiva qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti deve fondarsi sulla sussistenza o meno di quegli indici sottesi alla subordinazione enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (potere disciplinare, gerarchico e direttivo del datore di lavoro, predeterminazione dell'orario lavorativo, inserimento nell'organizzazione datoriale e via dicendo), tesi ad identificare la natura effettiva della prestazione nel suo concreto atteggiarsi.

Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che l'attività concretamente svolta dai collaboratori è incompatibile con lo strumento contrattuale di cui all'art. 7, comma 6 e art. 36 del D. Lgs. 165/2001 con riferimento alla mancanza di autonomia da parte dei lavoratori, alla eterodirezione da parte della Provincia di Cagliari nei confronti degli stessi, alla carenza del requisito dell'alta qualificazione in merito alle mansioni affidate ai collaboratori e con riferimento al venir meno, a fronte di una serie di proroghe ripetute, delle esigenze temporanee ed eccezionali che giustificano l'avvalersi da parte di una pubblica amministrazione di forme contrattuali flessibili.

A riprova di quanto testé affermato, preliminarmente, si riporta parte del contenuto dei contratti di lavoro stipulati tra le parti a seguito dell'approvazione degli atti conclusivi della selezione, in merito all'organizzazione dell'incarico: *"L'esecuzione dell'incarico comporterà una prestazione media di n. xxx ore settimanali (...). Lo svolgimento dell'incarico prevede l'accesso e la frequentazione degli uffici del Centro Servizi per il Lavoro assegnato, al fine dell'espletamento dell'attività affidata (...). La prestazione dovrà avvenire all'interno degli orari di apertura e chiusura dei centri stabiliti dall'Amministrazione per la generalità dei dipendenti. Solo per esigenze di servizio e previa approvazione del responsabile del centro, le attività potranno essere svolte al di fuori dell'orario ordinario. Il collaboratore è tenuto ad apporre la propria firma sul registro delle presenze all'atto di ingresso e di uscita dalla sede di lavoro"*.

Si evidenzia a carico del collaboratore l'impegno a garantire la propria prestazione per il numero di ore settimanali stabilite nel contratto, senza alcuna autonomia organizzativa per quanto attiene alla determinazione dell'articolazione oraria della propria prestazione, essendo essa vincolata non tanto agli orari

di apertura e chiusura dei centri (o comunque alla presenza nei centri del restante personale dipendente di ruolo). quanto piuttosto agli orari di apertura degli uffici al pubblico.

Si veda in tal senso la nota prot. n. 77675 del 22.09.2009 del Dirigente del settore Lavoro diretta ai collaboratori, in cui si forniscono indicazioni sulle modalità di svolgimento della prestazione professionale: *“la prestazione professionale deve essere compiuta, in modo esclusivo, contemporaneamente all’orario di servizio del personale dipendente, in accordo con il Responsabile del Centro di appartenenza, osservando rigorosamente il totale delle ore settimanali stabilite nel contratto”*. Inoltre, la successiva nota dirigenziale, prot. n. 11384 dell’08.02.2010, con la quale si chiede *“l’impegno ad erogare la propria prestazione professionale attenendosi tassativamente al rispetto del monte ore settimanali previste nel contratto ed erogare il servizio comunque durante l’apertura degli uffici al pubblico”*. I turni settimanali erano predisposti dall’amministrazione, ancorché sulla scorta delle disponibilità inizialmente manifestate dal collaboratore; una volta predisposti i turni, il collaboratore era tenuto a rispettarli e non poteva allontanarsi senza essere autorizzato; in caso d’indisponibilità il lavoratore doveva avvertire preventivamente il responsabile. I collaboratori dovevano infatti impostare il proprio orario in modo che fosse coperto l’orario di apertura del centro al pubblico e garantire i rientri pomeridiani in quanto funzionali all’attività di sportello. È emerso un obbligo di presenza quotidiana o secondo le scansioni temporali fissate dall’amministrazione. Di fatto l’autonomia decisionale dei collaboratori sui tempi e i modi della prestazione era assente o comunque ridotta a margini di assoluta irrilevanza, in quanto la prestazione doveva essere resa all’utenza che si recava nei centri necessariamente nei soli orari di apertura al pubblico. Tant’è che la presenza dei collaboratori nel centro al di fuori di questi orari doveva essere motivata e preventivamente autorizzata dal responsabile.

Inoltre, i collaboratori erano tenuti ad annotare la propria presenza nei centri, inizialmente firmando l’entrata e l’uscita negli appositi fogli firma detenuti dal responsabile del centro che doveva convalidarli quotidianamente e, dal mese di settembre 2009, mediante attestazione con il badge di cui erano stati forniti al pari del restante personale dipendente *“al fine di una reale presa visione del personale in servizio, necessaria per favorire ed ottimizzare l’erogazione delle attività di competenza”* (nota prot. 73030 del 08.09.2009 del Responsabile del CSL di Senorbi – Consegna Badge). La giustificazione dei “motivi di sicurezza” addotta alle verbalizzanti dall’amministrazione - peraltro messa per iscritto nell’ultimo contratto di proroga decorrente dal 01.07.2012 al 31.12.2012 - non ha però trovato riscontro negli atteggiamenti di fatto tenuti dall’ente. Infatti, in primo luogo, la determinazione del compenso era strettamente legata alle ore lavorate e attestate nel registro presenze che doveva essere vistato dal responsabile del centro per poter procedere alla liquidazione del compenso. In tal senso si leggano le e-mail dei funzionari della provincia addetti alla liquidazione, volte a sollecitare i collaboratori all’indicazione delle ore lavorate: *“si comunica che lo scrivente è impossibilitato a predisporre i decreti di liquidazione relativi alla retribuzione del mese di marzo in quanto mancano le firme giornaliere e/o il numero delle ore prestate. Si rammenta che il foglio presenza, depositato in segreteria deve essere firmato giornalmente”* (e-mail del 02.04.2009 – presenze marzo 2009). E ancora, con e-mail rivolte ai responsabili dei centri: *“al fine di procedere quanto prima al pagamento delle prestazioni rese dai collaboratori, si procederà alla liquidazione di un acconto su quanto maturato nei mesi di Giugno e Luglio. Si chiede, pertanto, considerata l’urgenza, di voler trasmettere i relativi registri (ultima versione), debitamente, entro e non oltre lunedì p.v.”* (e-mail del 17.07.2009 – liquidazione acconto su competenze Giugno-Luglio collaboratori).

Si tenga presente, in secondo luogo, che - alla luce della documentazione prodotta - in caso di mancata timbratura per dimenticanza del badge o altro motivo, i collaboratori dovevano compilare un modulo prestampato, usato anche dai dipendenti del centro, con cui autocertificavano a posteriori, nelle giornate successive e in alcuni casi anche nei mesi successivi, l’orario di lavoro svolto in quella giornata. La necessità

di dover autocertificare la mancata timbratura - con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - a distanza anche di diverso tempo. mal si concilia con le esigenze di sicurezza palesate.

Significative, al riguardo, sono le varie e-mail con le quali il Dirigente del Settore Lavoro o i responsabili dei centri richiama i collaboratori ad un utilizzo corretto del badge. A ciò si aggiunga il fatto che è stato imposto ai collaboratori di osservare la mezz'ora di pausa pranzo attestandola tramite timbratura, al pari dei dipendenti e, in caso di mancata effettuazione, la mezz'ora veniva comunque scomputata dall'orario di lavoro e, quindi, non retribuita. In tal senso si richiama la già citata nota prot. n. 77675 del 22.09.2009 sulle modalità di svolgimento della prestazione: *"è prevista inderogabilmente, decorse le 7 ore giornaliere, una interruzione di almeno mezz'ora per la pausa pranzo. In caso di mancata timbratura si procederà comunque alla decurtazione di tale mezz'ora"*. Tale interruzione per la pausa pranzo è stata eliminata per qualche mese a far data dall'01.01.2011 solo per coloro che intendessero consumare il pasto all'interno dei locali del CSL di assegnazione (e-mail del 29.12.2010 del Dirigente Settore Lavoro ai responsabili dei CSL - orario personale convenzionato); la stessa è stata successivamente ripristinata con e-mail del 14.07.2011 del Dirigente indirizzata ai responsabili dei CSL in cui si legge: *"con effetto dal ricevimento della presente, essendosi rilevato da più parti che il personale convenzionato non timbra regolarmente il cartellino in uscita quando si reca a consumare il pasto al di fuori della sede di lavoro, si invitano le SS.LL. ad applicare a detto personale le stesse modalità di calcolo dell'interruzione pranzo adottate presso il resto del personale di ruolo"*.

La mancata autonomia gestionale e organizzativa dei collaboratori si riscontra anche nel fatto che, per poter svolgere attività al di fuori degli orari ordinari o dei locali del centro, era necessaria una esplicita autorizzazione da parte del responsabile che valutava, volta per volta, l'opportunità di rilasciarla. La regola generale era infatti quella di concordare le attività da svolgersi esclusivamente con il responsabile del centro. Si tenga presente che per svolgere la propria attività al di fuori delle ore previste da contratto - generalmente al fine di poter utilizzare quelle ore in più per riposo nei mesi successivi e non vedersi decurtato il compenso mensile per assenze, garantendo comunque il monte ore complessivo - i collaboratori compilavano il modulo per la richiesta dello straordinario in uso dai dipendenti del centro. Per gli spostamenti dal centro verso altri centri o per attività fuori sede, i collaboratori erano tenuti a timbrare il cartellino utilizzando il giustificativo "uscita per servizio" e in tal caso il tempo impiegato nel tragitto dalla propria sede di lavoro verso il punto di arrivo veniva computato nell'orario di lavoro e quindi retribuito. Sono state poi acquisite delle richieste di permesso breve da recuperare ex art. 20 del CCNL, che il collaboratore doveva presentare per potersi assentare per qualche ora dal centro, previa autorizzazione del responsabile. Inoltre, ai collaboratori veniva concesso un periodo di riposo psico-fisico che, per stessa ammissione della amministrazione era *"parametrato, per quanto possibile, al numero di giorni di ferie di un lavoratore subordinato"* (e-mail del dirigente del 24.12.2010). Di norma tali giornate dovevano poi essere recuperate dal collaboratore per vedersi riconosciuto il pagamento dell'intero compenso, ma in alcuni casi per tali giornate di riposo è stato comunque garantito il pagamento del compenso, al pari delle ferie dei lavoratori subordinati. Ciò è sicuramente accaduto nel corso degli ultimi mesi del rapporto di lavoro, come risulta dall'e-mail del 19.07.2012 - chiusura ferragosto, in cui si legge: *"facendo seguito alla circolare del Direttore Generale relativa all'oggetto, vi comunico che il Dirigente autorizza la chiusura dei CSL dal 13 al 17 agosto p.v.. Ai convenzionati tale periodo verrà considerato come riposo psico/fisico che non inciderà nella valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi"*. In merito, vi è da aggiungere che in alcuni centri veniva richiesto ai collaboratori, come al personale dipendente, di predisporre il piano ferie; si veda, per esempio, l'e-mail del 15.06.2011 del responsabile del CSL di Assemini rivolta ai collaboratori: *"al fine di predisporre il piano ferie per il periodo estivo, invito tutti a comunicare ad Alma Melis, in tempi brevi, il periodo prescelto"*. Tale

regolamentazione di assenze e permessi presuppone un obbligo di presenza in ufficio in termini di giorni e di ore che mal si concilia con l'autonomia tipica della collaborazione.

Con riferimento al compenso, inoltre, nei contratti di lavoro è previsto: *“a fronte del presente incarico, il committente si impegna a corrispondere un compenso orario determinato in € 17,00 lordi, da erogarsi in rate mensili posticipate e previa presentazione della relazione mensile sull'attività svolta”*. Si tratta quindi di un compenso orario, non stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, ma correlato alla presenza e all'esecuzione delle mansioni durante l'orario e strettamente rapportato ad un rigido calcolo delle ore lavorate sulla base delle timbrature in entrata e in uscita effettuate dai collaboratori. Il calcolo del compenso era infatti dato moltiplicando la tariffa oraria (€ 14,31 per l'operatore informatico ed € 17,00 per i restanti profili) per il numero delle ore lavorate nel mese e la tariffa oraria veniva pagata nella sua interezza solo se l'ora di lavoro risultava pienamente compiuta e attestata; ciò significa che, se al compimento dell'ora mancava anche solo un minuto, il compenso orario veniva rideterminato e proporzionalmente ridotto. Il raggiungimento del monte ore mensile costituiva, per contratto e di fatto, l'unico misuratore della prestazione lavorativa e, di conseguenza, il mancato raggiungimento delle ore stabilite nel contratto comportava un obbligo per i collaboratori di procedere al recupero delle ore non svolte, pena una proporzionale decurtazione della retribuzione, come desunto dal confronto dei prospetti paga mensili e delle rilevazioni delle presenze e altresì confermato dalle dichiarazioni raccolte. Inoltre, le stesse relazioni predisposte mensilmente dai collaboratori sulle attività svolte contengono altresì l'indicazione delle ore di lavoro effettuate. Il sistema di calcolo della retribuzione sopra descritto non è di fatto cambiato nemmeno durante la vigenza dell'ultimo contratto di proroga, approvato con determinazione n. 221 del 31.05.2012 dal Dirigente del Settore Lavoro, sebbene in esso, da un punto di vista formale, si siano messi in evidenza aspetti che più dettagliatamente caratterizzano una collaborazione coordinata e continuativa (programmazione mensile dell'attività lavorativa e verifica del raggiungimento degli obiettivi). Difatti, le modalità di svolgimento della collaborazione non hanno subito sostanziali modifiche, come confermato dalle dichiarazioni raccolte, dalle quali si evince che il compenso era comunque ancora legato alle presenze.

Nell'analisi delle caratteristiche del **contratto di collaborazione coordinata e continuativa**, si è detto poi che, vista l'assenza del vincolo di subordinazione, con esso non possono essere affidati al collaboratore compiti di gestione e di rappresentanza, che costituiscono attribuzioni tipiche dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione, i quali sono, invece, in rapporto di subordinazione con l'amministrazione e, pertanto, agiscono secondo gli indirizzi impartiti e gli obiettivi assegnati, rispondendo del loro operato secondo le leggi penali, civili e amministrative. Quindi, poiché il collaboratore coordinato e continuativo difetta del requisito indispensabile dell'incardinazione, in mancanza di un'eventuale ed espressa procura, non potrà mai agire per conto dell'Amministrazione, né rappresentare la stessa all'esterno nei rapporti con i terzi.

Anche tale principio fondamentale è stato di fatto disatteso dall'amministrazione; basti pensare che, ad esempio, per stessa ammissione dei responsabili dei vari centri, i collaboratori erano autorizzati a firmare il cosiddetto “patto di servizio”, strumento atto a regolare i rapporti tra il CSL e i suoi utenti, in cui sono contenuti i reciproci impegni e, quindi, le azioni che il centro deve svolgere per aiutare la persona ad inserirsi nel mondo del lavoro e le azioni che il disoccupato deve compiere per trovare lavoro. In merito proprio alla particolare natura del patto di servizio si è pronunciata la dirigente del Settore Lavoro con nota prot. n. 102746 del 22.07.2008, la quale osservava: *“Vi sono però degli atti quale, per esempio, la sottoscrizione del patto di servizio, che per la loro specifica natura giuridica possono essere attribuiti esclusivamente al personale dipendente”*; tuttavia, nella medesima nota si precisava anche che *“in caso di necessità ed urgenza tutti gli operatori dei Centri (dipendenti e convenzionati) possono esser chiamati a svolgere funzioni, anche non formalmente attribuite”*. In tal modo, di fatto, si sono fatte coincidere le mansioni svolte dai dipendenti e

dai collaboratori dei centri. fino anche a consentire che i collaboratori rappresentassero l'amministrazione nei confronti dei terzi. non solo con la sottoscrizione del patto di servizio. ma anche con la compilazione. l'aggiornamento e il rilascio delle schede anagrafiche. che hanno valore certificativo relativamente ai dati in esse contenuti.

Inoltre, nel caso in esame, è venuto sicuramente a mancare l'ulteriore requisito fondamentale per un corretto utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative da parte della P.A. e cioè la **eccezionalità e temporaneità della situazione cui far fronte**. Al riguardo. la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, nel ribadire l'impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell'amministrazione, ammette una proroga del contratto quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto stesso era stato posto in essere e ritiene. al contrario, illegittima una successione indiscriminata e non giustificata di proroghe, sottolineando che la proroga del rapporto di collaborazione debba essere utilizzata come rimedio del tutto eccezionale. Nel caso di specie. come evidenziato in premessa, i rapporti di collaborazione intercorsi tra la Provincia di Cagliari e i collaboratori hanno trovato fondamento nell'avvio sperimentale delle nuove funzioni in materia di lavoro dei CSL, in attuazione dell'art. 14 della Legge Regionale 20/2005, che attribuisce ad essi il compito di erogare i servizi di accoglienza, consulenza e informazione orientativa, incentivazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promozione e sostegno delle fasce deboli nel mercato del lavoro, creazione di impresa, etc.. Ebbene, la norma regionale succitata rende evidente la necessità di dover far fronte, in modo tutt'altro che eccezionale e temporaneo, ad esigenze stabili, che sono proprie dell'ente. Si rileva, infatti, che al di là di una iniziale sperimentazione (che avrebbe dovuto essere limitata nel tempo, come previsto dal progetto) **gli incarichi conferiti ai collaboratori hanno di fatto assolto a funzioni istituzionali e ordinarie, attenendo ad una esigenza duratura, destinata ad avere carattere di stabilità**. Quindi, le mansioni ad essi affidate, **lungi dall'essere altamente qualificate, sono andate a coincidere con quelle svolte dal personale dipendente**, sia per quanto riguarda i collaboratori impiegati nei vari CSL, sia per quanto riguarda l'operatore informatico che di norma svolgeva le stesse attività degli operatori del C.E.D..

La Provincia, pertanto, avrebbe dovuto provvedere allo svolgimento di questi compiti attraverso risorse interne all'amministrazione medesima o attraverso un'adeguata politica di gestione e di programmazione del personale, attesa la ordinarietà delle prestazioni richieste, a cui invece si è fatto fronte tramite il ricorso ad incarichi esterni, prorogati nel periodo dal 2005 al 2012.

Si precisa che l'attribuzione di tali funzioni e incarichi ordinari spesso avveniva con specifici ordini di servizio, in alcuni casi per far fronte a carenze di personale, in altri per sostituire il personale in ferie. Si legge in tal senso la nota del 04.08.2011 del responsabile del centro di Assemini, con la quale si attribuiva ai collaboratori addetti al servizio di orientamento la gestione delle attività attinenti ai soggetti beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga e cioè: *"sottoscrizione del Patto di Servizio, sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità, eventuale aggiornamento scheda anagrafica, compilazione registro PAI, avvio, se opportuno, delle procedure inerenti il percorso formativo"*. Tali attribuzioni venivano giustificate col fatto che *"l'insieme delle risorse umane di pertinenza del CSL ha subito, per varie motivazioni, una consistente riduzione; constatato che si rende necessario, conseguentemente, apportare opportuni accorgimenti organizzativi al fine di ottenere, considerati i limiti di risorse suddetti, la massima funzionalità possibile dei servizi e, nel contempo, una ragionevole ripartizione dei singoli carichi di lavoro"*. Appare evidente che i collaboratori venivano in tal modo impiegati per sopperire alle carenze di personale di ruolo del centro e che l'attività svolta dagli stessi coincideva con i compiti svolti ordinariamente dal personale dipendente (prime iscrizioni, re-iscrizioni, compilazione, aggiornamento e rilascio di schede anagrafiche). Di tale tenore l'e-mail del 29.04.2011 del responsabile CSL di Assemini: *"Nella sede centrale di Assemini le prime iscrizioni vengono svolte, prioritariamente, da tutto il personale preposto ai servizi"*

specialistici, ma questo solo per poter distribuire i carichi di lavoro in maniera equilibrata". Quanto sopra detto trova conferma dall'esame delle relazioni predisposte con cadenza fissa dai collaboratori, le quali venivano firmate - e quindi approvate - dai responsabili dei centri. Si legge, ad esempio, nelle relazioni: *"Come richiesto dalle disposizioni provinciali, è stata portata avanti l'attività amministrativa attraverso prime iscrizioni e aggiornamento di schede anagrafiche. Nel dettaglio: totale colloqui individuali con l'utenza 56, di cui attività amministrativa (prime iscrizioni, re-iscrizioni, aggiornamento schede) per un tot di 40 colloqui".* E ancora: *"Durante l'orario di sportello, svolgo quotidianamente un intenso lavoro di supporto al servizio amministrativo, facendo le prime iscrizioni. Nel mese di settembre, come risulta dalle registrazioni sul sistema, ne ho fatte n. 74, con una media di 18 a settimana".*

Nelle modalità delle prestazioni lavorative come sopra effettuate non si ravvisano pertanto margini di autonomia, come invece necessariamente richiesto dalla legge per un corretto utilizzo del contratto di collaborazione da parte della pubblica amministrazione.

D'altronde, dubbi sulla corretta configurazione dei rapporti contrattuali sono stati sollevati in più occasioni da uno dei dirigenti del Settore Lavoro in vista delle proroghe dei contratti per la prosecuzione dell'attività dei CSL; si legge infatti nella nota prot. n. 46026 del 26.05.2009 diretta ai collaboratori: *"la natura del rapporto sino ad oggi sperimentato, al di là dei problemi di convivenza e clima aziendale con i dipendenti di ruolo dei CSL, è, all'evidenza, in tutto e per tutto riconducibile al rapporto di lavoro di natura subordinata, lasciandone scorgere chiaramente gli indici rivelatori (...). Tutti gli indici di qualificazione del rapporto inducono ad ascriverlo a un sostanziale ed effettivo rapporto di lavoro dipendente di carattere subordinato (e non autonomo, come dovrebbe essere il vero ed autentico co.co.co)".* E ancora nella nota prot. n. 108328 del 18.11.2010: *"le nuove regole in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle P.A. non consentono alla Direzione scrivente di confermare la vigente strutturazione contrattuale. La natura sostanzialmente subordinata del rapporto in essere comporta pertanto, di necessità, una conversione del contratto e la sua riconduzione nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione del D. Lgs. n. 368/2001 e del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali".*

Dalla disamina di tutti gli elementi sopra descritti - mancanza di autonomia decisionale ed organizzativa dei collaboratori, regolamentazione degli orari, modalità di determinazione del compenso, coincidenza delle prestazioni svolte dai collaboratori con le attività ordinarie dell'ente e con le mansioni svolte dai dipendenti e la continuità e la durata complessiva del rapporto di lavoro - consegue la riconduzione dei rapporti di collaborazione all'alveo della subordinazione.

Pertanto, con il presente verbale si procede al recupero della contribuzione omessa e non prescritta in favore dei lavoratori di cui all'allegato A e per i periodi indicati di fianco a ciascuno. Le retribuzioni imponibili - determinate sulla base del CCNL Regioni Autonomie Locali (categoria CI per il profilo informatico e DI per i restanti profili) o sulla base di quanto corrisposto ai lavoratori, qualora ne sia derivata una retribuzione di importo superiore - comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive, sono evidenziate nella medesima tabella di cui all'allegato A e riepilogate nei **modelli DM10 V di tipo C** (allegati da 1 a 58) che fanno parte integrante del presente verbale.

Si fa infine presente che la contribuzione versata alla gestione separata relativamente ai lavoratori di cui al presente verbale potrà essere richiesta a rimborso con apposita istanza indirizzata agli uffici competenti della sede Inps di Cagliari.

L'amministrazione è altresì tenuta alla presentazione dei flussi individuali EMens a mezzo della procedura UniEMens aggregato per garantire l'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori interessati sulla base delle risultanze di cui sopra.

Il datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell'INPS le inadempienze accertate è tenuto a versare:

- a titolo di contributi, l'importo di € 1.565.103,00
- a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 298.468,00
come riportato in dettaglio nel prospetto riepilogativo "somme aggiuntive"

TOTALE


€ 1.863.571,00

Il versamento delle somme complessivamente dovute (contributi e somme aggiuntive) dovrà essere eseguito esclusivamente a mezzo di Mod. F24, che dovrà riportare, oltre al codice fiscale e alla denominazione aziendale, nella sezione INPS, il codice sede, la matricola INPS e nel campo "causale contributo" il codice RC01, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale.

Nel caso in cui il versamento delle somme sopra indicate sia effettuato:

- entro il 30° giorno dalla notifica del presente atto la posizione debitoria è definita in via amministrativa;
- oltre il 30° giorno dalla notifica del presente atto, per ogni giorno di ritardo sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato.

Trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto, in assenza di avvenuta regolarizzazione delle somme dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, l'Istituto formerà l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo ed il credito sarà affidato per il recupero all'Agente della Riscossione.

Luogo e data	Firma dei verbalizzanti
Cagliari, 07.11.2013	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SOMME AGGIUNTIVE

Periodo	Contributi	Sanzioni	Sanzioni per Lavoro Nero	Interessi di mora	Tipo Omissione
03/2008 - 03/2008	4.677,00	1.587,00	0,00	0,00	M-Morosità
04/2008 - 04/2008	7.260,00	2.427,00	0,00	0,00	M-Morosità
05/2008 - 05/2008	15.199,00	5.004,00	0,00	0,00	M-Morosità
06/2008 - 06/2008	16.018,00	5.195,00	0,00	0,00	M-Morosità
07/2008 - 07/2008	18.540,00	5.919,00	0,00	0,00	M-Morosità
08/2008 - 08/2008	14.010,00	4.401,00	0,00	0,00	M-Morosità
09/2008 - 09/2008	18.115,00	5.601,00	0,00	0,00	M-Morosità
10/2008 - 10/2008	37.351,00	11.359,00	0,00	0,00	M-Morosità
11/2008 - 11/2008	27.976,00	8.370,00	0,00	0,00	M-Morosità
12/2008 - 12/2008	39.561,00	11.634,00	0,00	0,00	M-Morosità
01/2009 - 01/2009	29.864,00	8.630,00	0,00	0,00	M-Morosità
02/2009 - 02/2009	32.754,00	9.315,00	0,00	0,00	M-Morosità
03/2009 - 03/2009	35.088,00	9.800,00	0,00	0,00	M-Morosità
04/2009 - 04/2009	34.306,00	9.412,00	0,00	0,00	M-Morosità
05/2009 - 05/2009	34.777,00	9.364,00	0,00	0,00	M-Morosità
06/2009 - 06/2009	31.940,00	8.443,00	0,00	0,00	M-Morosità
07/2009 - 07/2009	33.641,00	8.721,00	0,00	0,00	M-Morosità
08/2009 - 08/2009	25.450,00	6.468,00	0,00	0,00	M-Morosità
09/2009 - 09/2009	31.468,00	7.842,00	0,00	0,00	M-Morosità
10/2009 - 10/2009	30.283,00	7.392,00	0,00	0,00	M-Morosità
11/2009 - 11/2009	29.864,00	7.143,00	0,00	0,00	M-Morosità
12/2009 - 12/2009	50.979,00	11.933,00	0,00	0,00	M-Morosità
01/2010 - 01/2010	21.581,00	4.942,00	0,00	0,00	M-Morosità
02/2010 - 02/2010	22.343,00	5.013,00	0,00	0,00	M-Morosità
03/2010 - 03/2010	24.206,00	5.308,00	0,00	0,00	M-Morosità
04/2010 - 04/2010	22.347,00	4.790,00	0,00	0,00	M-Morosità
05/2010 - 05/2010	23.069,00	4.827,00	0,00	0,00	M-Morosità
06/2010 - 06/2010	22.697,00	4.638,00	0,00	0,00	M-Morosità
07/2010 - 07/2010	23.873,00	4.756,00	0,00	0,00	M-Morosità
08/2010 - 08/2010	23.065,00	4.478,00	0,00	0,00	M-Morosità
09/2010 - 09/2010	24.715,00	4.676,00	0,00	0,00	M-Morosità
10/2010 - 10/2010	24.955,00	4.594,00	0,00	0,00	M-Morosità
11/2010 - 11/2010	25.417,00	4.554,00	0,00	0,00	M-Morosità
12/2010 - 12/2010	42.811,00	7.453,00	0,00	0,00	M-Morosità
01/2011 - 01/2011	25.162,00	4.252,00	0,00	0,00	M-Morosità
02/2011 - 02/2011	25.587,00	4.206,00	0,00	0,00	M-Morosità
03/2011 - 03/2011	28.350,00	4.516,00	0,00	0,00	M-Morosità
04/2011 - 04/2011	23.087,00	3.564,00	0,00	0,00	M-Morosità
05/2011 - 05/2011	26.047,00	3.888,00	0,00	0,00	M-Morosità
06/2011 - 06/2011	24.670,00	3.561,00	0,00	0,00	M-Morosità
07/2011 - 07/2011	24.320,00	3.386,00	0,00	0,00	M-Morosità
08/2011 - 08/2011	21.970,00	2.947,00	0,00	0,00	M-Morosità
09/2011 - 09/2011	26.505,00	3.425,00	0,00	0,00	M-Morosità
10/2011 - 10/2011	26.168,00	3.248,00	0,00	0,00	M-Morosità
11/2011 - 11/2011	26.486,00	3.157,00	0,00	0,00	M-Morosità
12/2011 - 12/2011	44.853,00	5.117,00	0,00	0,00	M-Morosità

Periodo	Contributi	Sanzioni	Sanzioni per Lavoro Nero	Interessi di mora	Tipo Omissione
01/2012 - 01/2012	26.600,00	2.899,00	0,00	0,00	M-Morosità
02/2012 - 02/2012	26.482,00	2.760,00	0,00	0,00	M-Morosità
03/2012 - 03/2012	26.906,00	2.667,00	0,00	0,00	M-Morosità
04/2012 - 04/2012	25.655,00	2.416,00	0,00	0,00	M-Morosità
05/2012 - 05/2012	26.612,00	2.371,00	0,00	0,00	M-Morosità
06/2012 - 06/2012	24.941,00	2.099,00	0,00	0,00	M-Morosità
07/2012 - 07/2012	27.662,00	2.187,00	0,00	0,00	M-Morosità
08/2012 - 08/2012	26.057,00	1.928,00	0,00	0,00	M-Morosità
09/2012 - 09/2012	27.584,00	1.904,00	0,00	0,00	M-Morosità
10/2012 - 10/2012	27.578,00	1.763,00	0,00	0,00	M-Morosità
11/2012 - 11/2012	27.679,00	1.633,00	0,00	0,00	M-Morosità
12/2012 - 12/2012	47.942,00	2.585,00	0,00	0,00	M-Morosità
Totali:	1.565.103,00	298.468,00	0,00	0,00	

Con il presente verbale sono state addebitate le somme aggiuntive previste dalle sotto indicate disposizioni di legge:

Art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000 che, disciplinando i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, prevede una sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, entro il tetto massimo del 40% dell'importo non corrisposto entro la scadenza di legge. Oltre tale tetto, senza l'avvenuto integrale pagamento, scattano gli interessi di mora.

Luogo e data	Firma dei verbalizzanti
--------------	-------------------------

Cagliari, 07.11.2013

Luca Pizzicini *Alberto Vici*


SEZIONE STRUMENTI DI TUTELA

Avverso il presente verbale la ditta può presentare ricorso:

- Al Comitato regionale per i rapporti di lavoro istituito presso la Direzione regionale del lavoro, anche mediante inoltro all'indirizzo di posta elettronica certificata se le violazioni contestate attengono alla sussistenza e/o qualificazione del/dei rapporto/i di lavoro (art. 17 D.L.gs. 124/2004). Lo stesso deve essere presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, ovvero, in caso di contestazione di illecito amministrativo, in triplice copia, entro il medesimo termine stabilito per la presentazione degli scritti difensivi. In assenza di decisione entro i successivi 90 giorni, il ricorso si intende respinto.
- Agli organi istituzionali dell'INPS (L.88/1989) per le altre inadempienze. Il ricorso dovrà essere esclusivamente inviato on line utilizzando la procedura disponibile tra i "Servizi Online" del sito www.inps.it, cui si potrà accedere tramite codice PIN rilasciato dall'Istituto. Il ricorso potrà, inoltre essere presentato tramite gli intermediari abilitati in relazione alla materia oggetto del ricorso stesso.

RELATA DI NOTIFICA

I sottoscritti Francesca Polidetti e Debora Loi, quali funzionari ispettivi in servizio presso la sede Inps di Cagliari, hanno notificato il presente verbale - composto di n. 15 pagine, redatto in n. 4 esemplari ad uso della Direzione Provinciale del Lavoro, dell'Inail, dell'Inps e del datore di lavoro - alla Provincia di Cagliari, nella persona del dott. Cadau Pietro, nella sua qualità di Commissario Straordinario, mediante raccomandata a.r..

Luogo e data	Firma dei verbalizzanti
Cagliari, 07.11.2013	

MOD. DM 10/V**All.: 1 di 58****Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]**

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesì regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 03/2008	al: 03/2008	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contribuito		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contribuito		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Lavoratori di sesso femminile	FE00	5							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	2							
Forza aziendale	FZ00	7							
Impiegati	11	7	182	13.536,00	34,55	4.677,00			
TOTALI:		7	182	13.536,00		4.677,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 4.677,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





MOD. DM 10/V**All.: 2 di 58****Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]**

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	04/2008	al:	04/2008	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		Importo
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	
Impiegati	11	9	234	21.013,00	34,55	7.260,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	6							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	3							
Forza aziendale	FZ00	9							
TOTALI:		9	234	21.013,00		7.260,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 7.260,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





MOD. DM 10/V

All.: 3 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti x	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Periodo dal: 05/2008	al: 05/2008	Tipo denuncia: C
Codice provenienza: 1	Num. Inadempienza: 502	Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	19	494	43.990,00	34,55	15.199,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	12							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	7							
Forza aziendale	FZ00	19							
TOTALI:		19	494	43.990,00		15.199,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 15.199.00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





Istituto Nazionale Previdenza Sociale



MOD. DM 10/V

All.: 4 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	06/2008	al:	06/2008	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	19	494	46.361,00	34,55	16.018,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	12							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	7							
Forza aziendale	FZ00	19							
TOTALI:		19	494	46.361,00		16.018,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 16.018,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:

 _____ 

MOD. DM 10/V

All.: 5 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti x	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


Codice provenienza: 1	Periodo dal: 07/2008	al: 07/2008	Tipo denuncia: C
Num. Inadempienza: 502	Tipo omissione: M		

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)			
Tipo contributo		Cod.	N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		Importo
Descrizione								Descrizione	Cod.	
Impiegati		11	20	520	53.660,00	34,55	18.540,00			
Lavoratori di sesso femminile		FE00	13							
Lavoratori di sesso maschile		MA00	7							
Forza aziendale		FZ00	20							
TOTALI:			20	520	53.660,00		18.540,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 18.540,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





Istituto Nazionale Previdenza Sociale



MOD. DM 10/V

All.: 6 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	08/2008	al:	08/2008	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	somme a credito del datore di lavoro		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	20	520	40.549,00	34,55	14.010,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	13							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	7							
Forza aziendale	FZ00	20							
TOTALI:		20	520	40.549,00		14.010,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 14.010,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:

MOD. DM 10/V**All.: 7 di 58****Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]**

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti x	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 09/2008	al: 09/2008	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	20	520	52.430,00	34,55	18.115,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	13							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	7							
Forza aziendale	FZ00	20							
TOTALI:		20	520	52.430,00		18.115,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 18.115,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





MOD. DM 10/V

All.: 8 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												


Periodo dal:	10/2008	al:	10/2008	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	41	1066	108.107,00	34,55	37.351,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	28							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	41							
TOTALI:		41	1066	108.107,00		37.351,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 37.351,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:



MOD. DM 10/V

All.: 9 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti x	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 11/2008	al: 11/2008	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	40	1040	80.973,00	34,55	27.976,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	27							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	40							
TOTALI:		40	1040	80.973,00		27.976,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 27.976,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





Istituto Nazionale Previdenza Sociale



MOD. DM 10/V

All.: 10 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	12/2008	al:	12/2008	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Implegati	11	40	1040	114.503,00	34,55	39.561,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	27							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	40							
TOTALI:		40	1040	114.503,00		39.561,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 39.561,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 

MOD. DM 10/V**All.: 11 di 58****Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]**

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti x	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 01/2009	al: 01/2009	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/or e	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	39	1014	85.205,00	35,05	29.864,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	26							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	39							
TOTALI:		39	1014	85.205,00		29.864,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 29.864,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:







Istituto Nazionale Previdenza Sociale



MOD. DM 10/V

All.: 12 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 02/2009	al: 02/2009	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	39	1014	93.449,00	35,05	32.754,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	26							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	39							
TOTALI:		39	1014	93.449,00		32.754,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 32.754,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:

MOD. DM 10/V

All.: 13 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 03/2009	al: 03/2009	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	38	988	100.108,00	35,05	35.088,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	25							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	38							
TOTALI:		38	988	100.108,00		35.088,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 35.088,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:



MOD. DM 10/V

All.: 14 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												


Periodo dal: 04/2009	al: 04/2009	Tipo denuncia: C
Codice provenienza: 1	Num. Inadempienza: 502	Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	39	1014	97.876,00	35,05	34.306,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	26							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	39							
TOTALI:		39	1014	97.876,00		34.306,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 34.306,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





MOD. DM 10/V

All.: 15 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												


Codice provenienza: 1	Periodo dal: 05/2009	al: 05/2009	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	39	1014	99.221,00	35,05	34.777,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	26							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	39							
TOTALI:		39	1014	99.221,00		34.777,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 34.777,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



MOD. DM 10/V

All.: 16 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	06/2009	al:	06/2009	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	39	1014	91.127,00	35,05	31.940,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	26							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	39							
TOTALI:		39	1014	91.127,00		31.940,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 31.940,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 

MOD. DM 10/V**All.: 17 di 58****Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]**

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 07/2009	al: 07/2009	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M


"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	39	1014	95.981,00	35,05	33.641,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	26							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	39							
TOTALI:		39	1014	95.981,00		33.641,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 33.641,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V

All.: 18 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	08/2009	al:	08/2009	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	38	988	72.610,00	35,05	25.450,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	25							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	38							
TOTALI:		38	988	72.610,00		25.450,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 25.450.00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:



Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V

All.: 19 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti x	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 09/2009	al: 09/2009	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)			
Tipo contributo		Cod.	N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Descrizione							Cod.	Importo	
Impiegati		11	38	988	89.780,00	35,05	31.468,00			
Lavoratori di sesso femminile		FE00	25							
Lavoratori di sesso maschile		MA00	13							
Forza aziendale		FZ00	38							
TOTALI:			38	988	89.780,00		31.468,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 31.468,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:

MOD. DM 10/V

All.: 20 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	10/2009	al:	10/2009	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	38	988	86.399,00	35,05	30.283,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	25							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	38							
TOTALI:		38	988	86.399,00		30.283,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 30.283,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:



MOD. DM 10/V

All.: 21 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti x	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 11/2009	al: 11/2009	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M


"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Implegati	11	38	988	85.203,00	35,05	29.864,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	25							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	38							
TOTALI:		38	988	85.203,00		29.864,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 29.864,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura delle Dipendenze Alcoliche e la Prevenzione Sociale

MOD. DM 10/V

All.: 22 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:


Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	12/2009	al:	12/2009	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		Importo
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	
Impiegati	11	38	988	145.447,00	35,05	50.979,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	25							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	13							
Forza aziendale	FZ00	38							
TOTALI:		38	988	145.447,00		50.979,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 50.979,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 

MOD. DM 10/V

All.: 23 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:


Tutti x	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 01/2010	al: 01/2010	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	32	832	61.573,00	35,05	21.581,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	22							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10							
Forza aziendale	FZ00	32							
TOTALI:		32	832	61.573,00		21.581,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 21.581,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



MOD. DM 10/V

All.: 24 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	02/2010	al:	02/2010	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	32	832	63.745,00	35,05	22.343,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	22							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10							
Forza aziendale	FZ00	32							
TOTALI:		32	832	63.745,00		22.343,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 22.343,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:


_____ 

MOD. DM 10/V

All.: 25 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	03/2010	al:	03/2010	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	32	832	69.062,00	35,05	24.206,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	22							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10							
Forza aziendale	FZ00	32							
TOTALI:		32	832	69.062,00		24.206,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 24.206,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V

All.: 26 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari		INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A		Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva:	00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza:	1	Periodo dal:	04/2010	al:	04/2010	Tipo denuncia:	C
		Num. Inadempienza:	502			Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	32	832	63.758,00	35,05	22.347,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	22							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10							
Forza aziendale	FZ00	32							
TOTALI:		32	832	63.758,00		22.347,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 22.347,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:

 _____ 

MOD. DM 10/V

All.: 27 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												


Periodo dal: 05/2010	al: 05/2010	Tipo denuncia: C
Codice provenienza: 1	Num. Inadempienza: 502	Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	32	832	65.817,00	35,05	23.069,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	22							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10							
Forza aziendale	FZ00	32							
TOTALI:		32	832	65.817,00		23.069,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 23.069,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:







Istituto Nazionale Previdenza Sociale



MOD. DM 10/V

All.: 28 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 06/2010	al: 06/2010	Tipo denuncia: C
Num. Inadempienza: 502	Tipo omissione: M		

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	32	832	64.757,00	35,05	22.697,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	22							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10							
Forza aziendale	FZ00	32							
TOTALI:		32	832	64.757,00		22.697,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 22.697,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:

MOD. DM 10/V

All.: 29 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 07/2010	al: 07/2010	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	68.111,00	35,05	23.873,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	24							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	68.111,00		23.873,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 23.873,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V

All.: 30 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 08/2010	al: 08/2010	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/or e	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	65.807,00	35,05	23.065,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	24							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	65.807,00		23.065,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 23.065,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

All.: 31 di 58

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 09/2010	al: 09/2010	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)		"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Alliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo			
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo	
Impiegati	11	34	884	70.513,00	35,05	24.715,00				
Lavoratori di sesso femminile	FE00	24								
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10								
Forza aziendale	FZ00	34								
TOTALI:		34	884	70.513,00		24.715,00				

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 24.715,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:  

MOD. DM 10/V
Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

All.: 32 di 58

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	10/2010	al:	10/2010	Tipo denuncia:	C
Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M		
Codice provenienza:	1				

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/or e	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	71.197,00	35,05	24.955,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	24							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	71.197,00		24.955,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 24.955,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:




MOD. DM 10/V

All.: 33 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
<input checked="" type="checkbox"/>

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 11/2010	al: 11/2010	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)		"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo			
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo	
Impiegati	11	34	884	72.517,00	35,05	25.417,00				
Lavoratori di sesso femminile	FE00	24								
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10								
Forza aziendale	FZ00	34								
TOTALI:		34	884	72.517,00		25.417,00				

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 25.417,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:  _____ 

MOD. DM 10/V
Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

All.: 34 di 58

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
X												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 12/2010	al: 12/2010	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/or e	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tpo contributo (somme a credito del datore di lavoro)		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	33	858	122.144,00	35,05	42.811,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	10							
Forza aziendale	F200	33							
TOTALI:		33	858	122.144,00		42.811,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 42.811,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:



MOD. DM 10/V

All.: 35 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 01/2011	al: 01/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	(somme a debito del datore di lavoro)	(somme a credito del datore di lavoro)		
Descrizione	Cod.						Contribuzione	Descrizione	Cod.
Impiegati	11	34	884	71.341,00	35,27	25.162,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	71.341,00		25.162,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 25.162,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V
Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

All.: 36 di 58

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 02/2011	al: 02/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	72.545,00	35,27	25.587,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	72.545,00		25.587,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 25.587,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:  

MOD. DM 10/V

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE] **All.: 37 di 58**

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
<input checked="" type="checkbox"/>

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.


Codice provenienza: 1	Periodo dal: 03/2011	al: 03/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	80.381,00	35,27	28.350,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	80.381,00		28.350,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 28.350,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:



MOD. DM 10/V

All.: 38 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
X												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 04/2011	al: 04/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/or e	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo (somme a credito del datore di lavoro)		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	31	806	65.458,00	35,27	23.087,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	20							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	31							
TOTALI:		31	806	65.458,00		23.087,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 23.087,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:



MOD. DM 10/V

All.: 39 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.


Codice provenienza: 1	Periodo dal: 05/2011	al: 05/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	31	806	73.850,00	35,27	26.047,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	20							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	31							
TOTALI:		31	806	73.850,00		26.047,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 26.047,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:






Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V

All.: 40 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	06/2011	al:	06/2011	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/or e	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	32	832	69.946,00	35,27	24.670,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	21							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	32							
TOTALI:		32	832	69.946,00		24.670,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 24.670,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 

MOD. DM 10/V

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

All.: 41 di 58

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.


Codice provenienza: 1	Periodo dal: 07/2011	al: 07/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)		"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo			
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo	
Impiegati	11	32	832	68.954,00	35,27	24.320,00				
Lavoratori di sesso femminile	FE00	21								
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11								
Forza aziendale	FZ00	32								
TOTALI:		32	832	68.954,00		24.320,00				

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 24.320,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V
Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

All.: 42 di 58

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 08/2011	al: 08/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	32	832	62.290,00	35,27	21.970,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	21							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	32							
TOTALI:		32	832	62.290,00		21.970,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 21.970,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 

MOD. DM 10/V

All.: 43 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.


Codice provenienza: 1	Periodo dal: 09/2011	al: 09/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contribuito		N. Dlp.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contribuito		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Implegati	11	33	858	75.150,00	35,27	26.505,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	22							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	33							
TOTALI:		33	858	75.150,00		26.505,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 26.505,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V
Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

All.: 44 di 58

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 10/2011	al: 10/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	33	858	74.194,00	35,27	26.168,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	22							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	33							
TOTALI:		33	858	74.194,00		26.168,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 26.168,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:

MOD. DM 10/V

All.: 45 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 11/2011	al: 11/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	75.094,00	35,27	26.486,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	75.094,00		26.486,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 26.486,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:






Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

All.: 46 di 58

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 12/2011	al: 12/2011	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	127.171,00	35,27	44.853,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	F200	34							
TOTALI:		34	884	127.171,00		44.853,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 44.853,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:

MOD. DM 10/V

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE] **All.: 47 di 58**

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
<input checked="" type="checkbox"/>

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.


Codice provenienza: 1	Periodo dal: 01/2012	al: 01/2012	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)					"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)			
Tipo contribuito		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contribuito		Importo
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	
Impiegati	11	34	884	75.417,00	35,27	26.600,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	75.417,00		26.600,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 26.600,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V

All.: 48 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:


Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 02/2012	al: 02/2012	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	75.084,00	35,27	26.482,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	75.084,00		26.482,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 26.482,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:  

MOD. DM 10/V

All.: 49 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 03/2012	al: 03/2012	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	76.285,00	35,27	26.906,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	76.285,00		26.906,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 26.906,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:

 _____ 

MOD. DM 10/V

All.: 50 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	04/2012	al:	04/2012	Tipo denuncia:	C
Codice provenienza:	1	Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M

"B" (Datì retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/or e	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	72.740,00	35,27	25.655,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	72.740,00		25.655,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 25.655,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 

MOD. DM 10/V

All.: 51 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 05/2012	al: 05/2012	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	75.452,00	35,27	26.612,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	75.452,00		26.612,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 26.612,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





MOD. DM 10/V

All.: 52 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 06/2012	al: 06/2012	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/or e	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	somme a credito del datore di lavoro		
Descrizione	Cod.						Tipo contributo		
						Descrizione	Cod.	Importo	
Impiegati	11	34	884	70.715,00	35,27	24.941,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	70.715,00		24.941,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 24.941,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:



MOD. DM 10/V

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE] **All.: 53 di 58**

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 07/2012	al: 07/2012	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo						(somme a debito del datore di lavoro)	(somme a credito del datore di lavoro)		
Descrizione	Cod.	N. Dip.	n. gg/ set/ or e	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	78.430,00	35,27	27.662,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	78.430,00		27.662,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: € 27.662,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:  _____ 

MOD. DM 10/V

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

All.: 54 di 58

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
X												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 08/2012	al: 08/2012	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	73.879,00	35,27	26.057,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	73.879,00		26.057,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 26.057,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:




MOD. DM 10/V

All.: 55 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.


Codice provenienza: 1	Periodo dal: 09/2012	al: 09/2012	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	78.208,00	35,27	27.584,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	78.208,00		27.584,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 27.584,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:





Istituto Nazionale Previdenza Sociale

MOD. DM 10/V

All.: 56 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 10/2012	al: 10/2012	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo		N. Dip.	n.gg/set/ore	Retribuzione	Allq. (%)	Contribuzione	Tipe contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	78.191,00	35,27	27.578,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	78.191,00		27.578,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 27.578.00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA:

MOD. DM 10/V

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE] **All.: 57 di 58**

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS: Viale Regina Margherita n. 1	

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti
x

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Codice provenienza: 1	Periodo dal: 11/2012	al: 11/2012	Tipo denuncia: C
	Num. Inadempienza: 502		Tipo omissione: M

"B" (Dati retributivi)						"C" (somme a debito del datore di lavoro)	"D" (somme a credito del datore di lavoro)		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	Tipo contributo		
Descrizione	Cod.						Descrizione	Cod.	Importo
Impiegati	11	34	884	78.477,00	35,27	27.679,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	23							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	34							
TOTALI:		34	884	78.477,00		27.679,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 27.679,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 

MOD. DM 10/V

All.: 58 di 58

Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI [ENTE]

Sede di: Cagliari	INPS Matr.: 1704743217	CSC: 20102
C.A.: 6A	Codice Fiscale: 00510810922	
Partita Iva: 00510810922	Ind. Sede INPS:	Viale Regina Margherita n. 1

"A"

Mesi regolarizzati nell'anno:

Tutti	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
x												

Periodo dal:	12/2012	al:	12/2012	Tipo denuncia:	C
Num. Inadempienza:	502	Tipo omissione:	M		
Codice provenienza:	1				

"B" (Dati retributivi)						"C"	"D"		
Tipo contributo		N. Dip.	n. gg/ set/ore	Retribuzione	Aliq. (%)	Contribuzione	somme a credito del datore di lavoro		
Descrizione	Cod.						Tipo contributo		
						Descrizione	Cod.	Importo	
Impiegati	11	33	858	135.929,00	35,27	47.942,00			
Lavoratori di sesso femminile	FE00	22							
Lavoratori di sesso maschile	MA00	11							
Forza aziendale	FZ00	33							
TOTALI:		33	858	135.929,00		47.942,00			

TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO: C 47.942,00.

Data: 07/novembre/2013

FIRMA: 



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari

CITTA' METROPOLITANA *ficio Amministrativo Contabile*
DI CAGLIARI

N. 0018112/INT

del 04/07/2019 - 10:41

Class:05.03



Al Dirigente della Ragioneria

Dott.ssa Paola Gessa

SEDE

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2019: segnalazione fatti pregiudizievoli agli equilibri di Bilancio, Centri di Costo 07 – 27 – 29 – 32 – 53-

In risposta alla Vs. richiesta (prot. n. 17215 del 25/06/2019) di trasmissione dati per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 si trasmette, in allegato, Attestazione di inesistenza debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi degli artt. 193-194 D.Lgs. 267/2000 relativi ai Centri di Costo: 27 “Pianificazione e Programmazione Territoriale”, 29 “Tutela e Valorizzazione Ambientale” e 53 “Politiche comunitarie”,

Si segnala invece l'esistenza di debiti fuori Bilancio per i seguenti Centri di Costo:

- CDC 32 “Protezione fauna selvatica, Caccia e Agricoltura”: si è richiesto il riconoscimento del debito fuori Bilancio con proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 0321906280002, allo stato in fase di valutazione, controversia Piras Gianni/Città Metropolitana di Cagliari – Sentenza n. 131/2018, importo € 1.096,39;
- CDC 07 “Risorse Umane”: i debiti di cui all'elenco allegato, relativi a sentenze sul personale.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE
Nicola Carboni

L'Istr. Direttivo Contabile
Dott.ssa Sandra Turtas



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Attestazione di Inesistenza di debiti fuori bilancio in sede di Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019

Il Sottoscritto NICOLA CARBONI

Dirigente responsabile del Settore PIANIFICAZIONE

cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane dei seguenti Centri di Costo:

- N. 027 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAT. TERRITOR.
- N. 028 - TUTELA E VALORIZZAZ. AMBIENTALE
- N. 053 - POLITICHE COMUNITARIE
- N. _____

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Cagliari, 28/06/2019

IL DIRIGENTE



Settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari
Servizio Politiche delle Risorse Umane


Allegato centro di costo 07 Servizio Personale

Creditore	Titolo	Importo complessivo
C. M.C...	RACL 1933/2010 Decreto IngiuntivoDecreto Ingiuntivo 360/2010 – Sent. 1° 161/2018 – Sent. 2° 76/2019	€ 166.516,90
R. A.	RACL 1934/2010 Decreto Ingiuntivo 361/2010 – Sent. 1° 1171/2017 – Sent. 2° 374/2017	€ 97.910,23
P. M. A.	RACL 1935/2010 Decreto Ingiuntivo 362/2010 – Sent. 1° 715/2017 – Sent. 2° 374/2018	€ 97.910,23
P.A.	RACL 4562/2015 Sent. 761/2019	€ 2.223,94
M.M.	RACL 4669/2016 Sent. 762/2019	€ 473,58
D.S.	RACL 4842/2017 Sent. 763/2019	€ 5.182,13
M.M.C.	RACL 4847/2016 Sent. 764/2019	€ 578,24
C. G.	RACL 4905/2017 Sent. 765/2019	€ 2.991,67
C. E.	RACL 4795/2016 Sent. 767/2019	€ 517,46
P. A.	RACL 4645/2016 Sent. 768/2019	€ 516,06
P. M. C.	RACL 4733/2016 Sent. 769/2019	€ 608,93
	SPESE LEGALI	
Avv. L.C.	RACL 1933/2010 Decreto IngiuntivoDecreto Ingiuntivo 360/2010 – Sent. 1° 161/2018 – Sent. 2° 76/2019	€ 26.143,87
Avv. A.A.	RACL 1933/2010 Decreto IngiuntivoDecreto Ingiuntivo 360/2010 – Sent. 1° 161/2018 – Sent. 2° 76/2019	€ 13.594,80
Avv.L.C.	Dipendenti indebiti	€ 4.254,08
Avv.D.F.	Dipendenti indebiti	€ 3.464,71

TOT.

422.886,83





CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazioni di esistenza/inesistenza
fatti pregiudizievoli
per gli equilibri di bilancio
anno 2019**

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2019

Elenco attestazioni relative ai debiti fuori bilancio

Settore	Centro di costo	Attestazione inesistenza	Attestazione esistenza	Importo	Da finanziarsi con prelievo dal fondo di Riserva
	43 Direzione Generale	INESISTENZA			
	48 Segreteria Generale	INESISTENZA			
AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI	1 Ufficio del Sindaco Metropolitan	INESISTENZA			
	3 Affari Generali	INESISTENZA			
	4 Ufficio Legale	INESISTENZA			
	10 Provveditorato	INESISTENZA			
	2 Consiglio Metropolitan	INESISTENZA			
	49 Consiglieri delegati	INESISTENZA			
	17 Ced	INESISTENZA			
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	27 Programmazione e Pianificazione Territoriale	INESISTENZA			
	7 Risorse Umane		SUSSISTENZA	€ 422.886,83	
	29 Tutela Ambiente	INESISTENZA			
	32 Caccia e Agricoltura	INESISTENZA			
	53 Politiche Comunitarie	INESISTENZA			
	57 Polizia Metropolitan	INESISTENZA			
EDILIZIA	60 Edilizia Scolastica		SUSSISTENZA	€ 4.973.704,93	
	14 Patrimonio	INESISTENZA			
	58 Compendio di Monteclaro	INESISTENZA			
	67 Centrale Unica di Committenza	INESISTENZA			
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	18 Pubblica Istruzione	INESISTENZA			
	22 Cultura	INESISTENZA			
	21 Servizi Bibliotecari	INESISTENZA			
	37 Servizi Sociali	INESISTENZA			
	62 Consigliera di Parità	INESISTENZA			
	54 Lavoro		SUSSISTENZA	€ 250.000,00	
	94 Asili Nido	INESISTENZA			
TUTELA AMBIENTE	36 Antinsetti	INESISTENZA			
	44 Ecologia	INESISTENZA			
IDRICO E VIARIO	26 Viabilità	INESISTENZA			
	16 Laboratorio Geologico	INESISTENZA			
	25 Trasporti	INESISTENZA			
	35 Protezione Civile	INESISTENZA			
	65 Manutenzione Reticolo Idrografico	INESISTENZA			
FINANZE E TRIBUTI CONTABILITÀ	9 Servizio Finanziario	INESISTENZA			
	12 Servizio Fiscale	INESISTENZA			
	66 Controllo di Gestione	INESISTENZA			
	70 Personale Trattamento economico	INESISTENZA			
TOTALE COMPLESSIVO				€ 5.646.591,76	€ 0,00



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Edilizia

Al Dirigente del Settore Finanziario

Dott. Paola Gessa

SEDE

OGGETTO: *Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019. Richiesta Segnalazione fatti pregiudizievoli equilibri di bilancio.*

In riscontro alla nota n. 17215 del 25.6.2019 in ordine ai fatti pregiudizievoli degli equilibri di bilancio si trasmette quanto segue:

1) Relazione Tecnica del 02.07.2019 dalla quale risulta che, a seguito delle ricerche e delle verifiche effettuate, a fronte della procedura espropriativa per la realizzazione dell'allora Liceo Scientifico "Michelangelo" in via Sulcis a Cagliari (ora Istituto Superiore De Sanctis-Deledda), avviata nel 1980 con l'occupazione delle relative aree, non è stato mai adottato alcun decreto di esproprio o atto di cessione volontaria e non è stato pertanto pagato alcun indennizzo a favore del legittimo proprietario che, con Atto di significazione e diffida prot. CMDCA n.28477 del 15.10.2018 dello Studio Legale Argiolas di Cagliari, ha inoltrato all'Amministrazione richiesta di risarcimento per un importo di € 4.821.000,00 o della somma che dovesse risultare dovuta.

2) relazione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP 2019.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierandrea Bandinu)



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Edilizia
Ufficio Unico per le Espropriazioni
Via Cadello 9/b- 09124 CAGLIARI

RELAZIONE

Oggetto: Procedura di esproprio dell'area per la realizzazione dell'Istituto di Istruzione Superiore "De Sanctis Deledda" ex "Eva Mameli Calvino", ex "Michelangelo". Usai Massidda Mario/Città Metropolitana di Cagliari.

Nella seconda metà degli anni settanta l'Amministrazione Provinciale di Cagliari predispose il progetto e gli atti necessari per la realizzazione della scuola in oggetto, poi approvati con delibera n.1262/12126 del 03/10/1979 dal Comitato Tecnico Regionale dei LL.PP. dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

Successivamente il Presidente della Giunta Regionale con il provvedimento n. 5/2281 del 11/12/1979 autorizzò l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione definitiva delle aree.

Tale decreto fu eseguito il 28/02/1980 mediante l'immissione in possesso.

Tra le aree interessate vi erano quelle intestate al sigg. Massidda Antonio fu Giuseppe e Massidda Giuseppe fu Giuseppe identificate nel Catasto Terreni al Foglio 6 Particelle 36 parte e 45.

Le stesse aree risultano ora censite nel Foglio 6 Particelle 3061 (ex 36 parte) e 45, rispettivamente della superficie di 14.910 m² e 1.160 m².

E' il caso di evidenziare che anche ulteriori particelle furono occupate per la realizzazione dell'Istituto Superiore De Sanctis - Deledda, tra le quali la particella 44 che fu oggetto di contenzioso con i proprietari - Provincia Romana dell'Ordine dei Padri Carmelitani dell'Antica Osservanza - peraltro risolto mediante accordo sulla determinazione degli indennizzi.

Tali indennizzi sono stati determinati secondo quanto disposto dall'art. 42 bis del DPR 327/2001 a seguito della determinazione dei valori base stabiliti in occasione della stesura della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Considerato che la vertenza in oggetto può essere assimilata a quella suddetta, è probabile che un possibile contenzioso, attesa la notifica dell'Atto di Significazione e Diffida trasmessa dallo Studio Legale Argiolas nell'interesse di Usai Massidda Mario, possa vedere l'Ente soccombere.

E' opportuno, quindi, valutare quale può essere la somma massima complessiva da corrispondere al proprietario dell'area, determinata secondo quanto disposto dall'art. 42 bis del DPR 327/2001, al

netto di eventuali costi accessori (spese legali, ecc), al fine di un'eventuale accantonamento della stessa.

Valutati congrui i valori unitari utilizzati in occasione della vertenza Provincia Romana dell'Ordine dei Padri Carmelitani dell'Antica Osservanza/Provincia di Cagliari ed applicando i criteri Indennitari previsti dal citato art. 42 bis del DPR 321/2007, avremo:

- indennità di occupazione e interessi € 410.525,04
- valore dell'area all'attualità € 1.877.592,70
- risarcimento patrimoniale € 2.497.827,92
- risarcimento non patrimoniale € 187.759,27

per un importo totale onnicomprensivo pari ad **€ 4.973.704,93.**

Si allega il prospetto di calcolo dettagliato

Cagliari 2.7.2019

Il Dirigente
Dott.Ing. Pierandrea Bandinu



CALCOLO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA E INDENNIZZO - art. 42 bis

COMUNE DI CAGLIARI Foglio 6 Particella 3061 (ex 36) e Particella 45 - Usai Mario

AREA EDIFICABILE Zona Omogenea "G" sottozona G2

Inizio occupazione	28 febbraio 1980	
Scadenza dichiarazione pubblica utilità	04 novembre 1984	
Superficie particella 3061	mq 14910	
Superficie particella 45	mq 1160	
Valore unitario al m ²	€ 29,44	(Lire 57.000 al 1980)

INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA

Superficie	Valore unitario (€/m ²)		Indennità di esproprio
16070	€ 29,44	(particelle 3061 e 45)	<u>€ 473.100,80</u>
		Sommano	€ 473.100,80

CALCOLO OCCUPAZIONE LEGITTIMA E INTERESSI

dal	al	Valore Immobile rivalutato	Indennità annua (5%)	Interessi (al 15/10/2018)
28/02/1980	31/12/1980	€ 473.100,80	€ 23.655,04	€ 37.931,73
01/01/1981	31/12/1981	€ 561.050,24	€ 28.052,51	€ 43.580,63
01/01/1982	31/12/1982	€ 663.049,17	€ 33.152,46	€ 49.845,95
01/01/1983	31/12/1983	€ 759.390,21	€ 37.969,51	€ 55.190,10
01/01/1984	04/11/1984	€ 838.974,30	€ 41.948,72	€ 59.198,39

TOTALE OCCUPAZIONE	(A)	€ 164.778,24	
TOTALE INTERESSI SU OCCUPAZIONE	(B)	€ 245.746,80	

SOMMANO OCCUPAZIONE E INTERESSI (A+B) **(C)** € **410.525,04**

INDENNIZZO - ART. 42 bis

Valutazione immobile alla scadenza dell'occupazione legittima € 838.974,30

Rivalutazione annua dal 04/11/1984 al 15/10/2018
Interessi

dal	al	Valore Immobile rivalutato	Importo di riferimento	Interessi 5% al 15/10/2018
	04/11/1984	€ 838.974,30	€ 838.974,30	€ 1.424.877,17
04/11/1984	31/12/1984	€ 841.071,74	€ 2.097,44	€ 3.545,82
01/01/1985	31/12/1985	€ 889.096,94	€ 48.025,20	€ 78.787,64
01/01/1986	31/12/1986	€ 916.125,49	€ 27.028,55	€ 42.990,20
01/01/1987	31/12/1987	€ 972.192,37	€ 56.066,88	€ 86.373,72
01/01/1988	31/12/1988	€ 1.021.968,62	€ 49.776,25	€ 74.187,07
01/01/1989	31/12/1989	€ 1.092.280,06	€ 70.311,44	€ 101.277,37
01/01/1990	31/12/1990	€ 1.171.142,68	€ 78.862,62	€ 109.651,45
01/01/1991	31/12/1991	€ 1.268.113,29	€ 96.970,61	€ 129.980,47
01/01/1992	31/12/1992	€ 1.292.207,44	€ 24.094,15	€ 31.088,05
01/01/1993	31/12/1993	€ 1.310.169,12	€ 17.961,68	€ 22.277,40
01/01/1994	31/12/1994	€ 1.317.899,12	€ 7.730,00	€ 9.200,82
01/01/1995	31/12/1995	€ 1.347.024,69	€ 29.125,57	€ 33.211,13

01/01/1996	31/12/1996	€	1.385.819,00	€	38.794,31	€	42.291,11
01/01/1997	31/12/1997	€	1.409.100,76	€	23.281,76	€	24.216,22
01/01/1998	31/12/1998	€	1.433.055,47	€	23.954,71	€	23.718,44
01/01/1999	31/12/1999	€	1.461.143,36	€	28.087,89	€	26.406,46
01/01/2000	31/12/2000	€	1.492.850,17	€	31.706,81	€	28.219,06
01/01/2001	31/12/2001	€	1.512.555,79	€	19.705,62	€	16.552,72
01/01/2002	31/12/2002	€	1.529.950,18	€	17.394,39	€	13.741,57
01/01/2003	31/12/2003	€	1.545.096,69	€	15.146,51	€	11.208,42
01/01/2004	31/12/2004	€	1.612.462,91	€	67.366,22	€	46.473,46
01/01/2005	31/12/2005	€	1.645.840,89	€	33.377,98	€	21.357,33
01/01/2006	31/12/2006	€	1.690.278,59	€	44.437,70	€	26.212,16
01/01/2007	31/12/2007	€	1.715.801,80	€	25.523,21	€	13.779,04
01/01/2008	31/12/2008	€	1.769.849,56	€	54.047,76	€	26.468,59
01/01/2009	31/12/2009	€	1.759.053,48	-€	10.796,08		
01/01/2010	31/12/2010	€	1.794.762,27	€	35.708,79	€	13.916,64
01/01/2011	31/12/2011	€	1.817.555,75	€	22.793,48	€	7.743,54
01/01/2012	31/12/2012	€	1.831.369,17	€	13.813,42	€	4.000,22
01/01/2013	31/12/2013	€	1.831.369,17	€	-		
01/01/2014	31/12/2014	€	1.839.976,61	€	8.607,44	€	1.631,88
01/01/2015	31/12/2015	€	1.846.968,52	€	6.991,91	€	975,99
01/01/2016	31/12/2016	€	1.852.140,03	€	5.171,51	€	462,60
01/01/2017	31/12/2017	€	1.860.845,09	€	8.705,06	€	343,43
01/01/2018	15/10/2018	€	1.877.592,70	€	16.747,61	€	660,73
TOTALE INTERESSI pari al RISARCIMENTO PATRIMONIALE						(D)	€ 2.497.827,92
VALORE IMMOBILE RIVALUTATO						(E)	€ 1.877.592,70
RISARCIMENTO NON PATRIMONIALE pari al 10% di (E)						(F)	€ 187.759,27
TOTALE INDENNIZZO (D+E+F)						(G)	€ 4.563.179,89

TOTALE DA CORRISPONDERE (Occupazione e Indennizzo)	(C+G)	€ 4.973.704,93
--	-------	----------------



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazione di esistenza di debiti fuori bilancio
in sede di Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019**

Il Sottoscritto Dott. Bruno Orrù
in qualità di Dirigente del **Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona**;

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- considerato che sono state notificate all'Ente n. 3 sentenze del Giudice del Lavoro di Cagliari nelle cause (documentazione già agli atti del Servizio Finanziario):
 1. Elga Melis vs. (ex) Provincia di Cagliari;
 2. Lucia Cucca vs. (ex) Provincia di Cagliari;
 3. Stefano La Porta vs. (ex) Provincia di Cagliari;concernenti il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa stretto dai suddetti con l'Amministrazione tra il 2007 e il 2012 in relazione alle attività di servizio presso i CSL provinciali;

ATTESTA

Che gli oneri finanziari conseguenti all'esecuzione di dette sentenze, ancora da quantificare nel loro preciso ed analitico ammontare, non registrano adeguata copertura finanziaria e come tali sono idonei a produrre debiti fuori bilancio alla data del 30.06.2019.
Si segnala altresì che anche altri ex collaboratori CSL – da notizie informali, avrebbero intrapreso azioni legali contro l'ex Provincia di Cagliari. Il numero delle sentenze potrebbe pertanto aumentare esponendo l'ente ad ulteriori pretese.

Cagliari, 05.07.2019

**IL DIRIGENTE
Dott. Bruno Orrù**



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Politiche Sociali e Immigrazione**

Al Settore Finanze, Tributi, Contabilità

SEDE

Oggetto: Salvaguardia equilibri di bilancio.

Si trasmette in allegato l'attestazione sulla situazione di debiti fuori bilancio, attuali e potenziali, conseguenti a n. 3 sentenze del Giudice del Lavoro di Cagliari ai danni della ex Provincia di Cagliari.

Il Dirigente
(Dott. Bruno Orrù)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

NUM. 504/19
RAC. 4969/13
CRO. 4836/19

Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 28 marzo 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 4969 del R.A.C.L. dell'anno 2013 promossa da:

Elga Melis, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Sara Masala, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Farris, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine della memoria di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Sulle conclusioni di cui all'odierno verbale.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 9 novembre 2013 Elga Melis ha esposto di aver lavorato continuativamente presso la Provincia di Cagliari dall'1.8.2007 al 31.12.2012 in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa decorrente dall'1.8.2007, in seguito rinnovato e prorogato, come *Operatore Esperto del Mercato del Lavoro*, con assegnazione presso il Centro Servizi per il Lavoro di Assemmini e/o di Muravera.

Ha quindi descritto il lavoro in fatto normalmente espletato nel corso degli anni, rispetto al quale l'attività di consulenza qualificata alle aziende ed agli utenti e l'attività promozionale che costituivano l'oggetto principale dell'incarico ricevuto dall'amministrazione, ha rivestito un ruolo

V

sostanzialmente marginale a favore di una normale attività *di sportello* incentrata sulla cura di incombenze di tipo prettamente amministrativo, da svolgersi all'interno di fasce orarie rigidamente predeterminate e sotto la costante direzione e vigilanza del responsabile del Centro.

Il rapporto di lavoro in parola ha infine avuto termine il 31.12.2012 per effetto della scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione siccome non ulteriormente prorogato.

Tanto premesso ha esposto di aver formalmente impugnato con nota del 26.2.2013 il recesso intimatogli dall'amministrazione convenuta.

In particolare ha contestato la validità dei contratti anzidetti quanto alla illegittima apposizione e reiterazione dei termini ivi inseriti ed ha dedotto la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro sotteso a tali accordi.

Ne ha pertanto domandato la conversione in un unitario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regolarizzazione della posizione previdenziale e corresponsione delle differenze retributive.

In seguito, ha soggiunto, è stata assunta a tempo determinato fino al 31.12.2013 con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Agenzia Regionale per il Lavoro presso gli uffici già in uso al Centro Servizi per il Lavoro di Assemini.

Tanto premesso ha ribadito, come già rappresentato in sede stragiudiziale, che la prestazione lavorativa resa nel periodo sopra richiamato ha natura subordinata e che i contratti stipulati con l'amministrazione risultano viziati siccome in contrasto con quanto prevedono gli artt. 7 co. 6 e 36 co. 2 del D.lgs. n. 165/2001, nonché con la disciplina di cui agli artt. 4 e 5 co. del D.lgs. n. 368/2001.

Ha quindi concluso chiedendo accertarsi che i contratti di collaborazione in parola sono illegittimi per le esposte ragioni e che tra le parti è pertanto intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dall'1.8.2007, con conseguente sussistenza del diritto alla contribuzione previdenziale ed al pagamento delle eventuali differenze retributive parametricate alla categoria D1 ovvero D3 del CCNL Regioni Autonomie Locali, maggiorate con gli accessori di legge.

Sotto altro profilo ha chiesto condannarsi la convenuta al risarcimento del danno in suo favore quantificato in ragione di 20 (ovvero 15 ovvero 12 ovvero 8) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010 o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

L'amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto la piena legittimità

dei contratti per cui è causa, siccome effettivamente correlati ad una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa coerente con la disciplina normativa che li regola e dunque estranei all'area della subordinazione.

In ogni caso ha escluso che possa procedersi alla richiesta conversione in un unitario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che trovi applicazione nella specie l'art. 2126 c.c. invero operante per i rapporti di lavoro svolti in autonomia ed ha altresì negato che sussista la prova del danno asseritamente occorso alla ricorrente.

Ha quindi concluso in conformità per il rigetto delle avverse domande.

La causa, istruita mediante libero interrogatorio della ricorrente, prova per testi e produzioni documentali, è stata discussa dai difensori alla odierna udienza mediante il richiamo alle rispettive difese.

La domanda proposta da Elga Melis è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.

Osserva il Tribunale che è da ritenersi pacifico, siccome debitamente documentato in atti né espressamente contestato dalla convenuta, che la dott.ssa Melis nell'intero arco temporale per cui è causa ha lavorato come *Operatore Esperto del Mercato del Lavoro* presso il Centro Servizi per il Lavoro di Assemini e/o di Muravera.

E' altrettanto incontroverso che la stessa Melis ha intrattenuto con l'amministrazione provinciale un rapporto di *collaborazione coordinata e continuativa* sulla scorta di un contratto che ha avuto inizio l'1.8.2007 ed al quale hanno fatto seguito ripetute proroghe fino al 31.12.2002 (cfr. doc. 1 produzioni parte ricorrente).

Con riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro *de quibus* in termini di collaborazione va evidenziato che il *nomen iuris* che le parti abbiano dato al rapporto non ha valore dirimente ove risulti in contrasto con le concrete modalità attuative del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 4500/2007, n. 22289/2014).

In relazione alla effettiva natura dei rapporti di lavoro in disamina va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha più volte affermato che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 3418/2012).

La subordinazione inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'iscrizione della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali al più valgono quali indizi della subordinazione stessa laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. n. 4476/2012 e, negli stessi termini, Cass. SS.UU. n. 379/1999).

In sede istruttoria sono stati anzitutto esaminati i dipendenti provinciali Alma Melis e Rosanna Onidi, le quali hanno in buona parte confermato quanto dedotto in ricorso.

In particolare hanno affermato che la ricorrente svolgeva il suo lavoro sotto il controllo e la vigilanza del dirigente preposto e del responsabile del CSL di Assemini, che doveva preventivamente comunicare eventuali assenze, che poteva andare *in ferie* previa pianificazione ad opera del dirigente competente quanto alle modalità di turnazione del personale esterno, che redigeva e sottoscriveva documenti riferibili all'amministrazione, che in dati periodi l'attività di consulenza vera e propria era ridotta al minimo, mentre in altri periodi era svolta con maggior frequenza a seconda dei carichi di lavoro gravanti sull'ufficio e che tale pianificazione degli impegni dell'Operatore Esperto era variabile in ragione degli indirizzi impartiti dal responsabile del Centro di appartenenza in quel momento preposto a tale incarico.

Anche la teste Annalisa Piras, che ha fornito un contributo conoscitivo più limitato, ha comunque riferito che la Melis si rapportava direttamente col responsabile del CSL di Muravera per programmare eventuali modifiche del suo impegno lavorativo.

Ha poi dichiarato che a Muravera veniva per poche ore circostanza questa del tutto coerente con le previsioni contrattuali che prevedevano un impegno orario ben più consistente presso il CSL di Assemini.

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie emerge che la dott.ssa Melis non era affatto libera di modulare la sua presenza all'interno del CSL di assegnazione, dovendo svolgere i compiti anzidetti nelle medesime fasce orarie osservate dal personale dipendente, era comunque tenuta a concordare eventuali recuperi col responsabile del centro e disponeva di un badge onde attestare obbligatoriamente la sua effettiva presenza in servizio (cfr. docc. nn. 24, 25, 26 e 29 produzioni

parte ricorrente).

Quanto al tipo di compiti cui era concretamente assegnata è emerso che non si è trattato solo delle attività particolarmente qualificate che stavano all'origine della sua chiamata come collaboratore, come sarebbe stato ragionevole attendersi in presenza di una collaborazione disciplinata dall'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, ma ha continuativamente espletato una pluralità di compiti, compresi meri adempimenti di tipo amministrativo, che in alcun modo differivano da quelli demandati al personale dipendente del Centro.

D'altronde non può essere sottaciuto che la stessa amministrazione era ben consapevole di tale situazione, come si ricava dal tenore della nota 26.5.2009 (cfr. doc. 43 produzioni parte ricorrente) ove il dirigente del Settore Lavoro e Formazione afferma che *".....la natura del rapporto di lavoro sino ad oggi sperimentato.....è all'evidenza in tutto e per tutto riconducibile al rapporto di lavoro di natura subordinata, lasciandone scorgere chiaramente i classici indici rivelatori....."*.

Sul piano probatorio il documento anzidetto non integra una confessione stragiudiziale, che concerne *la verità di fatti* ex art. 2730 c.c. e non mere valutazioni ed apprezzamenti sulla natura giuridica di un determinato rapporto di collaborazione, e nondimeno si tratta di un atto che dimostra come la stessa datrice di lavoro fosse consapevole che i compiti assegnati agli Operatori erano sovrapponibili in buona parte a quelli affidati al personale dipendente.

Va altresì osservato nulla è dato rilevare quanto all'effettiva verifica da parte dell'amministrazione *sullo stato di avanzamento dei progetti o delle attività* ovvero sulla *valutazione positiva* demandata al responsabile del CSI, da effettuare a cadenza mensile circa *la rispondenza di quanto prodotto in relazione ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti*.

Infatti l'unica documentazione disponibile riguarda il 2012 e concerne brevi relazioni provenienti dalla ricorrente di contenuto pressoché identico, salvo il dettaglio quantitativo sull'attività svolta con l'utenza e le aziende interessate oltre che altre brevi annotazioni sulle quali l'amministrazione non ha svolto alcuna valutazione di merito (cfr. doc. 37 produzioni parte ricorrente).

Ciò ad ulteriore dimostrazione della natura eminentemente formale del rapporto di collaborazione via via prorogato nel tempo (peraltro in mancanza di indicazione circa le ragioni che hanno reso necessario tale prolungamento del rapporto) a fronte di una prestazione lavorativa che non è mutata nel tempo e che non è stata assoggettata ad alcuna effettiva verifica periodica.

Da ultimo possono essere valorizzate le conclusioni (per le quali non risulta un fruttuoso gravame nella sede amministrativa e/o giurisdizionale), cui è pervenuto l'Inps al termine dell'attività ispettiva svolta in confronto dell'amministrazione convenuta le quali confermano, pur trattandosi di valutazioni non vincolanti nella presente sede processuale, quanto prospettato in ricorso (cfr. nota depositata il 28.11.2014 relativa al verbale unico di accertamento e notificazione n. 000378670 del 7.11.2013).

In definitiva è emerso che l'odierna ricorrente, chiamata dalla Provincia di Cagliari per svolgere qualificati compiti di Esperto del Mercato del Lavoro Locale, in virtù del diploma di laurea e di ulteriori titoli che ne attestano la particolare professionalità, ha in fatto svolto (anche, ed in consistente misura) compiti del tutto sovrapponibili a quelli del personale amministrativo assegnato ai vari Centri Servizi per il Lavoro in parola.

Tali compiti ha assolto in virtù di un inserimento stabile all'interno dei predetti Uffici, ove era sottoposta ai poteri direttivi dei responsabili del CSI., sia per quanto attiene al tipo di compiti cui era preposta nel corso della giornata lavorativa sia per quanto concerne le fasce orarie nelle quali doveva svolgere attività di orientamento piuttosto che mera attività informativa.

Va da ultimo rilevato che ella ha svolto dette mansioni in modo continuativo per un lungo arco di tempo e ciò a dimostrazione che la sua *collaborazione* (al pari di quanto accaduto per altro personale inquadrato con le stesse forme contrattuali) era pienamente inserita all'interno dell'attività ordinaria dei Centri in questione.

Dunque tale chiamata non era *in primis* volta a disporre di collaboratori particolarmente qualificati da assegnare per circoscritti periodi di tempo a compiti di consulenza ed orientamento, non altrimenti erogabili dal personale dipendenti dei Centri (finalità comunque concretamente perseguita pur con le criticità indicate) ma era mirata a rafforzare gli organici di tali Centri così da migliorarne l'efficienza.

Né rileva in contrario il richiamo al novellato art. 7 co. 6 del D.lgs. n. 165/2001 laddove menziona i servizi di orientamento, compreso il collocamento, sia perché tale menzione è volta ad escludere che tali collaboratori debbano essere in possesso di una *comprovata specializzazione universitaria* sia perché tale deroga non riguarda, evidentemente, la diversa questione, qui in disamina, relativa alla effettiva natura del rapporto di *collaborazione* intercorso tra le parti.

In definitiva il rapporto di lavoro che è intercorso dall'1.8.2007 al 31.12.2012 tra la Melis e la Provincia di Cagliari è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, siccome dissimulante

un rapporto subordinato per l'intero periodo nel quale si è articolato.

Siffatta circostanza legittima il lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non già a chiedere la costituzione di un rapporto di impiego, seppure a tempo determinato, ma a rivendicare il trattamento retributivo e la contribuzione previdenziale per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (cfr. Cass. n. 4856/2014, Cass. n. 20009/2005 e, da ultimo, Cass. n. 3384/2017).

Passando alla verifica circa il *quantum debeatur* riconoscibile in favore della ricorrente, costituisce idoneo parametro di comparazione ex art. 36 Cost. il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, utilizzato dalla difesa ricorrente come base di riferimento allorchè ha indicato quale figura professionale di riferimento quelle ascrivibili alla categoria D1.

Al riguardo il Tribunale reputa potersi indicare quale profilo professionale assimilabile all'*Operatore Esperto del Mercato del Lavoro* lo *Specialista in attività socio assistenziali* appunto inquadrato nella categoria D1 del menzionato accordo collettivo.

Senonchè la difesa ricorrente non ha quantificato le differenze retributive spettanti alla dott.ssa Melis con riguardo al trattamento economico correlato alla figura professionale anzidetta.

Il Tribunale reputa che la domanda di condanna a tal fine proposta non possa pertanto essere accolta, in difetto di prova circa l'effettiva sussistenza di un differenziale economico a credito in favore del ricorrente.

D'altro canto non vi sono i presupposti né per la nomina di un consulente tecnico di ufficio, la cui finalità, a questo punto, sarebbe di tipo eminentemente esplorativo, né per una eventuale condanna generica della convenuta, che presuppone la dimostrazione, seppur in modo non puntuale e dettagliato, dell'esistenza di effettive ragioni di credito in favore del lavoratore che tali spettanze rivendichi.

Va precisato che gli accordi collettivi sottoscritti per il comparto Regioni Autonomie Locali sono autonomamente conoscibili dal giudice in virtù della loro natura pubblicistica (cfr. Cass. n. 19507/2014).

Ebbene le tabelle allegati ai CCNL vigenti nel periodo in questione fissano la retribuzione tabellare per la categoria D1 in ragione di circa 21.000,00 euro lordi per 13 mensilità, valore questo nettamente inferiore ai compensi annualmente percepiti dall'odierna ricorrente.

Si tratta infatti di un valore ben inferiore a 17.00 euro lordi, anche in considerazione del fatto che il collaboratore poteva anche svolgere ulteriore attività presso terzi, circostanza questa che deve essere tenuta in conto nell'apprezzamento del complessivo sinallagma contrattuale.

Non spettano le ferie né altre voci contrattuali non avendo la ricorrente allegato né dedotto alcun mezzo di prova sul punto quanto alla mancata fruizione di tali ultimi istituti, che comunque presuppongono la valida instaurazione di un rapporto di impiego.

E' invece fondata la domanda volta ad ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, compreso il Tfr, con il versamento della contribuzione dovuta per periodo in questione, anche in difetto di prova quanto alla spettanza di differenze retributive (cfr. Cass. sent. n. 3314/2019) e senza che detta indennità possa ritenersi soggetta ad assorbimento in presenza di eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale (cfr. Cass. sent. 18586/2016).

La quantificazione del Tfr è agevolmente effettuabile, dovendosi utilizzare come riferimento per il corrispondente calcolo lo *stipendio tabellare* maggiorato con la 13ma mensilità per la categoria D1, come ricavabile dai diversi accordi collettivi sottoscritti per il comparto in parola (a titolo esemplificativo tale importo è pari ad euro 20.398,71 lordi come da tabella C allegata al CCNL 11.4.2008) nel periodo che intercorre tra l'1.8.2007 ed il 31.12.2012.

Occorre nondimeno osservare che quanto alla ricostruzione della complessiva posizione previdenziale della Mclis potrebbe aver autonomamente proceduto l'ente previdenziale, anche per quanto attiene alla specifica posizione dell'odierna ricorrente.

Tuttavia si ritiene dover statuire sul punto anche in questa sede, non essendovi prova in atti dell'effettiva ricostruzione della relativa vicenda contributiva, né constando se tale operazione abbia effettivamente riguardato anche gli accantonamenti relativi alla indennità di fine rapporto.

Ulteriore conseguenza che scaturisce dall'illecito posto in essere dall'amministrazione, esclusa la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ostandovi, come detto, il chiaro disposto dell'art. 36 co. 5 del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. sent. n. 384/2017), concerne il diritto del lavoratore al risarcimento del danno (cfr. Cass. SS.UU. n. 5072/2016, nonché negli stessi termini, Cass. ord. n. 16095/2016, che ha fissato il principio di diritto secondo il quale *Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità*

onnicomprendiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604).

Tale orientamento opera anche nella fattispecie in esame, concernente la reiterazione di (fittizi) contratti di collaborazione autonoma e di collaborazione coordinata e continuativa.

A tale riguardo la Suprema Corte ha chiarito che *In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne allegghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea (cfr. Cass. sent. 10951/2018).*

In tale arresto la Corte ha precisato che il risarcimento è riconoscibile in presenza di *rapporti che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine*, condizione questa effettivamente sussistente nella specie, avuto riguardo al tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Dovendo quindi procedersi alla quantificazione della misura della indennità spettante al lavoratore può essere valorizzato il dato relativo alla dimensione del datore di lavoro, certamente non modesta sotto il profilo della complessiva dotazione organica nonché il significativo periodo di lavoro effettivamente svolto alle dipendenze di quest'ultima dal ricorrente, protrattosi per oltre 5 anni in virtù di plurimi rinnovi dei vari contratti di collaborazione.

Sotto altro profilo sussiste nondimeno l'effettivo svolgimento da parte della Melis, seppur in via non esclusiva, dei compiti cui doveva essere originariamente assegnata, elemento questo che vale a mitigare la misura del risarcimento.

Si ritiene pertanto poter riconoscere in favore della ricorrente una indennità pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.

A tale riguardo spetta alla medesima ricorrente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, ma ciò solamente dalla data odierna al saldo (cfr. Cass. sent. n. 5953/2018).

Non sussistono, di contro, le condizioni per il riconoscimento di un ulteriore risarcimento del

danno, patrimoniale e non, asseritamente occorso alla Melis posto che quest'ultima, pur gravata della prova al riguardo, nulla ha dimostrato in ordine allo specifico pregiudizio occorsogli in relazione alla vicenda lavorativa per cui è causa.

Anche l'eventuale danno da perdita di *chance* lavorativa non pare ipotizzabile posto che la dott.ssa Melis ha dichiarato nel settembre 2014 di essere in comando presso l'Agenzia per il Lavoro.

Nè ha allegato in causa ulteriori elementi atti a comprovare un apprezzabile *vulnus* da porre in correlazione con l'attività lavorativa svolta presso la convenuta ed anzi l'esperienza maturata presso la stessa ne ha, senza dubbio, accresciuto la professionalità.

Le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/2, tenuto conto del rigetto della domanda volta alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e della parziale fondatezza delle ulteriori domande volte ad ottenere un riconoscimento economico.

Per la restante parte seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da parte dispositiva ed applicazione dello scaglione fino a 26.000,00 euro, valori prossimi a quelli intermedi in ragione della non particolare complessità della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:

Dichiara la illegittimità dei contratti di collaborazione, comunque denominati, intercorsi tra le parti nel periodo che va dall'1.8.2007 al 31.12.2012;

Accerta lo svolgimento di un lavoro di tipo subordinato da parte del ricorrente alle dipendenze della convenuta nel periodo che va dall'1.8.2007 al 31.12.2012, con inquadramento nella categoria D1 del CCNL Regioni Autonomiche Locali;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo 1.8.2007 - 31.12.2012 relativamente alla posizione della ricorrente, salva compensazione in sede amministrativa con quanto eventualmente già corrisposto agli Istituti a tal fine preposti per il medesimo arco temporale;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento in favore dell'Inps degli accantonamenti annui per l'erogazione del Tfr maturato da Elga Melis nel periodo di lavoro per cui è causa, da quantificarsi come da parte motiva;

Condanna la Provincia di Cagliari al pagamento in favore del ricorrente di una indennità a titolo

risarcitorio pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge come quantificati in parte motiva;

Rigetta per il resto.

Compensa le spese di lite in ragione di $\frac{1}{2}$ e condanna la Provincia di Cagliari alla rifusione della restante parte in favore della ricorrente, liquidandola in euro 2.250,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, rimborso di $\frac{1}{2}$ del C.U. ovc corrisposto, ed oltre IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge.


Cagliari, 28 marzo 2019.


Dipartimento di Cancelleria
Cagliari, 28 MAR. 2019



IL GIUDICE

Giorgio Murru





REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

695/19
5062/13
6698/19

Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 9 maggio 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 5062 del R.A.C.I. dell'anno 2013 promossa da:

Lucia Cucca, elettivamente domiciliata in Oristano presso lo studio dell'avvocato Simona Carrucciu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Farris, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine della memoria di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Sulle conclusioni di cui all'odierno verbale.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 14 novembre 2013 Lucia Cucca ha esposto di aver lavorato continuativamente presso la Provincia di Cagliari dal 5.7.2005 al 31.12.2012 in forza di un convenzione per l'affidamento di un incarico di *lavoro autonomo*, più volte prorogata cui ha fatto seguito, a partire dall'1.1.2011 un contratto di *collaborazione coordinata e continuativa* parimenti reiteratamente prorogato come *Orientatore Professionale*.

Le sedi di assegnazione, ha soggiunto, sono state dapprima il Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari e quindi, dal marzo 2010, l'omologo Centro di Assemini.

Ha quindi descritto il lavoro in fatto normalmente espletato nel corso degli anni, rispetto al quale la consulenza specialistica che costituiva invero l'oggetto principale degli incarichi ricevuti dall'amministrazione, ha rivestito un ruolo sostanzialmente marginale.

Infatti la sua attività era per lo più incentrata sulla cura di incumbenti di tipo prettamente amministrativo la cui incidenza nel tempo è andata via via in crescendo (servizio accoglienza del CSL, verifica ed acquisizione dati degli utenti, verifica dello status dell'utente rispetto al lavoro, predisposizione e rilascio della scheda anagrafica, acquisizione e registrazione della cd. dichiarazione di immediata disponibilità, consegna e sottoscrizione del patto di servizio, protocollazione documenti, presentazione dei servizi offerti dal Centro ed altre varie attività di sportello, cura del servizio incontro domanda/offerta).

Tali compiti, sia quelli ricompresi nei contratti conclusi con l'Ente che quelli ad essi estranei, sono stati peraltro espletati all'interno di fasce orarie rigidamente predeterminate, in sostituzione e/o turnazione coi dipendenti del Centro, e comunque sotto la costante direzione e vigilanza del responsabile ivi preposto, anche con riguardo all'obbligo di giustificare eventuali assenze dal lavoro e senza essere correlata ad alcun effettivo obiettivo o risultato della prestazione svolta.

Il rapporto di lavoro in parola ha infine avuto termine il 31.12.2012 per effetto della scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione, siccome non ulteriormente prorogato (cui è seguito un periodo di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dall'1.9.2013 al 31.12.2013).

Tanto premesso ha esposto di aver formalmente impugnato con nota dell'1.3.2013 il recesso intimatogli dall'amministrazione convenuta.

In particolare ha contestato la validità dei contratti anzidetti quanto alla illegittima apposizione e reiterazione dei termini ivi inseriti ed ha dedotto la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro sotteso a tali accordi.

Ha quindi concluso chiedendo accertarsi che i contratti di collaborazione in parola sono illegittimi/nulli, in quanto conclusi in violazione degli artt. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e 409 c.p.c. per le esposte ragioni, e che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 5.7.2005, o dalla diversa data accertanda in causa, con conseguente sussistenza del diritto all'inquadramento nella categoria D1 del CCNL Regioni Autonomie Locali e dell'ulteriore diritto alla reintegrazione in servizio, ricostruzione di carriera ai fini previdenziali/assicurativi, pensionistici, di anzianità e contributivi e pagamento delle eventuali differenze retributive maturate

in applicazione del predetto accordo collettivo, ovvero dell'art. 36 della Costituzione, nonché delle retribuzioni maturate dalla data di illegittima cessazione del rapporto fino all'1.9.2013).

In subordine ha reiterato il *petitum* ora richiamato, con la sola esclusione della conversione del rapporto a tempo indeterminato domandando altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno in suo favore quantificato in ragione di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

In ulteriore subordine ha chiesto accertarsi il suo diritto all'inquadramento per il periodo oggetto di causa ovvero dalle date accertate in esito al presente giudizio, nella categoria D1 del predetto CCNI, stante la natura subordinata del rapporto di lavoro in disamina, con condanna della convenuta alla ricostruzione della posizione previdenziale/assicurativa nonché ai fini pensionistici di anzianità e retributivi.

L'amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto la piena legittimità dei contratti per cui è causa, siccome effettivamente correlati ad una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa coerente con la disciplina normativa che li regola e dunque estranei all'area della subordinazione.

In ogni caso ha escluso che possa procedersi alla richiesta conversione in un unitario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che trovi applicazione nella specie l'art. 2126 c.c., invero operante per i rapporti di lavoro svolti in autonomia ed ha altresì negato che sussista la prova del danno asseritamente occorso alla ricorrente.

Ha quindi concluso per il rigetto delle avverse domande.

La causa, istruita mediante prova per testi e produzioni documentali, è stata discussa dai difensori alla odierna udienza mediante il richiamo alle rispettive difese.

La domanda proposta da Lucia Cucca è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.

Osserva il Tribunale che è da ritenersi pacifico, siccome debitamente documentato in atti né espressamente contestato dalla convenuta, che la dott.ssa Cucca nell'intero arco temporale per cui è causa ha lavorato come *Orientatore Professionale* presso il Centro Servizi per il Lavoro di Cagliari e quindi di Assemini.

E' parimenti incontroverso che la stessa Cucca ha intrattenuto con l'amministrazione provinciale un rapporto di *lavoro autonomo* cui è seguito un rapporto di *collaborazione coordinata e*

continuativa.

Più precisamente il primo di tali rapporti è sorto in virtù di una convenzione sottoscritta il 5.7.2005 poi prorogata fino al 31.12.2010 allorché il rapporto è stato (nominalmente, come si vedrà) regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa recante ad oggetto le attività meglio descritte nell'art. 1 della relativa scrittura privata (cfr. contratto n. 3487 del 30.12.2010 in atti) decorrente dall'1.1.2011 ed al quale hanno fatto seguito ripetute proroghe fino al 31.12.2002 (cfr. doc. 1 produzioni parte ricorrente).

Con riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro *de quibus* in termini di collaborazione va evidenziato che il *nomen iuris* che le parti abbiano inteso dare rapporto non ha valore dirimente ove risulti in contrasto con le concrete modalità attuative del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 4500/2007, n. 22289/2014).

In relazione alla effettiva natura dei rapporti di lavoro in disamina va parimenti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha più volte affermato che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 3418/2012).

La subordinazione inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali al più valgono quali indizi della subordinazione stessa laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. n. 4476/2012 e, negli stessi termini, Cass. SS.UU. n. 379/1999).

In sede istruttoria sono stati esaminati la dipendente provinciale Alma Melis e quindi l'abruzzese Gerini già legata da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la convenuta anteriormente al 2013, le quali hanno in buona parte confermato quanto dedotto in ricorso.

In particolare hanno affermato che la ricorrente ha svolto, accanto ai compiti propri dell'*Orientatore Professionale*, come pattiziamente disciplinati, anche altre mansioni sempre su disposizione del dirigente preposto e/o per il tramite del responsabile del CSL di appartenenza.

Infatti ha curato incumbenti amministrativi quali: verifica dati degli utenti, acquisizione di dati da altri CSL, predisposizione e rilascio schede anagrafiche, acquisizione e registrazione della dichiarazione di immediata disponibilità, consegna e sottoscrizione del patto di servizio, protocollazione di atti dell'ufficio, procedure correlate alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Tali attività erano svolte in regime di turnazione, quantomeno per un determinato periodo, mediante attività cd. di sportello preordinate al servizio ed alla assistenza diretta alla utenza.

Anche i colloqui specialistici, elemento caratterizzante del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, non erano gestiti in autonomia dalla dott.ssa Cucca ma erano pianificati, quanto al loro numero ed alla fascia oraria nella quale dovevano essere svolti, dal responsabile del Centro.

Con riferimento alla gestione dei tempi di lavoro nell'arco della giornata i testi hanno riferito che era obbligatorio anche per i collaboratori effettuare una pausa pranzo dopo 7 ore di lavoro attestata da una timbratura effettuata col badge in dotazione.

Sotto altro profilo è emerso che la prestazione di attività lavorativa esterna ricompresa nell'oggetto del contratto non era lasciata ad una autonoma decisione del collaboratore giacchè era necessaria una autorizzazione del responsabile, né le assenze per *ferie* erano lasciate alla discrezionalità dell'Orientatore il quale, al contrario, doveva quantomeno comunicare il periodo in cui intendeva sospendere la prestazione lavorativa.

Sulla scorta di tali concordanti risultanze istruttorie emerge che la dott.ssa Cucca non era affatto libera di modulare la sua presenza all'interno del CSL di assegnazione, dovendo svolgere i compiti anzidetti nelle medesime fasce orarie osservate dal personale dipendente, che ella era comunque tenuta a concordare eventuali assenze col responsabile del centro e che disponeva di un badge onde attestare obbligatoriamente la sua effettiva presenza in servizio.

Quanto al tipo di compiti cui era concretamente assegnata è stato possibile accertare che non si è trattato solo delle attività (particolarmente qualificate) all'origine della sua chiamata come collaboratore, come sarebbe stato ragionevole attendersi in presenza di una collaborazione disciplinata dall'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, ma che ha continuativamente espletato una pluralità di compiti, compresi meri adempimenti di tipo amministrativo, che in alcun modo differivano da quelli demandati al personale dipendente dell'amministrazione ed assegnato al CSL di Cagliari ovvero di Assemini.

D'altronde non può essere sottaciuto che la stessa amministrazione era ben consapevole di tale

situazione, come si ricava dal tenore della nota prot. n. 46026 del 26.5.2009 (cfr. doc. 11 produzioni parte ricorrente) ove il dirigente del Settore Lavoro e Formazione afferma che "... ..la natura del rapporto di lavoro sino ad oggi sperimentato.....è all'evidenza in tutto e per tutto riconducibile al rapporto di lavoro di natura subordinata, lasciandone scorgere chiaramente i classici indici rivelatori.....".

Sul piano probatorio il documento anzidetto non integra una confessione stragiudiziale, che concerne la verità di fatti ex art. 2730 c.c. e non mere valutazioni ed apprezzamenti sulla natura giuridica di un determinato rapporto di collaborazione, e nondimeno si tratta di un atto che dimostra come la stessa datrice di lavoro avesse piena contezza che i compiti assegnati agli Operatori erano sovrapponibili in buona parte a quelli affidati al personale dipendente.

Va altresì osservato nulla è dato rilevare quanto all'effettiva verifica da parte dell'amministrazione del *riscontro dell'espletamento dell'incarico* (cfr. art. 7 della convenzione di lavoro autonomo) ovvero sulla *valutazione positiva* demandata al responsabile del CSL da effettuare a cadenza mensile circa la *rispondenza di quanto prodotto in relazione ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti* (cfr. artt. 4 e 5 del contratto n. 3487 de 30.12.2010 in atti) o ancora sul *raggiungimento degli obiettivi riferiti a ciascun mese di attività* (art. 3 del contratto n. 3934 del 29.7.2012).

Infatti l'unica documentazione disponibile riguarda il 2012 e concerne brevi relazioni provenienti dalla ricorrente sulle quali l'amministrazione non ha svolto alcuna valutazione di merito (cfr. doc. 35 produzioni parte ricorrente).

Ciò ad ulteriore dimostrazione della natura eminentemente formale del rapporto di collaborazione via via prorogato nel tempo (peraltro in mancanza di indicazione circa le ragioni che hanno reso necessario tale prolungamento del rapporto) a fronte di una prestazione lavorativa che non è mutata nel tempo e che non è stata assoggettata ad alcuna effettiva verifica periodica.

Da ultimo possono essere valorizzate le conclusioni (per le quali non risulta un fruttuoso gravame nella sede amministrativa e/o giurisdizionale), cui è pervenuto l'Inps al termine dell'attività ispettiva svolta in confronto dell'amministrazione convenuta le quali confermano, pur trattandosi di valutazioni non vincolanti nella presente sede processuale, quanto prospettato in ricorso (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 000378670 del 7.11.2013 depositato il 30.9.2014).

In definitiva è emerso che l'odierna ricorrente, chiamata dalla Provincia di Cagliari per svolgere

qualificati compiti di *Orientatore Professionale*, in virtù del diploma di laurea e di ulteriori titoli che ne attestano la particolare professionalità, ha in fatto svolto (anche, ed in consistente misura) compiti del tutto sovrapponibili a quelli del personale amministrativo assegnato ai vari Centri Servizi per il Lavoro in parola.

Tali compiti ha assolto in virtù di un inserimento stabile all'interno dei predetti Uffici, ove era sottoposta ai poteri direttivi dei responsabili del CSL, sia per quanto attiene al tipo di compiti cui era preposta nel corso della giornata lavorativa sia per quanto concerne le fasce orarie nelle quali doveva svolgere attività di orientamento piuttosto che mera attività informativa.

Va da ultimo rilevato che ella ha svolto dette mansioni in modo continuativo per un lungo arco di tempo e ciò a dimostrazione che la sua *collaborazione* (al pari di quanto accaduto per altro personale inquadrato con le stesse forme contrattuali) era pienamente inserita all'interno dell'attività ordinaria dei Centri in questione.

Dunque tale chiamata non era *in primis* volta a disporre di collaboratori particolarmente qualificati da assegnare per circoscritti periodi di tempo a compiti di consulenza ed orientamento, non altrimenti erogabili dal personale dipendenti dei Centri (finalità comunque concretamente perseguita pur con le criticità indicate), ma era mirata a rafforzare gli organici di tali Centri così da migliorarne l'efficienza soprattutto nella fase di prima attuazione della normativa regionale in materia.

In conclusione il rapporto di lavoro che è intercorso dal 5.7.2005 al 31.12.2012 tra la Cucca e la Provincia di Cagliari è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, siccome dissimulante un rapporto subordinato per l'intero periodo nel quale si è articolato.

Siffatta circostanza legittima il lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non già a chiedere la costituzione di un rapporto di impiego, seppure a tempo determinato, ma a rivendicare il trattamento retributivo e la contribuzione previdenziale per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (cfr. Cass. n. 4856/2014, Cass. n. 20009/2005 e, da ultimo, Cass. n. 3384/2017).

Passando alla verifica circa il *quantum debeatur* riconoscibile in favore della ricorrente, costituisce idoneo parametro di comparazione ex art. 36 Cost. il CCNI del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, utilizzato dalla difesa ricorrente come base di riferimento allorchè ha indicato quale figura professionale di riferimento quelle ascrivibili alla categoria DI.

Al riguardo il Tribunale reputa potersi indicare quale profilo professionale assimilabile all'*Orientatore Professionale* lo *Specialista in attività socio assistenziali e culturali* appunto

inquadrato nella categoria D1 del menzionato accordo collettivo (cfr. in particolare CCNL 31.3.1999 recante Revisione Sistema di Classificazione Professionale e relative tabelle allegate).

Senonchè la difesa ricorrente non ha compiutamente quantificato le differenze retributive spettanti alla dott.ssa Cucca con riguardo al trattamento economico correlato alla figura professionale anzidetta.

Il Tribunale reputa che la domanda di condanna a tal fine proposta non possa pertanto essere accolta, in difetto di prova circa l'effettiva sussistenza di un differenziale economico a credito in favore della ricorrente.

D'altro canto non vi sono i presupposti né per la nomina di un consulente tecnico di ufficio, la cui finalità, a questo punto, sarebbe di tipo eminentemente esplorativo, né per una eventuale condanna generica della convenuta, che presuppone la dimostrazione, seppur in modo non puntuale e dettagliato, dell'esistenza di effettive ragioni di credito in favore del lavoratore che tali spettanze rivendichi.

Va precisato che gli accordi collettivi del *lavoro pubblico privatizzato* sono autonomamente conoscibili dal giudice stante la loro natura pubblicistica (cfr. Cass. n. 19507/2014).

Ebbene le tabelle allegati ai CCNL vigenti nel periodo in questione fissano la retribuzione tabellare per la categoria D1 in ragione di circa 21.000,00 euro lordi per 13 mensilità, valore questo nettamente inferiore ai compensi annualmente percepiti dall'odierna ricorrente.

Si tratta infatti di un valore ben inferiore a 15,50 euro e poi incrementati a 17,00 euro lordi all'ora, anche in considerazione del fatto che il collaboratore poteva anche svolgere ulteriore attività presso terzi, circostanza questa che deve essere tenuta in conto nell'apprezzamento del complessivo sinallagma contrattuale.

Non spettano le ferie né altre voci contrattuali, non avendo la ricorrente allegato né dedotto alcun mezzo di prova sul punto quanto alla mancata fruizione di tali ultimi istituti, che comunque presuppongono la valida instaurazione di un rapporto di impiego.

E' invece fondata la domanda volta ad ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, compreso il Tfr, con il versamento della contribuzione dovuta per periodo in questione, anche in difetto di prova quanto alla spettanza di differenze retributive (cfr. Cass. sent. n. 3314/2019) e senza che detta indennità possa ritenersi soggetta ad assorbimento in presenza di eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale (cfr. Cass. sent. 18586/2016).

La quantificazione del Tfr è agevolmente effettuabile, dovendosi utilizzare come riferimento per



il corrispondente calcolo lo *stipendio tabellare* maggiorato con la 13ma mensilità per la categoria D1, come ricavabile dai diversi accordi collettivi sottoscritti per il comparto in parola (a titolo esemplificativo tale importo è pari ad *euro 20.398,71* lordi come da tabella C allegata al CCNL 11.4.2008) nel periodo che intercorre tra l'1.8.2007 ed il 31.12.2012.

Occorre nondimeno osservare che alla ricostruzione della complessiva posizione previdenziale della Cucca potrebbe aver autonomamente proceduto l'Ente previdenziale, anche per quanto attiene alla specifica posizione dell'odierna ricorrente.

Tuttavia si ritiene dover statuire sul punto anche in questa sede, non essendovi prova in atti dell'effettiva ricostruzione della relativa vicenda contributiva, né constando se tale operazione abbia effettivamente riguardato anche gli accantonamenti relativi alla indennità di fine rapporto.

Ulteriore conseguenza che scaturisce dall'illecito posto in essere dall'amministrazione, esclusa la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ostandovi, come detto, il chiaro disposto dell'art. 36 co. 5 del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. sent. n. 384/2017), concerne il diritto del lavoratore al risarcimento del danno (cfr. Cass. SS.UU. n. 5072/2016, nonché negli stessi termini, Cass. ord. n. 16095/2016, che ha fissato il principio di diritto secondo il quale *Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604*).

Tale orientamento opera anche nella fattispecie in esame, concernente la reiterazione di (fittizi) contratti di collaborazione autonoma e di collaborazione coordinata e continuativa.

A tale riguardo la Suprema Corte ha chiarito che *In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne allegi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore,*

in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea (cfr. Cass. sent. 10951/2018).

In tale arresto la Corte ha precisato che il risarcimento è riconoscibile in presenza di *rapporti che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine*, condizione questa effettivamente sussistente nella specie, avuto riguardo al tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Dovendo quindi procedersi alla quantificazione della misura della indennità spettante al lavoratore può essere valorizzato il dato relativo alla dimensione del datore di lavoro, certamente non modesta sotto il profilo della complessiva dotazione organica, nonché il significativo periodo di lavoro effettivamente svolto alle dipendenze di quest'ultima dal ricorrente, protrattosi per oltre 7 anni in virtù di plurimi rinnovi dei vari contratti di collaborazione.

Sotto altro profilo sussiste nondimeno l'effettivo svolgimento da parte della Cucca, seppur in via non esclusiva o comunque non chiaramente prevalente, dei compiti cui doveva essere originariamente assegnata, elemento questo che vale a mitigare la misura del risarcimento.

Si ritiene pertanto poter riconoscere in favore della ricorrente una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.

A tale riguardo spetta alla medesima ricorrente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, ma ciò solamente dalla data odierna al saldo (cfr. Cass. sent. n. 5953/2018).

Non sussistono, di contro, le condizioni per il riconoscimento di un ulteriore risarcimento del danno, patrimoniale e non, asseritamente occorso alla Cucca posto che quest'ultima, pur gravata della prova al riguardo, nulla ha dimostrato in ordine allo specifico pregiudizio occorsogli in relazione alla vicenda lavorativa per cui è causa.

Anche l'eventuale danno da perdita di *chance* lavorativa non pare ipotizzabile posto che la ricorrente ha lavorato a tempo determinato nel corso del 2013 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro, come già rilevato, e che dal 2017 è stata assunta a tempo indeterminato presso la Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL).

Nè la odierna ricorrente ha allegato in causa ulteriori elementi atti a comprovare un apprezzabile *vulnus* da porre in correlazione con l'attività lavorativa svolta presso la convenuta ed anzi

l'esperienza maturata presso la stessa ne ha, senza dubbio, accresciuto la professionalità.

Le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/2, tenuto conto del rigetto della domanda volta alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e della parziale fondatezza delle ulteriori domande volte ad ottenere un riconoscimento economico.

Per la restante parte seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da parte dispositiva ed applicazione dello scaglione fino a 26.000,00 euro, valori prossimi a quelli intermedi in ragione della non particolare complessità della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:

Dichiara la illegittimità dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione, comunque denominati, intercorsi tra le parti nel periodo che va dal 5.7.2005 al 31.12.2012;

Accerta lo svolgimento di un lavoro di tipo subordinato da parte della ricorrente alle dipendenze della convenuta nel periodo che va dal 5.7.2005 al 31.12.2012, con inquadramento nella categoria D1 del CCNL Regioni Autonomie Locali;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo 5.7.2005 - 31.12.2012 relativamente alla posizione della ricorrente, salva compensazione in sede amministrativa con quanto eventualmente già corrisposto agli Istituti a tal fine preposti per il medesimo arco temporale;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento in favore dell'Inps degli accantonamenti annui per l'erogazione del Tfr maturato da Lucia Cucca nel periodo di lavoro per cui è causa, da quantificarsi come da parte motiva;

Condanna la Provincia di Cagliari al pagamento in favore della ricorrente di una indennità a titolo risarcitorio pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge come quantificati in parte motiva;

Rigetta per il resto.

Compensa le spese di lite in ragione di 1/2 e condanna la Provincia di Cagliari alla rifusione della restante parte in favore della ricorrente, liquidandola in euro 2.250,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, rimborso di 1/2 del C.U., ove corrisposto, ed oltre IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge.

Cagliari, 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria

il 09 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Luana Conconi)

11

IL GIUDICE

(Dott. Giorgio Murru)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REP. 693/19
RG 5067/13
CIR. 693/19

Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 9 maggio 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 5067 del R.A.C.L. dell'anno 2013 promossa da:

Stefano La Porta, elettivamente domiciliato in Oristano presso lo studio dell'avvocato Simona Carrucciu, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Farris, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Sulle conclusioni di cui all'odierno verbale.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 14 novembre 2013 Stefano La Porta ha esposto di aver lavorato continuativamente presso la Provincia di Cagliari dall'1.7.2005 al 31.12.2012 in forza di un contratto di *collaborazione coordinata e continuativa* sottoscritto il 20.7.2005, prorogato ed ulteriormente rinnovato come documentato in atti, quale *Esperto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati*.

La sede di assegnazione, ha soggiunto, è stata il Centro Servizi per il Lavoro di Quartu S. Elena. Ha quindi descritto il lavoro in fatto normalmente espletato nel corso degli anni, rispetto al quale la consulenza specialistica che costituiva invero l'oggetto principale degli incarichi ricevuti

dall'amministrazione, ha rivestito un ruolo sostanzialmente marginale.

Infatti la sua attività era per lo più incentrata sulla cura di incombenze di tipo prettamente amministrativo la cui incidenza nel tempo è andata via via in crescendo (servizio accoglienza del CSI., verifica ed acquisizione dati degli utenti, verifica dello status dell'utente rispetto al lavoro, predisposizione e rilascio della scheda anagrafica, acquisizione e registrazione della cd, dichiarazione di immediata disponibilità, consegna e sottoscrizione del patto di servizio, protocollazione documenti, presentazione dei servizi offerti dal Centro ed altre varie attività di sportello, cura del servizio incontro domanda/offerta).

Tali compiti, sia quelli ricompresi nei contratti conclusi con l'Ente che quelli ad essi estranei, sono stati peraltro espletati all'interno di fasce orarie rigidamente predeterminate, in sostituzione e/o turnazione coi dipendenti del Centro, e comunque sotto la costante direzione e vigilanza del responsabile ivi preposto, anche con riguardo all'obbligo di giustificare eventuali assenze dal lavoro e senza essere correlati ad alcun effettivo obiettivo o risultato della prestazione svolta.

Il rapporto di lavoro in parola ha infine avuto termine il 31.12.2012 per effetto della scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione, siccome non ulteriormente prorogato (cui è seguito un periodo di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dall'1.9.2013 al 31.12.2013).

Tanto premesso ha esposto di aver formalmente impugnato con nota dell'1.3.2013 il recesso intimatogli dall'amministrazione convenuta.

In particolare ha contestato la validità dei contratti anzidetti quanto alla illegittima apposizione e reiterazione dei termini ivi inseriti ed ha dedotto la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro sotteso a tali accordi.

Ha quindi concluso chiedendo accertarsi che i contratti di collaborazione in parola sono illegittimi/nulli, in quanto conclusi in violazione degli artt. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e 409 c.p.c. per le esposte ragioni e che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 5.7.2005, o dalla diversa data accertanda in causa, con conseguente sussistenza del diritto all'inquadramento nella categoria DI del CCNL Regioni Autonomie Locali e dell'ulteriore diritto alla reintegrazione in servizio, ricostruzione di carriera ai fini previdenziali/assicurativi, pensionistici, di anzianità e contributivi e pagamento delle eventuali differenze retributive maturate in applicazione del predetto accordo collettivo, ovvero dell'art. 36 della Costituzione, nonché delle retribuzioni maturate dalla data di illegittima cessazione del rapporto fino

all'1.9.2013.

In subordine ha reiterato il *petitum* ora richiamato, con la sola esclusione della conversione del rapporto a tempo indeterminato, domandando altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno in suo favore quantificato in ragione di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

In ulteriore subordine ha chiesto accertarsi il suo diritto all'inquadramento per il periodo oggetto di causa, ovvero dalle date accertate in esito al presente giudizio, nella categoria D1 del predetto CCNL, stante la natura subordinata del rapporto di lavoro in disamina, con condanna della convenuta alla ricostruzione della posizione previdenziale/assicurativa nonché ai fini pensionistici, di anzianità e retributivi.

L'amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto la piena legittimità dei contratti per cui è causa, siccome effettivamente correlati ad una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa coerente con la disciplina normativa che li regola e dunque estranei all'area della subordinazione.

In ogni caso ha escluso che possa procedersi alla richiesta conversione in un unitario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che trovi applicazione nella specie l'art. 2126 c.c., invero operante per i rapporti di lavoro svolti in autonomia ed ha altresì negato che sussista la prova del danno asseritamente occorso alla ricorrente.

Ha quindi concluso per il rigetto delle avverse domande.

La causa, istruita mediante interrogatorio libero del ricorrente, prova per testi e produzioni documentali, è stata discussa dai difensori alla odierna udienza mediante il richiamo alle rispettive difese.

La domanda proposta da Stefano La Porta è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.

Osserva il Tribunale che è da ritenersi pacifico, siccome debitamente documentato in atti né espressamente contestato dalla convenuta, che il dr. La Porta nell'intero arco temporale per cui è causa ha lavorato come *Esperto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati* presso il Centro Servizi per il Lavoro di Quartu S. Elena.

E' parimenti incontroverso che sempre il La Porta ha intrattenuto con l'amministrazione provinciale un rapporto di *collaborazione coordinata e continuativa* sorto in virtù di

un contratto sottoscritto il 20.7.2005 poi prorogato fino al 30.6.2007 ed ulteriormente rinnovato in forza di vari analoghi contratti, meglio dettagliati in atti, recanti ad oggetto le attività descritte nell'allegato alla singola convenzione (cfr. doc. I produzioni parte ricorrente).

Con riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro *de quibus* in termini di collaborazione va evidenziato che il *nomen iuris* che le parti abbiano dato al rapporto non ha valore dirimente ove risulti in contrasto con le concrete modalità attuative del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 4500/2007, n. 22289/2014).

In relazione alla effettiva natura dei rapporti di lavoro in disamina va parimenti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha più volte affermato che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 3418/2012).

La subordinazione inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali al più valgono quali indizi della subordinazione stessa laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. n. 4476/2012 e, negli stessi termini, Cass. SS.UU. n. 379/1999).

In sede istruttoria sono stati esaminati la dipendente provinciale Cristina Arca ed Antonello Ariu: la prima già legata da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la convenuta anteriormente al 2013 ed il secondo dipendente della provincia di Cagliari, responsabile del CSL di Quartu S. Elena dal 2007.

La prima ha confermato che il ricorrente ha svolto nell'intero periodo per cui è causa mansioni pertinenti con l'incarico che aveva ricevuto ossia consulenza specialistica in favore di persone affette da disabilità mediante appositi colloqui di orientamento, analisi della disabilità e/o accertamento dello svantaggio, sostegno allo stesso nella realizzazione di progetti individualizzati di inclusione socio operativa, attivazione tirocinii formativi, attività di sensibilizzazione presso le

aziende per le aziende obbligate *ex lege* all'assunzione di una quota di personale disabile con predisposizione di relazioni mensili al riguardo.

Inoltre dal 2008/2009 si è occupato di vari progetti di orientamento presso istituti scolastici anche in collaborazione con SERD competente, incluse attività seminari, oltre che della cura di iniziative promosse dal Ministero della Giustizia.

Dal luglio 2007 a tale qualificata attività si è aggiunta una attività di tipo prettamente amministrativo di sportello ad orari prefissati, decisi dal responsabile del centro il quale curava di verificare che le relative attività venissero effettivamente svolte in favore dell'utenza (in particolare prime iscrizioni per disoccupati e/o inoccupati, prime iscrizioni disabili, rilascio schede anagrafiche, sottoscrizione patto di servizio, iscrizioni alle graduatorie disabili ed altri incombeni analoghi).

La testa ha poi riferito che il ricorrente era tenuto ad osservare una pausa pranzo con obbligo di timbratura per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa, che la eventuale prestazione di attività lavorativa esterna ricompresa nell'oggetto del contratto non era lasciata ad una autonoma decisione del collaboratore giacchè era necessaria una autorizzazione del responsabile.

Anche le assenze per *ferie* non erano nella discrezionalità dell'Esperto il quale, al contrario doveva quantomeno comunicare il periodo in cui intendeva sospendere la prestazione lavorativa.

Anche l'Ariu ha reso dichiarazioni sostanzialmente di tale contenuto, salvo precisare che le attività cd. di sportello erano ricomprese nei compiti di accoglienza per le fasce deboli siccome *servizi collegati*.

Ha poi soggiunto di non sapere se tali compiti venissero assicurati anche a soggetti non disabili, ammettendo, però, che in periodi di particolare impegno lavorativo il La Porta se n'era occupato.

Tali ultime dichiarazioni, in disparte la genericità dell'affermazione secondo la quale le attività di sportello erano collegate a quelle specialistiche, trattandosi invero di compiti ben differenti rispetto a quelli demandati all'esperto (chiamato a svolgere un'attività coordinata con altri operatori qualificati incluso l'orientamento e la consulenza mirata dunque correlata alle caratteristiche ed alle capacità del singolo utente), appaiono scarsamente verosimili laddove il teste afferma di non ricordare i compiti svolti dal La Porta.

E' sufficiente richiamare la nota prot. n. 102746 del 22.7.2008 del dirigente del Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Cagliari (cfr. doc. 8 produzioni parte ricorrente) ove si forniscono direttive secondo le quali ogni responsabile dei Centri in parola potrà, anche in relazione a compiti

non formalmente attribuiti loro, coinvolgere tutti gli operatori dei Centri stessi per limitare qualunque possibile disservizio all'utenza.

Tale coinvolgimento peraltro è ancor più anomalo posto che tali direttive assegnano ai collaboratori un ruolo di mero affiancamento e supporto al personale dipendente sicchè sarebbe dovuto avvenire proprio il contrario, a cagione delle finalità mirate per le quali (nominalmente) gli Esperti e gli Orientatori erano stati appositamente selezionati.

In definitiva vi era una specifica indicazione quanto all'utilizzo generalizzato dei collaboratori per le attività di tipo amministrativo a favore di una utenza indifferenziata (dunque, nella vicenda in esame, anche non portatrice di disabilità) al solo scopo di rendere efficiente il servizio.

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie emerge che il dr. La Porta, **quantomeno dalla fine di luglio 2007**, non era affatto libero di modulare la sua presenza all'interno del CSL di assegnazione, dovendo svolgere, accanto all'attività per la quale era stato chiamato a collaborare con l'Ente, anche i compiti anzidetti.

E tali attività era chiamato a svolgere, ovviamente, nelle fasce orarie osservate dal personale dipendente trattandosi di operazioni destinate agli interessati che accedevano all'ufficio in date fasce orarie destinate a tali incumbenti.

Inoltre era tenuto a concordare eventuali assenze col responsabile del centro e disponeva di un badge onde attestare obbligatoriamente la sua effettiva presenza in servizio.

Quanto al tipo di compiti cui era concretamente assegnato è accertato che non si è trattato solo delle attività particolarmente qualificate che stavano all'origine della sua chiamata, come sarebbe stato ragionevole attendersi in presenza di una collaborazione disciplinata dall'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, ma che ha da un certo momento in poi (segnatamente da agosto 2007) ha espletato una pluralità di compiti, compresi meri adempimenti di tipo amministrativo, che in alcun modo differivano da quelli demandati al personale dipendente dell'amministrazione ed assegnato al CSL di Quartu S. Elena.

D'altronde non può essere sottaciuto che la stessa amministrazione era ben consapevole di tale situazione, come si ricava dal tenore della nota prot. n. 46026 del 26.5.2009 (cfr. doc. 11 produzioni parte ricorrente) ove il dirigente del Settore Lavoro e Formazione afferma che *".....la natura del rapporto di lavoro sino ad oggi sperimentato.....è all'evidenza in tutto e per tutto riconducibile al rapporto di lavoro di natura subordinato, lasciandone scorgere chiaramente i classici indici rivelatori....."*.

Sul piano probatorio il documento anzidetto non integra una confessione stragiudiziale, che concerne *la verità di fatti* ex art. 2730 c.c. e non mere valutazioni ed apprezzamenti sulla natura giuridica di un determinato rapporto di collaborazione, e nondimeno si tratta di un atto che dimostra come la stessa datrice di lavoro avesse debita contezza che i compiti assegnati agli Operatori erano sovrapponibili in buona parte a quelli affidati al personale dipendente.

Va altresì osservato nulla è dato rilevare quanto all'effettiva valutazione da parte dell'amministrazione sulle relazioni prodotte dal collaboratore come da apposita previsione contrattuale.

Né risulta attuata la previsione che subordina l'erogazione del compenso pattuito all'esatto adempimento della prestazione professionale dedotta in contratto.

Ciò ad ulteriore dimostrazione della natura eminentemente formale del rapporto di collaborazione via via prorogato nel tempo (peraltro in mancanza di indicazione circa le ragioni che hanno reso necessario tale prolungamento del rapporto) a fronte di una prestazione lavorativa che non è mutata nel tempo e che non è stata assoggettata ad alcuna effettiva verifica periodica.

Da ultimo possono essere valorizzate le conclusioni (per le quali non risulta un fruttuoso gravame nella sede amministrativa e/o giurisdizionale), cui è pervenuto l'Inps al termine dell'attività ispettiva svolta in confronto dell'amministrazione convenuta le quali confermano, pur trattandosi di valutazioni non vincolanti nella presente sede processuale, quanto prospettato in ricorso (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 000378670 del 7.11.2013 depositato il 30.9.2014).

In definitiva è emerso che l'odierna ricorrente, chiamata dalla Provincia di Cagliari per svolgere qualificati compiti di Esperto nell'orientamento professionale di soggetti disabili, in virtù del diploma di laurea e di ulteriori titoli che ne attestano la particolare professionalità, ha in fatto svolto (anche, ed in consistente misura) compiti del tutto sovrapponibili a quelli del personale amministrativo assegnato al Centro Servizi per il Lavoro in parola.

Tali compiti ha assolto in virtù di un inserimento stabile all'interno del predetto Ufficio, ove era sottoposto ai poteri direttivi dei responsabili del Centro sia con riguardo allo svolgimento di compiti estranei a quelli concordati sia con riferimento alle fasce orarie nelle quali doveva svolgere attività di orientamento e consulenza piuttosto che il disbrigo di meri adempimenti amministrativi rispetto alla utenza del Centro.

Va da ultimo rilevato che ella ha svolto dette mansioni in modo continuativo per un lungo arco di

tempo e ciò a dimostrazione che la sua *collaborazione* (al pari di quanto accaduto per altro personale inquadrato con le stesse forme contrattuali) era pienamente iscritta all'interno dell'attività ordinaria del Centro stesso.

Dunque tale chiamata non era *in primis* volta a disporre di collaboratori particolarmente qualificati da assegnare per circoscritti periodi di tempo a compiti di consulenza ed orientamento, non altrimenti erogabili dal personale dipendenti dei Centri (finalità comunque senza dubbio effettivamente perseguita pur con le criticità indicate) ma era mirata a rafforzare gli organici di tali Centri così da migliorarne l'efficienza, soprattutto nella fase di prima attuazione della normativa regionale in materia.

In conclusione il rapporto di lavoro intercorso dal 28.7.2007 al 31.12.2012 tra il La Porta e la Provincia di Cagliari è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, siccome dissimulante un rapporto subordinato.

Siffatta circostanza legittima il lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non già a chiedere la costituzione di un rapporto di impiego, seppure a tempo determinato, ma a rivendicare il trattamento retributivo e la contribuzione previdenziale per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (cfr. Cass. n. 4856/2014, Cass. n. 20009/2005 e, da ultimo, Cass. n. 3384/2017).

Passando alla verifica circa il *quantum debeatur* riconoscibile in favore della ricorrente, costituisce idoneo parametro di comparazione ex art. 36 Cost. il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, utilizzato dalla difesa ricorrente come base di riferimento allorchè ha indicato quale figura professionale di riferimento quelle ascrivibili alla categoria D1.

Al riguardo il Tribunale reputa potersi indicare quale profilo professionale assimilabile all'*Esperto di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati lo Specialista in attività socio assistenziali e culturali*, appunto inquadrato nella categoria D1 del menzionato accordo collettivo (cfr. in particolare CCNL 31.3.1999 recante Revisione Sistema di Classificazione Professionale e relative tabelle allegate).

Senonchè la difesa ricorrente non ha compiutamente quantificato le differenze retributive spettanti al dr. La Porta, con riguardo al trattamento economico correlato alla figura professionale anzidetta.

Il Tribunale reputa che la domanda di condanna a tal fine proposta non possa pertanto essere accolta, in difetto di prova circa l'effettiva sussistenza di un differenziale economico a credito in favore della ricorrente.

D'altro canto non vi sono i presupposti né per la nomina di un consulente tecnico di ufficio, la cui finalità, a questo punto, sarebbe di tipo eminentemente esplorativo, né per una eventuale condanna generica della convenuta, che presuppone la dimostrazione, seppur in modo non puntuale e dettagliato, dell'esistenza di effettive ragioni di credito in favore del lavoratore che tali spettanze rivendichi.

Va precisato che gli accordi collettivi del *lavoro pubblico privatizzato* sono autonomamente conoscibili dal giudice stante la loro natura pubblicistica (cfr. Cass. n. 19507/2014).

Ebbene le tabelle allegati ai CCNL vigenti nel periodo in questione fissano la retribuzione tabellare per la categoria D1 in ragione di circa 21.000,00 euro lordi per 13 mensilità, valore questo nettamente inferiore ai compensi annualmente percepiti dall'odierna ricorrente.

Si tratta infatti di un valore ben inferiore a 15,50 euro, poi incrementati a 17,00 euro lordi orari, anche in considerazione del fatto che il collaboratore poteva anche svolgere ulteriore attività presso terzi, circostanza questa che deve essere tenuta in conto nell'apprezzamento del complessivo sinallagma contrattuale.

Non spettano le ferie né altre voci contrattuali, non avendo il ricorrente allegato né dedotto alcun mezzo di prova sul punto quanto alla mancata fruizione di tali ultimi istituti, che comunque presuppongono la valida instaurazione di un rapporto di impiego.

E' invece fondata la domanda volta ad ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, compreso il Tfr, con il versamento della contribuzione dovuta per periodo in questione, anche in difetto di prova quanto alla spettanza di differenze retributive (cfr. Cass. sent. n. 3314/2019) e senza che detta indennità possa ritenersi soggetta ad assorbimento in presenza di eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale (cfr. Cass. sent. 18586/2016).

La quantificazione del Tfr è agevolmente effettuabile, dovendosi utilizzare come riferimento per il corrispondente calcolo lo *stipendio tabellare* maggiorato con la 13ma mensilità per la categoria D1, come ricavabile dai diversi accordi collettivi sottoscritti per il comparto in parola (a titolo esemplificativo tale importo è pari ad euro 20.398,71 lordi come da tabella C allegata al CCNL 11.4.2008) nel periodo che intercorre tra il 28.7.2007 ed il 31.12.2012.

Occorre nondimeno osservare che alla ricostruzione della complessiva posizione previdenziale del ricorrente potrebbe aver autonomamente proceduto l'Ente previdenziale, anche per quanto attiene alla specifica posizione dell'odierno ricorrente.

Tuttavia si ritiene dover statuire sul punto anche in questa sede, non essendovi prova in atti



dell'effettiva ricostruzione della relativa vicenda contributiva, né constando se tale operazione abbia effettivamente riguardato anche gli accantonamenti relativi alla indennità di fine rapporto.

Ulteriore conseguenza che scaturisce dall'illecito posto in essere dall'amministrazione, esclusa la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ostandovi come detto il chiaro disposto dell'art. 36 co. 5 del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. sent. n. 384/2017), concerne il diritto del lavoratore al risarcimento del danno (cfr. Cass. SS.UU. n. 5072/2016, nonché negli stessi termini, Cass. ord. n. 16095/2016, che ha fissato il principio di diritto secondo il quale *Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604*).

Tale orientamento opera anche nella fattispecie in esame, concernente la reiterazione di (fittizi) contratti di collaborazione autonoma e di collaborazione coordinata e continuativa.

A tale riguardo la Suprema Corte ha chiarito che *In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne allegghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea* (cfr. Cass. sent. 10951/2018).

In tale arresto la Corte ha precisato che il risarcimento è riconoscibile in presenza di rapporti che, *sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine*, condizione questa effettivamente sussistente nella specie, avuto riguardo al tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Dovendo quindi procedersi alla quantificazione della misura della indennità spettante al lavoratore può essere valorizzato il dato relativo alla dimensione del datore di lavoro, certamente non modesta sotto il profilo della complessiva dotazione organica, nonché il significativo periodo di lavoro effettivamente svolto alle dipendenze di quest'ultima dal ricorrente, protrattosi per oltre 5 anni, per quanto qui di interesse, in virtù di plurimi rinnovi dei vari contratti di collaborazione.

Sotto altro profilo sussiste nondimeno l'effettivo svolgimento da parte dr. La Porta, seppur in via non esclusiva o comunque non chiaramente prevalente, dei compiti cui doveva essere originariamente assegnato, elemento questo che vale a mitigare la misura del risarcimento.

Si ritiene pertanto poter riconoscere in favore del ricorrente una indennità pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.

A tale riguardo spetta al medesimo ricorrente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, ma ciò solamente dalla data odierna al saldo (cfr. Cass. sent. n. 5953/2018).

Non sussistono, di contro, le condizioni per il riconoscimento di un ulteriore risarcimento del danno, patrimoniale e non, asseritamente occorsogli giacchè egli, onerato della prova al riguardo, nulla ha dimostrato in ordine allo specifico pregiudizio occorsogli in relazione alla vicenda lavorativa per cui è causa.

Anche l'eventuale danno da perdita di *chance* lavorativa non pare ipotizzabile posto che il La Porta ha lavorato a tempo determinato nel corso del periodo 2013 - 2014 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro e che dal 2017 è stato assunto a tempo indeterminato presso la Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL).

Nè egli ha allegato in causa ulteriori elementi atti a comprovare un apprezzabile *vulnus* da porre in correlazione con l'attività lavorativa svolta presso la convenuta ed anzi l'esperienza maturata presso la stessa ne ha, senza dubbio, accresciuto la professionalità.

Le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/2, tenuto conto dell'infondatezza della originaria domanda volta alla conversione del rapporto a tempo indeterminato e del parziale accoglimento delle ulteriori domande volte ad ottenere un riconoscimento economico.

Per la restante parte seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da parte dispositiva ed applicazione dello scaglione fino a 26.000,00 euro, valori prossimi a quelli intermedi in ragione della non particolare complessità della lite.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:

Dichiara la illegittimità dei contratti di collaborazione, comunque denominati, intercorsi tra le parti per il periodo che va dal 28.7.2007 al 31.12.2012;

Accerta lo svolgimento di un lavoro di tipo subordinato da parte della ricorrente alle dipendenze della convenuta nel periodo che va dal 28.7.2007 al 31.12.2012, con inquadramento nella categoria D1 del CCNL Regioni Autonomie Locali;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo 28.7.2007 - 31.12.2012 relativamente alla posizione del ricorrente, salva compensazione in sede amministrativa con quanto eventualmente già corrisposto agli Istituti a tal fine preposti per il medesimo arco temporale;

Condanna la Provincia di Cagliari al versamento in favore dell'Inps degli accantonamenti annui per l'erogazione del Tfr maturato da Stefano La Porta nel periodo di lavoro anzidetto, da quantificarsi come da parte motiva;

Condanna la Provincia di Cagliari al pagamento in favore del ricorrente di una indennità a titolo risarcitorio pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge come quantificati in parte motiva;


Rigetta per il resto.

Compensa le spese di lite in ragione di $\frac{1}{2}$ e condanna la Provincia di Cagliari alla rifusione della restante parte in favore della ricorrente, liquidandola in euro 2.250,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, rimborso di $\frac{1}{2}$ del C.U., ove corrisposto, ed oltre IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge.

Cagliari, 9 maggio 2019.


Depositato in Cancelleria
il 09 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Luana Conconi)



IL GIUDICE

Giorgio Murru





CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari

CITTA' METROPOLITANA *Ufficio Amministrativo Contabile*
DI CAGLIARI

N. 0018112/INT

del 04/07/2019 - 10:41

Class:05.03



Al Dirigente della Ragioneria

Dott.ssa Paola Gessa

SEDE

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2019: segnalazione fatti pregiudizievoli agli equilibri di Bilancio, Centri di Costo 07 – 27 – 29 – 32 – 53-

In risposta alla Vs. richiesta (prot. n. 17215 del 25/06/2019) di trasmissione dati per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 si trasmette, in allegato, Attestazione di inesistenza debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi degli artt. 193-194 D.Lgs. 267/2000 relativi ai Centri di Costo: 27 “Pianificazione e Programmazione Territoriale”, 29 “Tutela e Valorizzazione Ambientale” e 53 “Politiche comunitarie”,

Si segnala invece l'esistenza di debiti fuori Bilancio per i seguenti Centri di Costo:

- CDC 32 “Protezione fauna selvatica, Caccia e Agricoltura”: si è richiesto il riconoscimento del debito fuori Bilancio con proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 0321906280002, allo stato in fase di valutazione, controversia Piras Gianni/Città Metropolitana di Cagliari – Sentenza n. 131/2018, importo € 1.096,39;
- CDC 07 “Risorse Umane”: i debiti di cui all'elenco allegato, relativi a sentenze sul personale.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Nicola Carboni

L'Istr. Direttivo Contabile
Dott.ssa Sandra Turtas



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Attestazione di Inesistenza di debiti fuori bilancio in sede di Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019

Il Sottoscritto NICOLA CARBONI

Dirigente responsabile del Settore PIANIFICAZIONE

cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane dei seguenti Centri di Costo:

N. 027 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAT. TERRITOR.
N. 028 - TUTELA E VALORIZZAZ. AMBIENTALE
N. 053 - POLITICHE COMUNITARIE
N. _____

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Cagliari, 28/06/2019

IL DIRIGENTE



Settore Pianificazione Territoriale Strategica e Progetti Comunitari
Servizio Politiche delle Risorse Umane

Allegato centro di costo 07 Servizio Personale

Creditore	Titolo	Importo complessivo
C. M.C...	RACL 1933/2010 Decreto IngiuntivoDecreto Ingiuntivo 360/2010 – Sent. 1° 161/2018 – Sent. 2° 76/2019	€ 166.516,90
R. A.	RACL 1934/2010 Decreto Ingiuntivo 361/2010 – Sent. 1° 1171/2017 – Sent. 2° 374/2017	€ 97.910,23
P. M. A.	RACL 1935/2010 Decreto Ingiuntivo 362/2010 – Sent. 1° 715/2017 – Sent. 2° 374/2018	€ 97.910,23
P.A.	RACL 4562/2015 Sent. 761/2019	€ 2.223,94
M.M.	RACL 4669/2016 Sent. 762/2019	€ 473,58
D.S.	RACL 4842/2017 Sent. 763/2019	€ 5.182,13
M.M.C.	RACL 4847/2016 Sent. 764/2019	€ 578,24
C. G.	RACL 4905/2017 Sent. 765/2019	€ 2.991,67
C. E.	RACL 4795/2016 Sent. 767/2019	€ 517,46
P. A.	RACL 4645/2016 Sent. 768/2019	€ 516,06
P. M. C.	RACL 4733/2016 Sent. 769/2019	€ 608,93
	SPESE LEGALI	
Avv. L.C.	RACL 1933/2010 Decreto IngiuntivoDecreto Ingiuntivo 360/2010 – Sent. 1° 161/2018 – Sent. 2° 76/2019	€ 26.143,87
Avv. A.A.	RACL 1933/2010 Decreto IngiuntivoDecreto Ingiuntivo 360/2010 – Sent. 1° 161/2018 – Sent. 2° 76/2019	€ 13.594,80
Avv.L.C.	Dipendenti indebiti	€ 4.254,08
Avv.D.F.	Dipendenti indebiti	€ 3.464,71

TOT.

422.886,83



9 LUG. 2019



Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE TUTELA AMBIENTE
Servizio Gestione Amministrativa e Contabile

Alla cortese attenzione del: **Dirigente del Settore Finanze, Tributi e contabilità**
Dott.ssa Paola Gessa

08 LUG 2019

Prot. n° 18423 INT.

SEDE

Rif.to Vs. nota Prot. 17215 del 25/06/2019

OGGETTO: Salvaguardia equilibri di bilancio 2019: richiesta segnalazione fatti pregiudizievoli

In allegato alla presente si trasmette l'attestazione di insussistenza di debiti fuori bilancio e la relazione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP 2019, relativamente ai Centri di Costo: **36 Antinsetti e 44 Ecologia**

Cordiali saluti

Il Funzionario P.O.
Dr.ssa Enrica Ambrosini

Il Dirigente
Nicola Carboni



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Attestazione di Inesistenza di debiti fuori bilancio in sede di Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019

Il Sottoscritto Nicola Carboni

Dirigente responsabile dei seguenti Centri di Costo:

N.36 Antinsetti

N. 44 Ecologia

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Cagliari, 28/06/2019

IL DIRIGENTE



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SEGRETERIA GENERALE

Cagliari, li 27/06/2019

Al Dirigente Settore Finanze e Tributi, Contabilità
SEDE

MAIL: inforagloneria@cittametropolitanacagliari.it

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019: Trasmissione documentazione.

In riscontro alla Vs. nota prot.n.17215 del 25/06/2019, si trasmette, in allegato, relativamente al Centro di Costo 48 "Segreteria Generale", la relazione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP 2019 e la scheda che attesta l'insussistenza dei debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria.

Si comunica, inoltre, che non sono previste minori entrate non vincolate rispetto alle previsioni di bilancio.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Maggio)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name Paolo Maggio, written over the typed name.



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SEGRETERIA GENERALE

**ATTESTAZIONE DI INESISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO IN SEDE DI
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019**

Il sottoscritto **DOTT. PAOLO MAGGIO**

Dirigente responsabile della Segreteria Generale cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane del seguente Centro di Costo:

N. 48 – Segreteria Generale

-visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

ATTESTA

Che per il centro di costo di propria competenza, non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Maggio)

Cagliari li 27/06/2019



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazione di
Inesistenza di debiti fuori bilancio
in sede di
Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019**

Il Sottoscritto Dott. Paolo Maggio

Segretario Generale dell'Ente, vista la vacanza del Direttore Generale decaduto in data 19.06.2019, cui era affidata la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane del Centro di Costo 043 Direzione Generale

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ATTESTA

Che per il centro di costo 043 Direzione Generale non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Cagliari, 1/7/2019

Il Segretario
Dott. Paolo Maggio



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazione di
Inesistenza di debiti fuori bilancio
in sede di
Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019**

Il Sottoscritto PAOLO XAGGIO

Dirigente responsabile del Settore SECRETARIO GENERALE

cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane dei seguenti Centri di Costo:

N. _____
N. _____
N. _____
N. _____

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Cagliari, _____

IL DIRIGENTE



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Cagliari, il 27/06/2019

Al Dirigente Settore Finanze e Tributi, Contabilità
SEDE

MAIL: inforagioneria@cittametropolitanacagliari.it

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019: Trasmissione documentazione.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 17215 del 25/06/2019, relativa all'oggetto, si comunica quanto segue:

1) Relativamente ai Centri di costo N.01 – Sindaco Metropolitan, N. 10 – Provveditorato, N. 03 – Affari Generali, N. 04 – Ufficio Legale, N. 02 – Consiglio Metropolitan, N.49 – Consiglieri Delegati, con riferimento alla gestione delle entrate di competenza non sussistono minori entrate non vincolate rispetto alle previsioni;

2) Relativamente al centro di costo N. 03 – Affari Generali è stato proposto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000, del debito fuori bilancio dell'importo di € 286,76, relativo alla sentenza n.253/19 del 15/04/19 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, nella causa contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari, di cui alla proposta deliberativa di riconoscimento n.0031905220003, che si allega alla presente;

Si invia, inoltre, in allegato alla presente:

- la scheda attestante l'inesistenza di debiti fuori bilancio relativamente ai Centri di costo N.01 – Sindaco Metropolitan, N. 10 – Provveditorato, N. 04 – Ufficio Legale, N. 02 – Consiglio Metropolitan, N.49 – Consiglieri Delegati;

- la relazione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP 2019 per i centri di costo di propria competenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Claudio Cabras)



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

**ATTESTAZIONE DI INESISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO IN SEDE DI
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019**

Il sottoscritto **DOTT. CLAUDIO CABRAS**

Dirigente responsabile del Settore 06 Affari Generali e Istituzionali cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane dei seguenti Centri di Costo:

- N. 01 – Ufficio Sindaco Metropolitan
- N. 04 – Ufficio Legale
- N. 02 – Consiglio Metropolitan
- N. 10 – Provveditorato
- N. 49 – Consiglieri Delegati

-visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza, non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Claudio Cabras)

Cagliari li 27/06/2019



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Affari generali ed Istituzionali – Servizio ICT

Off. B. Gessa

Al Dirigente Settore Finanze e Tributi
Dott.ssa Paola Gessa
SEDE

Cagliari, 25/06/2019

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 – Cdc 17-ICT (rif. Vs. nota prot. int. n. 17215 del 25/06/2019).

Facendo seguito a quanto richiesto con la Vs. nota richiamata in oggetto, si trasmette l'allegata attestazione circa la **NON sussistenza per il CDC 17-ICT, alla data odierna del 25/06/2019, di debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria.**

Distinti saluti

il dirigente
dott. Claudio Cabras



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**ATTESTAZIONE
DI INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO
IN SEDE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019**

Il sottoscritto dott. Claudio Cabras, Dirigente responsabile del Settore 6 Affari Generali e Istituzionali, cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane del Centro di Costo n. **017-ICT**, visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESTA

che, alla data odierna del 25/06/2019, per il suindicato Centro di Costo n. **017-ICT** di propria competenza, **non sussistono debiti fuori bilancio** non riconosciuti e privi di copertura finanziaria.

Cagliari, 25 giugno 2019

il Dirigente
dott. Claudio Cabras

1 LUG. 2019



Uff. Bilancio

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Politiche Sociali e Immigrazione

PROT. N. 17422

DEL 27.06.2019

Cagliari, 27.06.2019

A: Dirigente Settore Finanze e Tributi
dott.ssa Paola Gessa

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019: Richiesta segnalazione fatti pregiudizievoli agli equilibri di bilancio (scadenza venerdì 28.06.2019).

Con riferimento alla Vostra nota prot. 17215 del 25.06.2019 di pari oggetto, si comunica che per quanto attiene il Servizio Politiche Sociali e Immigrazione, Centro di Costo 37, Centro di Costo 94, Centro di Costo 62, non esistono fatti pregiudizievoli per gli equilibri del bilancio.

Si allega la scheda di attestazione di inesistenza di debiti fuori bilancio in sede di Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 debitamente compilata e sottoscritta.

Si inviano, inoltre, le relazione sulla gestione al 31.05.2019 per i tre centri di costo su menzionati.

Cordiali saluti

Il Dirigente
(Dott. Bruno Orrù)



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazione di
Inesistenza di debiti fuori bilancio
in sede di
Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019**

Il Sottoscritto dott. Bruno Orrù

Dirigente responsabile dei seguenti Centro di Costo:

- n. 037 – Politiche Sociali e Immigrazione;
- n. 094 – Asilo Nido;
- n. 062 – Ufficio Consigliera di Parità;

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Cagliari, 26.06.2019

**IL DIRIGENTE
Dott. Bruno Orrù**



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizi Istruzione Biblioteche e Cultura**

Via Cadello n.9/b piano primo - 09121 Cagliari

Protocollo n.

Cagliari,

Allegati:

Al Settore Finanze e Tributi
Dott.ssa Paola Gessa
SEDE


inforagioneria@cittametropolitanacagliari.gov.it

**OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019: richiesta segnalazione fatti
pregiudizievoli agli equilibri di bilancio
(C.d.C. 18 Pubblica Istruzione – C.d.C. 21 Servizi Bibliotecari - C.d.C 22 Cultura)**

Con riferimento alla Vs. nota Prot. N° 17215 del 25.06.2019 di pari oggetto, si comunica che nei C.d.C 18, 21 e 22 non sussistono fatti pregiudizievoli agli equilibri di bilancio a norma dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000.

Cordiali saluti


Il Dirigente
Dott. Bruno Orrù



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazione di
Inesistenza di debiti fuori bilancio
in sede di
Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019**

Il Sottoscritto BAUNO ORRU'

Dirigente responsabile del Settore PUBBLICA ISTRUZIONE

cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane dei seguenti Centri di Costo:

N. 18 PUBBLICA ISTRUZIONE
N. 21 SERVIZI BIBLIOTECARI
N. 22 CULTURA
N. _____

- visti gli artt. 193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Cagliari, 26-06-19

IL DIRIGENTE



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Idrico e Viario

PROT 17986
03 LUG. 2019

Al Dirigente del Settore Finanziario

Dott. Paola Gessa

SEDE

OGGETTO: *Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019. Richiesta Segnalazione fatti pregiudizievoli equilibri di bilancio.*

In riscontro alla nota n. 17215 del 25.6.2019 si trasmettono i seguenti documenti :

1) attestazione circa l'insussistenza di debiti fuori bilancio per i centri di costo di competenza del Settore Idrico e Viario;

2) relazione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP 2019.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierandrea Bandinu)



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Attestazione di Inesistenza di debiti fuori bilancio in sede di Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019

Il Sottoscritto PIERANDREA BANDINU

Dirigente responsabile del Settore 1 DIRICO e VIARIO

cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane dei seguenti Centri di Costo:

- N. 016 - Laboratorio Geologico
- N. 025 - Servizio Mobilità, Trasporto pubblico priv.
- N. 026 - Viabilità
- N. 065 - Reticolo idrografico

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;


ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Cagliari, 1/7/2019

IL DIRIGENTE





CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Attestazione di inesistenza di debiti fuori bilancio in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019

Ia Sottoscritta Dott.ssa Paola Gessa

Dirigente responsabile dei seguenti Centri di Costo:

N.09 Servizio Finanziario

N.12 Servizio Fiscale

N.70 Personale (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

N. 66 Controllo di Gestione e Organismi Partecipati

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Cagliari, _____

IL DIRIGENTE

12 LUG. 2019



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Edilizia

Prot 18952

12 LUG. 2019

Al Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Paola Gessa

SEDE

OGGETTO: *Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019. Richiesta Segnalazione fatti pregiudizievoli equilibri di bilancio.*

In riscontro alla nota n. 17215 del 25.6.2019 in ordine ai fatti pregiudizievoli degli equilibri di bilancio e a integrazione della ns. nota n.18350 del 5.7.2019 si trasmette quanto segue:

- 1) attestazione circa l'insussistenza di debiti fuori bilancio per i centri di costo ivi indicati in capo al Settore Edilizia.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierandrea Bandinu)





CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**Attestazione di
Inesistenza di debiti fuori bilancio
in sede di
Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019**

Il Sottoscritto PIERANDREA RANDINU

Dirigente responsabile del Settore EDILCITA

cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane dei seguenti Centri di Costo:

N. 16
N. 57
N. 67
N. _____

- visti gli artt.193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ATTESTA

Che per i centri di costo di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria

Cagliari, 11/7/19


IL DIRIGENTE



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 23 del 16 luglio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di luglio alle ore 09:35 presso i locali della Città Metropolitana di Cagliari siti in viale Ciusa n. 21, si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame della documentazione ricevuta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Sono presenti i signori Revisori:

- a) Dottor Attilio Lasio – Presidente
- b) Dottoressa Maria Carla Manca – Componente
- c) Dottoressa Maria Laura Vacca – Componente

per il rilascio del parere sulla seguente provvedimento:

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Settore Finanze Tributi e Contabilità Servizio Finanziario n. 0091806260007 inerente la **Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2019: Presa d'atto dello squilibrio di bilancio di previsione finanziario 2019 e adozione dei provvedimenti necessari per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell' art. 193 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000. Variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (VAR 07/2019).**

A handwritten signature in green ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso

- che con deliberazione n. 40 del 20.12.2018 il Consiglio Metropolitanano ha approvato il DUP 2019/2021 e il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020;
- che con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 33 del 22/02/2019 è stato approvato il PEG per il triennio 2019-2021;
- che con deliberazione n. 10 del 03.06.2019 il Consiglio Metropolitanano ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2018;
- che, ai sensi dell'art. 175 del Tuel, il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa e che tali variazioni possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le specifiche deroghe di legge;
- che, ai sensi dell'art. n.193 del Tuel, l'Ente almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;

Considerato che:

- dall'esame dell'Allegato numero 4) "Relazione Tecnica Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019", è emerso uno squilibrio nella la gestione del bilancio in conto competenza pari a € **5.646.591,76** derivanti dalla necessità di finanziare i seguenti debiti fuori bilancio:
 - a) € **422.886,83**, segnalati dal Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Risorse Umane con nota prot. n. 18112 del 04/06/2019 e relative a diverse sentenze in materia di gestione del personale;
 - b) € **4.973.704,93** segnalati dal Settore Edilizia – Servizio Edilizia Scolastica con nota prot. n. 18350 del 05/07/2019, per procedura espropriativa avviata nel 1980 e relativa ai terreni situati in Via Sulcis in Cagliari, sede ora dell'Istituto Superiore De Sanctis Deledda;
 - c) € **250.000,00** (stima) relative a n. 3 sentenze del Giudice del lavoro relative a contratti co.co.co. Stipulati per lo svolgimento del servizio di orientatori nel mercato del lavoro, segnali dal Dirigente responsabile del centro di costo 54 Lavoro, per i quali l'avvocato incaricato sta valutando la convenienza di presentare appello;



Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Cagliari

- per la Salvaguardia degli equilibri del Bilancio, ai sensi dell'art. 193 del Tuel, si rende necessario **provvedere** al riequilibrio della gestione di competenza come segue:
 - a) mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa in conto capitale relativi ai Lavori presso l'Istituto Mattei di Decimomannu per € 1.803.000,00;
 - b) mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'importo di € **3.843.591,76** come segue:

<i>Avanzo di amministrazione</i>	<i>Accertato in sede di Rendiconto 2018 (A)</i>	<i>Utilizzato nel bilancio 2019 con precedenti variazioni (B)</i>	<i>Utilizzato nel 2019 con la presente variazione al bilancio (C)</i>	<i>Avanzo di amministrazione 2018 risultante (A- B-C)</i>
a) <i>Parte accantonata</i>	13.463.247,31	69.600,00	2.488.117,23	10.905.530,08
b) <i>Parte vincolata</i>	19.197.779,13	567.112,61	,00	18.630.666,52
c) <i>Parte destinata a investimenti</i>	1.361.553,00	1.361.553,00	,00	,00
d) <i>Parte disponibile</i>	20.978.657,56	19.623.183,03	1.355.474,53	,00
Totale	55.001.237,00	21.621.448,64	3.843.591,76	29.536.196,60

Considerato inoltre che

- **la variazione** da apportare con la presente proposta comporta la necessità di variare il **Programma LLPP 2019-2021 oltre che il DUP 2019-2020;**
- risultano agli atti le attestazioni di esistenza di situazioni pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio;

Valutato

- che la variazione di bilancio in oggetto, rispetta i principi contabili e le norme di legge;
- che, ai sensi dell'art. 193 c. 1 del D. Lgs 267/200, con la variazione proposta sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2019-2021, come si evince dalle risultanze finali meglio dettagliate negli allegati alla presente proposta di deliberazione;
- che dalla relazione tecnica si evince che la **giacenza di cassa risultante al 05.07.2019 è sufficiente**, unitamente alle riscossioni previste, a garantire tutti i pagamenti fino alla fine dell'esercizio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000 **parere favorevole** in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità delle entrate che si stima di realizzare e delle spese che si stima di impegnare nella rimanente parte dell'esercizio finanziario 2019.

A tal fine si invita l'Ente a porre in essere:


- le operazioni di monitoraggio costante concernenti le passività potenziali e/o eventuali altri debiti fuori bilancio, con apposita relazione da parte dei Responsabili da comunicare al settore finanziario e per conoscenza all'Organo di Revisione entro il mese di settembre 2019;
- lo status dei contenziosi con circolarità ai legali e invio della documentazione al settore finanziario e per conoscenza all'Organo di Revisione entro il mese di settembre 2019.

La seduta ha termine alle ore 10:30.


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori.

Dott. Attilio Lasio
Dott.ssa Maria Carla Manca
Dott.ssa Maria Laura Vacca



The image shows three horizontal lines representing signature lines. The first line has a green ink signature. The second line has a black ink signature. The third line has a black ink signature that appears to be 'Flavia Lasio'.



ANCREL

Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali

CARTA DI LAVORO – CHECK-LIST ANCREL

SULL'ASSESTAMENTO GENERALE E EQUILIBRI DI BILANCIO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Descrizione Attività	STEP DI CONTROLLO GENERALE	Ufficio Preposto al controllo	Giorno del controllo 16/07/2019 Dalle h 9,00	ESITI DEL CONTROLLO	
				SI	NO
CONTROLLO ASSESTAMENTO GENERALE E EQUILIBRI DI BILANCIO Proposte N. 0091907080005 009190627004	PRESA D'ATTO DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER IL RIEQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL T.U.E.L. – VARIAZIONE DI BILANCIO FINANZIARIAIO 2019/2021 VAR 07/2019	SETTORE FINANZE E TRIBUTI CONTABILITA' SERVIZIO FINANZIARIO	Giorno 16/07/2019 Dalle ore 09,30	SI	NO
SERVIZIO FINANZIARIO	Prospetto dell'avanzo di amministrazione non ancora utilizzato			SI	NO
	Verifica somme giacenti in Tesoreria e Cassa Ente sulla situazione alla data delle operazioni			SI	NO
	Prospetto congruità della quantificazione del F.C.D.E. rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione			SI	NO
	Prospetto sulla congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati			SI	NO
	Prospetto riepilogativo relativo agli equilibri di bilancio conforme alle voci nuova normativa (L.145/2018)			SI	NO
RESPONSABILI DI TUTTI I SERVIZI	Richiesta sulle attestazione dell'insussistenza dei debiti fuori bilancio, esistenza o meno di fatti pregiudizievoli o in caso di esistenza proposta di riconoscimento e finanziamento			SI	NO
	RICEZIONE ATTESTAZIONI NELLE QUALI RISULTANO DEBITI FUORI BILANCIO PRIVI DI COPERTURA FINANZIARIA (Allegati alla proposta)			SI	NO
	Dichiarazione che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuati all'atto dell'approvazione del rendiconto			SI	NO

		SI	NO
	Congruità del fondo di riserva anno 2019 che viene incrementato fino al limite del 2% delle spese correnti	SI	NO
	Assenza di discordanze tra crediti e debiti nei confronti delle partecipate al 31/12/2018	SI	NO

DISAMINA CONTABILE PER IL RIEQUILIBRIO

Elenco dei debiti fuori bilancio attestati	Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Risorse Umane	Settore Edilizia Servizio Edilizia Scolastica	Dirigente Responsabile del centro di costo 54 Lavoro
	€ 422.886,83	€ 4.973.704,93	€ 250.000,00 (stima)
	Sentenze in materia di gestione del personale	Procedura espropriativa avviata nel 1980 e relativa a terreni in Via Sulcis in Cagliari (sede De Sanctis Deledda)	n. 3 sentenze del Giudice del Lavoro relative a contratti co.co.co. stipulati per lo svolgimento del servizio di orientatori nel mercato del lavoro per i quali l'Avvocato incaricato sta valutando la convenienza di presentare appello
	Nota Prot. N. 18112 del 04/06/2019	Nota Prot. N. 18350 del 05/07/2019	

Note del Servizio Finanziario in relazione all'esamina dei dati della gestione finanziaria relativi al mese di luglio 2019 e proiettati al 31/12/2019	Equilibrio della gestione del Bilancio in conto residui	Equilibrio della gestione del bilancio di cassa	Squilibrio nella gestione del bilancio in conto competenza
	si	si	€ 5.646.591,76
			Derivanti dalla necessità di finanziare i debiti fuori bilancio segnalati

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ACCERTATO IN SEDE DI CONSUNTIVO APPROVATO CON DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO N. 10 DEL 03/06/2019 € 55.001.237,00	Parte accantonata	Parte vincolata	Parte destinata a investimenti	Parte disponibile (avanzo non vincolato)
	€ 13.463.247,31	€ 19.197.779,13	€ 1.361.553,00	€ 20.978.657,56
	Utilizzato nel Bilancio con precedenti variazioni	Utilizzato nel Bilancio con precedenti variazioni	Utilizzato nel Bilancio con precedenti variazioni	L'Ente non si trova nelle situazioni di cui agli artt. 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000 Utilizzato nel Bilancio con precedenti variazioni
VARIAZIONI	69.600,00	567.112,61	1.361.553,00	19.623.183,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 RISULTANTE € 33.379.788,36	13.393.647,31	18.630.666,52	0,00	1.355.474,53




FASI PER IL RIEQUILIBRIO

SQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	RIEQUILIBRIO	RIEQUILIBRIO	RIEQUILIBRIO
€ 5.646.591,76	€ 2.488.117,23	€ 1.355.474,53	€ 1.803.000,00
	Con utilizzo della quota accantonata per passività potenziali dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto della Gestione 2018	Con utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto della Gestione 2018	Mediante riduzione delle spese d'investimento finanziate con avanzo di amministrazione con variazione n. 5/2019 destinate all'Istituto Mattei di Decimomannu (capitolo 6051160) con conseguente stralcio del progetto ES202 dal Programma Triennale LLPP 2019-2021

VARIAZIONE PARTE ENTRATA	+
Utilizzo avanzo disponibile per spese d'investimento (espropri)	1.355.474,53
Utilizzo avanzo accantonato per spese investimento (espropri)	1.815.230,40
Utilizzo avanzo accantonato per spese correnti	672.886,83
TOTALE PARTE ENTRATA	3.843.591,76

VARIAZIONE PARTE SPESA	+	-
Titolo I Spese correnti		
Debiti fuori bilancio CDC 07 Risorse umane	422.886,83	
Debiti fuori bilancio CDC 54 Lavoro	250.000,00	
Titolo II Spese in conto capitale		
Debiti fuori bilancio CDC 60 Edilizia Scolastica (espropri)	4.973.704,93	
Lavori Istituto Mattei Decimomannu		1.803.000,00
TOTALE PARTE SPESA		3.843.591,76

Dott. Attilio Lasio
 Dott.ssa Maria Carla Manca
 Dott.ssa Maria Laura Vacca